SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. **109**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza. *(11G0143)* *Pag.* 1

Ministero

dello sviluppo economico

DECRETO 12 maggio 2011, n. **110**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. *(11G0151)* . . . . *Pag.* 40

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 luglio 2011.

Corso legale,contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'arte», versione proof - millesimo 2011. *(11A09568)* . . . *Pag.* 83

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 20 giugno 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Napoli. *(11A09439)* . . . *Pag.* 84

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 23 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato». *(11A08974)* . . . *Pag.* 84

DECRETO 28 giugno 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana». *(11A09489)* . . . *Pag.* 93

DECRETO 1° luglio 2011.

Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria 2011. *(11A09379)* . . . *Pag.* 94

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 6 giugno 2011.

Modifiche alla Nota AIFA 13 di cui alla Determinazione del 23 febbraio 2007. (Determinazione n. STDG/989.P) *(11A09263)* . . . *Pag.* 96

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 6 luglio 2011.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 398/11/CONS). *(11A09566)* . . . *Pag.* 102

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

DECRETO 1° giugno 2011.

Scioglimento della cooperativa sociale «Whelsport Soc. Coop. sociale Onlus», senza nomina del commissario liquidatore, in Bolzano. *(11A09266)* . . . *Pag.* 136

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 13 maggio 2011.

Nomina del commissario straordinario per la gestione del comune di Olbia. (Decreto n. 15/E). *(11A09265)* . . . *Pag.* 136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex» *(11A08869)* . . . *Pag.* 137

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» *(11A08870)* . . . *Pag.* 137

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» *(11A08872)* . . . *Pag.* 137

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Extroplex» *(11A08873)* . . . *Pag.* 137

Trasferimento di titolarità dei medicinali per uso umano «Altosalic, Asmanex, Clarinase, Clarityn, Narinex, Nasonex, Taloxa». *(11A08874)* . . . *Pag.* 138

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Eristrol» *(11A08875)* . . . *Pag.* 138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adesitrin» *(11A08886)* . . . *Pag.* 138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Serevent» *(11A08887)* . . . *Pag.* 139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardirene» *(11A08896)* . . . . *Pag.* 139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hidonac» *(11A08897)* . . . . *Pag.* 139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arial» *(11A08898)* *Pag.* 139

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flexbumin». *(11A09180)* . . . . *Pag.* 139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benadon» *(11A09264)* . . . . *Pag.* 139

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon tablet (150+20)mcg/Tab 21 Tab» *(11A09380)* . . . . *Pag.* 140

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» *(11A08871)* . . . . *Pag.* 140

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Approvazione della modifica all'articolo 9, comma 1, dello Statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A. *(11A08970)* *Pag.* 140

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani» *(11A09488)* . . . . *Pag.* 140

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 9118 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 936/Ric.). *(11A09405)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 7783 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 937/Ric.). *(11A09406)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 11439 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 938/Ric.). *(11A09407)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 10033 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 940/Ric.). *(11A09408)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 2525 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 942/Ric.). *(11A09409)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 13321 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 943/Ric.). *(11A09410)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 4668 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 944/Ric.). *(11A09411)*

DECRETO 22 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 11695 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 945/Ric.). *(11A09412)*

DECRETO 23 dicembre 2010.

Ammissione del progetto n. 9537 al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 950/Ric.). *(11A09413)*

DECRETO 1° febbraio 2011.

Ammissione del progetto n. 2166/F al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - (Prot. 40/Ric.). *(11A09414)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173

Ministero dell'interno

266° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo *(11A08672)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011, n. **109**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalità giuridica;

Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale;

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che all'articolo 1 istituisce il Fondo di assistenza per i finanzieri, attribuendogli la personalità giuridica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, che istituisce il «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze», ente di diritto pubblico;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare il comma 4 dell'articolo 2, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che determina le modalità di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli articoli da 56 a 65 relativi all'ordinamento delle agenzie fiscali ed ai loro rapporti con il ministero vigilante;

Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000, n. 4;

Visti il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia del territorio hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare ai sensi dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 300/1999;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione del procedimenti superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, all'Agenzia del territorio, al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; «Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri» e Fondo di assistenza per i finanzieri);

Ritenuta la sussistenza delle ragioni per fissare, per i procedimenti contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto, termini di conclusione superiori ai novanta giorni, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990;

Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale «contrattualizzato,» regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che è assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165/2001;

Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unità organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unità organizzative responsabili degli stessi procedimenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2010;

Udito il parere n. 287/2011 del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'11 febbraio 2011;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2011;

Sulla proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, che attua l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore

dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'Agenzia del territorio, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali; Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Fondo di assistenza per i finanzieri).

2. I termini conclusivi dei procedimenti superiori a 90 giorni sono determinati, per ciascuna amministrazione, nelle allegate tabelle, di seguito elencate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento:

a) Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze;

b) Tabella B - Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

c) Tabella C - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

d) Tabella D - Agenzia delle entrate:

e) Tabella E - Agenzia delle dogane;

f) Tabella F - Agenzia del territorio;

g) Tabella G - Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

h) Tabella H -Guardia di finanza;

i) Tabella I - Fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali - Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri - Fondo di assistenza per i finanzieri).

3. Continuano ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289

1. Nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Art. 3.

Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

1. Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 267

Tabella A - Ministero dell'Economia e delle Finanze

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
	Dipartimento del Tesoro						
1	Contributi pluriennali ex art.1, cc.511 e 512., della legge n.296/2006	Direzione VI	Ufficio II	180	L.	296 art 1 cc.511-512	2006
2	Devoluzione, revoche e riassegnazione mutui concessi ai Comuni	Direzione VI	Ufficio II	120	L.	228 art.4 ter	1997
3	Rimborso depositi dormienti	Direzione IV	Ufficio II	180	DPR	116	2007
	Ragioneria Generale dello Stato - Ragionerie Territoriali dello Stato						
4	Procedura di recupero di rate di pensione indebitamente corrisposte	Ragionerie Territoriali dello Stato		120	RD RDL DPR	639 295 1544	14/4/1910 19/1/1939 30/6/1955
	Dipartimento delle Finanze						
5	Riconoscimento del debito	Direzione della giustizia tributaria	Uff. VII Commissioni Tributarie regionali e provinciali	120	Art. 2041 c.c		16/03/1942
6	Assunzione ex lege 56/87 (lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo) relativamente agli uffici di segreteria delle CC.TT. e del C.P.G.T.	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio V	180	L. DPR	56, art.16 487, art. 9, c. 2 lett.c)	28/02/1987 09/05/1994
7	Assunzioni obbligatorie relativamente al personale da destinare agli uffici di segreteria delle CC.TT. e del C.P.G.T.	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio V	180	L. L. DPR L.	68 113 246 497	12/03/1999 29/03/1985 18/06/1997 30/11/1998
8	Iscrizione nell'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni	Direzione federalismo fiscale	Ufficio II	180	D. lgs. D.M. D. L. convertito con mod.e integraz. dalla L. 73	446 art. 53 289 art.17 40 art.3, c.3	15/12/1997 11/09/2000
9	Revisione annuale della posizione dei soggetti iscritti nell'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni	Direzione federalismo fiscale	Ufficio II	180	D. lgs. D.M. D. L. convertito con mod.e integraz. dalla L. 73 del 22/5/10	446 art. 53 289 art.18 40 art.3, c.3	15/12/1997 11/09/2000

10	**Verifiche ispettive per l'accertamento di attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico. Personale in servizio presso le CC.TT.**	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio IV e ispettori incaricati	150	L.	662 art.1, c.61	23/12/1996
11	**Concorsi pubblici, per esami e titoli, e procedure concorsuali interne (passaggi entro e tra le aree professionali) relativamente agli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** *(Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione e si conclude con l'approvazione della graduatoria)*	Direzione della giustizia tributaria	Ufficio V	180	DPR	n. 487	09/05/1994
	Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi						
12	**Adempimenti concernenti la concessione di provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli ex internati civili in Germania e loro familiari superstiti deliberate dalla competente Commissione interministeriale costituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	150	Legge Legge	96 932	10/03/1955 22/12/1980
13	**Adempimenti concernenti la concessione di provvidenze agli exdeportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e ai loro congiunti deliberate dalla competente Commissione interministeriale costituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	150	Legge Legge	791 94	18/11/1980 29/1/1994
14	**Adempimenti relativi all'esecuzione di sentenze di accoglimento della Corte dei conti in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro congiunti nonchè a favore degli exdeportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro congiunti.**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro/Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio VII\RTS	120	Legge Legge Legge Legge	96 791 932 94	10/3/1955 18/11/1980 22/12/1980 29/1/1994
15	**Emissione di provvedimenti di liquidazione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria eventualmente spettanti riconosciuti con sentenze di accoglimento della Corte dei conti nei confronti di perseguitati politici antifascisti o razziali ed agli ex deportati nei campi di sterminio K.Z.**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro/Ragionerie Territoriali dello Stato	Ufficio VII\RTS	180	Legge Legge Legge Legge	96 791 932 94	10/3/1955 18/11/1980 22/12/1980 29/1/1994
16	**Definizione dei ricorsi gerarchici in materia di pensioni di guerra nonché in materia di provvidenze previste in favore dei perseguitati politici e razziali e dli ex deportati in campi di sterminio K.Z.**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	180	DPR DPR Legge Legge Legge Legge	915 377 96 932 791 94	23/12/1978 30/9/1999 10/3/1955 22/12/1980 18/11/1980 29/1/1994
17	**Adempimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di pensioni di guerra**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	120	DPR	915	23/12/1978
18	**Autorizzazione al pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra e per servizio L.288/2002**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio VII	120	Legge	288	27/12/2002

19	**Spese per liti ed arbitraggi Settore invalidità civile**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio IX	150	Legge	388	23/12/2000
20	**Spese per liti ed arbitraggi Settore spese varie**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio IX	180	Legge	388	23/12/2000
21	**Riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione ed errore giudiziario**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio IX	150	Legge	388	25/12/2000
22	**Pagamento di decreti e sentenze su ricorsi della legge 24/3/2001, n. 89 (Pinto)**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio X	120	Legge	296, art. 1, commi 1224 e 1225 (finanziaria 2007)	27/12/2006
23	**Procedura di recupero dei crediti erariali**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio V	150	R.D. RDL DPR	640 295 1544 43	14/4/1910 19/1/1939 30/6/1955 2008
24	**Recupero crediti erariali**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio V	180	DPR.	260	24/06/1998
25	**Convenzionamento medici**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio XI	120	DPR	915	23/12/1978
26	**Trattazione ricorsi amministrativi pendenti in materia di invalidità civile**	Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	Ufficio XIII	180	DPR Legge	698 295	21/09/1994 15/10/1990
27	**Procedure concorsuali** *(Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione e si conclude con l'approvazione della graduatoria)*	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 D.P.R. 24/09/2004 N. 272 e disciplina contrattuale comparto Ministeri		

28	**Prove selettive ex legge 56/87 (sedi centrali)** *(il termine decorre dall'inizio delle prove preselettive di idoneità)*	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e disciplina contrattuale comparto Ministeri		
29	**Prove selettive ex legge 56/87 (sedi periferiche)** *(Il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive di idoneità formulata dai Centri per l'impiego)*	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e disciplina contrattuale comparto Ministeri		
30	**Assunzioni obbligatorie** *(Il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive di idoneità formulata dai Centri per l'impiego)*	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio IV	180	Legge. 12/03/1999 n. 68 Legge. 29/03/1985 n. 113 D.P.R. 18/06/1997 n. 246 D.L.gs 30/03/2001 n. 165		
31	**Riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio al fine della concessione dell' equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, escluse le fasi relative all'accertamento sanitario della CMV ed all'emissione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.**	Direzione Centrale per i Servizi al Personale	Ufficio VI per personale I, II e IV Dipartimento; Ufficio X limitatamente al personale del III Dipartimento e con esclusione del personale Commissioni Tributarie.	95	DPR	461	29/10/2001

Tabella B - Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	Corcorso pubblico unitario (Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione)	Rettorato	180	Legge DPR	Legge DPR DPR DLgs CCNL Comparto Ministeri	311/04 487/94 272/04 165/01

Tabella C - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	Assegnazione delle concessioni di servizi per l'affidamento dei giochi pubblici	Direzione Giochi	Ufficio 10°	180			
2	Autorizzazione per punto vendita a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN)	Direzione Giochi	Ufficio 14°	120	D.D.	n 21732	11/06/2009
3	Revoca della Concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale	Direzione Giochi	Ufficio 14°	180	L. Atto di convenzione	241/1990 Art.21 quinquies	07/08/1990 26/06/2009
4	Decadenza dalla Concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale	Direzione Giochi	Ufficio 14°	180	Atto di convenzione	Art.28,c.2 dalla lettera a) alla lettera j). Art.14,c.2 ,	26/06/2009
5	Irrogazione delle penali nei confronti del Concessionario per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.	Direzione Giochi	Ufficio 14°	180	Atto di convenzione		26/06/2009
6	Graduatorie annuali nuovi punti lotto	Direzione Giochi	Ufficio 16°	180			
7	Assegnazioni nuove ricevitorie ex art. 2 D.D. 16/05/2007	Direzione Giochi	Ufficio 16°	180			
8	Acquisto beni immobili per esigenze dell'Amm.ne	Direzione Risorse	Uff.24	180			
9	Locazione immobili per usi dell'Amm.ne	Direzione Risorse	Uff.24	180			
10	Concessione a privati di immobili per allevamento pesce	Direzione Risorse	Uff.24	180			
11	Concessione alloggi ai dipendenti	Direzione Risorse	Uff.24	180			
12	Concessione a privati di immobili dell'Amm.ne	Direzione Risorse	Uff.24	180			
13	Istituzione di rivendite ordinarie nei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti	Direzione Accise	UR	180			

14	**Istituzione di rivendite nei capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti**	Direzione Accise	UR	180			
15	**Istituzione di rivendite ordinarie a mezzo trattativa privata**	Direzione Accise	UR	180			
16	**Conferimento di rivendite vacanti a mezzo asta o concorso**	Direzione Accise	UR	180			
17	**Conferimento di rivendite vacanti a mezzo trattativa privata**	Direzione Accise	UR	180			
18	**Cessione rivendite**	Direzione Accise	UR	130			
19	**Istituzione e affidamento rivendite speciali e speciali stagionali**	Direzione Accise	UR	150			
20	**Trasferimento rivendite**	Direzione Accise	UR	130			
21	**Rilascio, voltura e rinnovo di Patentini**	Direzione Accise	UR	130			
22	**Assegnazione Rivendita/Ricevitoria a parente non coadiutore**	Direzione Accise	UR	150			
23	**Assegnazione diretta della rivendita a Coadiutore avente titolo**	Direzione Accise	UR	110			
24	**Rimborso imposte ISI e PREU**	Direzione Giochi	UR	120			
25	**Volture licenze rivendite speciali e speciali stagionali**	Direzione Accise	UR	150			
26	**Riconoscimento del debito**	Tutte le Direzioni	TUTTI	180			
27	**concorsi pubblici (il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione)**	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	DPR Dlgs DPR ...	09/05/1994 30/03/2001 24/09/2004 CCNL Ministeri	n. 487 n. 165 n. 272 ..
28	**Prove selettive ex legge 56/87 (sedi centrali) (il termine decorre dall'inizio delle prove preselettive)**	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e disciplina contrattuale comparto Ministeri		
29	**Prove selettive ex legge 56/87 (sedi periferiche) (Il termine decorre dalla rricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive formulata dai Centri per l'impiego)**	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	L. 28/02/1987 n. 56 D.P.R. 9/05/1994 n. 487 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 . e disciplina contrattuale comparto Ministeri		

30	**Assunzioni obbligatorie (Il termine decorre dalla rricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove preselettive formulata dai Centri per l'impiego)**	D.C. Per l'organizzazione e gestione delle risorse	Ufficio 22	180	L. 12/03/1999 n. 68 - L. 29/03/1985 n. 113 - D.P.R. 18/06/1997 n. 246 - D.L.gs 30/03/2001 n. 165

Tabella D - Agenzia delle Entrate

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	**Autorizzazione all'uso del registro a schede mobili per registrazione dei premi e degli accessori relativi ad assicurazioni**	Direzioni Regionali		120	Legge	1216	1961
2	**Autorizzazione all'istituto di un deposito fiscale ai fini Iva**	Direzioni Regionali		150	DL	331	30/08/1993
3	**Certificato attestante l'avvenuto accoglimento dell'opzione per il trattamento fiscale per gli O.I.C.V.M. autorizzati**	Direzioni Regionali		120	Dlgs Provv.	84	18/04/2005 08/07/2005
4	**Attestazione di certezza e liquidità del credito Iva**	DC Servizi ai contribuenti Direzioni Regionali	Ufficio rimborsi	120	DL	269	30/09/2003
5	**Attestazione di certezza e liquidità del credito**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	120	DL	269	30/09/2003
6	**Attribuzione del compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni agli intermediari Entratel**	DC Amm.ne Pianifi.ne e Controllo	Uff. adempimenti fiscali	122	DPR DM	322	22/07/1998 13/07/2005
7	**Decisioni sui ricorsi gerarchici in merito ai decreti di liquidazione di domande di riborso/discarico di quote inesigibili (per domande presentate fino al 30,6,1999)**	Direzioni Regionali		120	DPR Dlgs	43 112	28/10/1988 13/04/1999
8	**Assunzioni appartenenti a categorie protette**	DCP	Uff. selezione e inserimento	180	L. L. Dlgs DPR DPR DPR	68 113 165 487 426 333	12/03/1999 29/03/1985 30/03/2001 09/05/1994 18/06/1997 10/10/2000
		Direzioni Regionali	Ufficio Amm.ne del personale				
		DR Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche Sardegna, Umbria	Ufficio Risorse Umane				
		DR Val d'Aosta e Direzioni prvinciali di Trento e Bolzano	Ufficio Gestione Risorse				
9	**Variazione del domicilio fiscale in regione diversa da quella della residenza anagrafica o della sede legale**	DC ACC		180	DPR	600	29/09/1973

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
10	**Variazione del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione in cui è fissata la residenza anagrafica o la sede legale**	Direzioni Regionali		180	DPR	600	29/09/1973
11	**Rimborso dell'imposta di registro**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	131	26/04/1986
12	**Rimborso imposta sulle successioni e donazioni**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Dlgs	346	33177
13	**Rimborso dell'imposta ipotecaria e catastale**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Dlgs	347	31/10/1990
14	**Rimborso dell'imposta sulle assicurazioni**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Legge	1216	29/10/1961
15	**Rimborso dell'imposta di bollo**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	642	26/10/1972
16	**Rimborso dell'imposta sugli intrattenimenti**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	640	26/10/1972
17	**Rimborso della tassa sulle CC.GG.**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	DPR	641	26/10/1972
18	**Rimborso tasse automobilistiche**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Legge	39	05/02/1953
19	**Rimborso tasse scolastiche**	Ufficio locale ovvero Direzione Provinciale	Area Servizi ovvero Ufficio territoriale	180	Legge D.lgs	645 297	09/08/1954 16/04/1994
20	**Procedure concorsuali** *(Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione e si conclude con l'approvazione della graduatoria)*	DCP	Ufficio selezione e inserimento	180	Costituzione DLGS DLGS DPR DPR	165 300 487 272	2001 30/07/1999 09/05/1994 24/09/2004 REG. AGENZIA ENTRATE
		Direzioni Regionali	Ufficio Amministrazione del personale				

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi
	graduatoria)	Direzioni Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna e Umbria	Ufficio Risorse Umane		
		DRE Val d'Aosta e Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano	Ufficio Gestione Risorse		

Tabella E - Agenzia delle Dogane

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi
1	**Ammissione all'impiego di oli lubrificanti non denaturati in usi esenti , in caso di campionatura**	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n.504, artt.17, comma 4 e 62, comma 3; D.M. 17.9.96, n.557, art.1 e art.8, comma 2.
2	**Approvazione alla commercializzazione di miscele denaturanti e coloranti per la denaturazione di prodotti energetici agevolati**	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt.17, comma 4 e 62, comma 3, Tab. A, punto 1; D.M. 17.5.95, n. 322, artt.1, 2 e 9; D.M. 16.11.95, n.577, art. 1; D.M. 17.9.96, n. 557, art.8, comma 1; D.M. 6.3.97, art. 2; L. 23.11.2000, n. 354, art. 5.
3	**Approvazione delle denaturazioni atipiche di oli lubrificanti in usi esenti, in caso di campionatura**	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 17, comma 4 e 62, comma 3; D.M. 17.9.96, n. 557, art.8, comma 2.
4	**Approvazione delle denaturazioni atipiche di prodotti energetici, solventi e diluenti, estratti aromatici, alchilbenzoli, polimeri poliolefinici, in esenzione d'imposta in usi diversi da carburazione, da combustione e da lubrificazione meccanica, in caso di campionatura**	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, artt. 17, comma 4 e 62, comma 6, Tab. A, punto 1; D.M. 17.5.95, n. 322, artt. 2, comma 2, 9, comma 2; D.M. 17.9.96, n. 557, art. 1 e art. 8, comma 2."
5	**Approvazione di denaturanti speciali per l'alcole etilico utilizzato in usi agevolati, ovvero riconoscimento di motivi di esonero dalla denaturazione, in caso di campionatura**	Uffici delle Dogane	120	D.Lgs. 26.10.95, n. 504, art.27, comma 3; D.M. 09.07.1996, n.524, artt. 2 e 7
6	**Rilascio licenza fiscale di esercizio di fabbriche e impianti di produzione e di trasformazione di prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise (esclusi il gas naturale e l'energia elettrica)**	Uffici delle Dogane	120	Art. 63 del D. Lgs. 26.10.95, n. 504.
7	**Concorsi pubblici** (*Il termine decorre dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione)*	Direttore centrale del Personale e Direttori regionali e interregionali	180	D.P.R. 9/05/1994 n. 487; D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; D.P.R. 24/09/2004 n. 272 e disciplina contrattuale di comparto

8	**Assunzione obbligatorie** *(Il termine decorre dalla ricezione della segnalazione dei designati a partecipare alle prove di idoneità formulata dai Centri per l'impiego)*	Direttore centrale del Personale e Direttori regionali e interregionali	180	L. 12/03/1999 n. 68; L. 29/03/1985 n. 113; D.P.R. 18/06/1997 n. 246; D.Lgs. 30/03/2001 n. 165

Tabella F - Agenzia del Territorio

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	**Delimitazione di zone danneggiate e accertamento di diminuizione di prodotti per eventi naturali**	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	120	DPR	917	22/12/1986
2	**Verifica ai fini della nuova determinazione della rendita del fabbricato a destinazione speciale o particolare**	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	120	DPR L DPR	917 1249 1142	22/12/1986 11/08/1939 01/12/1949
3	**Accertamento delle unità immobiliari in categorie ordinarie, interessate dalle attività in surroga, di cui all'art. 1, comma 336 della legge n. 311/2004, all'art. 2 comma 36 del decreto legge n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006 e s.m.i., e all'art. 2 comma 277 della legge n. 244/2007** ** *il procedimento inizia dalla data di inoltro dell'avviso di sopralluogo ai soggetti inadempienti*	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	120**	L DPR DM L L L	1249 1142 701 311 286 244	11/08/1939 01/12/1949 19/04/1994 30/12/2004 24/11/2006 27/12/2007
4	**Accertamento delle unità immobiliari in categorie speciali e particolari, interessate dalle attività in surroga, di cui all'art. 1, comma 336 della legge n. 311/2004, all'art. 2 comma 36 del decreto legge n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006 e s.m.i., e all'art. 2 comma 277 della legge n. 244/2007** ** *il procedimento inizia dalla data di inoltro dell'avviso di sopralluogo ai soggetti inadempienti*	Direzione Regionale	Ufficio Provinciale	180**	L DPR DM L L L	1249 1142 701 311 286 244	11/08/1939 01/12/1949 19/04/1994 30/12/2004 24/11/2006 27/12/2007
5	**Reclutamento per concorso**	Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione	Area Gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali	180	D.P.R. 9/05/1994 n. 487 -D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 - D.P.R. 24/09/2004 N. 272 e regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio		
6	**Prove selettive ex legge 56/87**	Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione	Area Gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali	180	L. 28/02/1987 n. 56 - D.P.R. 9/05/1994 n. 487 -D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e regolamento di amministrazione dell' Agenzia del Territorio		
7	**Assunzione obbligatorie**	Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione	Area Gestione del rapporto di lavoro e relazioni sindacali	180	L. 12/03/1999 n. 68 - L. 29/03/1985 n. 113 - D.P.R. 18/06/1997 n. 246 - D.L.gs 30/03/2001 n. 165		

Tabella G - Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero delle Finanze

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	**Erogazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio in favore del personale delle Agenzie fiscali, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Dipartimento delle Finanze**	Segreteria del Fondo di Previdenza	120	D.P.R.	1034, art. 10	21/12/1984

Tabella H - Guardia di Finanza

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	**Ammissione in ferma volontaria dei Finanzieri Ausiliari al termine del servizio di leva.**	Comando Generale I Reparto	120	L.	549	28/12/1995
2	**Attività valutativa nell'ambito della "Selezione per titoli" per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti.**	Comando Generale Commissione giudicatrice	180	D.Lgs.	199	12/05/1995
				D.Lgs.	67	28/02/2001
				Determinazione di avvio della selezione		
3	**Attribuzione di nuova anzianità di Ufficiali.** *Il termine decorre dalla data di formazione delle relative graduatorie di merito*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.Lgs.	69	19/03/2001
				D.Lgs.	165	30/03/2001
4	**Autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali** (c.dd. "segni distintivi").	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	Reg.to per la disciplina delle Uniformi SMD-G-010-ed. 2002		
				D.M.		02/05/1986
				D.Lgs.	165	30/03/2001
5	**Avanzamento nel "Ruolo d'Onore"** del personale "Ispettori", "Sovrintendenti", "Appuntati e Finanzieri".	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata e Commissione Permanente di Avanzamento	180	L.	872	22/11/1973
				L.	623	26/11/1975
				D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	199	12/05/1995
6	**Avanzamento per meriti eccezionali di Ufficiali.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991
				D.Lgs.	69	19/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
7	**Cancellazione dal quadro di avanzamento per Ufficiali.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	69	19/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
8	**Collocamento in soprannumero agli organici di Ufficiali.** *Il termine decorre dalla data di definizione degli atti infra-procedimentali necessari per la formalizzazione del pertinente provvedimento di "collocamento in soprannumero agli organici".*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.P.R. L. D.P.R. L. L. D.Lgs. D.Lgs. L.	3 1114 18 878 249 68 165 317	10/01/1957 27/07/1962 05/01/1967 17/12/1986 31/07/1997 19/03/2001 30/03/2001 03/08/2001
9	**Concessione della Medaglia d'onore per Lunga Navigazione** *(mare)*.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs. D.P.R. L. D.Lgs.	66 90 13 165	15/03/2010 15/03/2010 12/01/1991 30/03/2001
10	**Conferimento della qualifica di "Luogotenente" ovvero di sospensione dello stesso nell'ambito della "Selezione per titoli" per il conferimento della qualifica di "Luogotenente".** *Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione probatoria dell'atto presupposto*	Comando Generale I Reparto	120	D.Lgs. D.Lgs. Determinazione di avvio della selezione	199 67	12/05/1995 28/02/2001
11	**Determinazione delle aliquote di valutazione ed esclusione dalle medesime del personale dei ruoli "Ispettori", Sovrintendenti" ed "Esecutori" per la formazione dei quadri di avanzamento.**	Comando Generale I Reparto	120	D.Lgs. D.Lgs. D.Lgs.	199 79 67	12/05/1995 27/01/1991 28/02/2001
12	**Dismissione dall'attività agonistica dei militari in forza ai Gruppi sportivi in qualità di atleti non più in grado di ben figurare in competizioni di alto livello.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.P.R.	316	18/12/2002
13	**Esonero degli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri dalla frequenza dei corsi di post formazione.**	Comando Generale o Autorità delegata	120	Circolare	123000	edizione 2005.
14	**Espressione del giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento ovvero sospensione dalla procedura di valutazione nei confronti del personale appartenente al**	Comando Generale Commissione Permanente di	180	D.Lgs. L.	66 212	15/03/2010 10/05/1983

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
	ruolo "Appuntati e Finanzieri".	Avanzamento			D.Lgs.	199	12/05/1995

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
15	**Espressione del giudizio di idoneità o non idoneità all'avanzamento ovvero sospensione della valutazione e cancellazione dal quadro di avanzamento del personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Sovrintendenti" ed "Esecutori" per mancanza di requisiti.**	Comando Generale Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	212	10/05/1983
					D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	79	27/02/1991
					D.Lgs.	67	28/02/2001
16	**Indizione della "Selezione per titoli" per il conferimento della qualifica di "Luogotenente" ai Marescialli Aiutanti.**	Comando Generale I Reparto e Commissione giudicatrice		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	67	28/02/2001
					Determinazione di avvio della selezione		
17	**Nomina a "Esecutore" o "Archivista" della Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza.**	Comando Generale I Reparto		180	D.P.R.	287	12/10/2004
18	**Nomina ovvero sospensione della nomina a Vice Brigadiere.**	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
19	**Obblighi di servizio per Ufficiali.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.Lgs.	165	30/03/2001
20	**Promozione di Ufficiali delle categorie del congedo ai gradi di Generale.** *Il termine decorre dalla data di formalizzazione del provvedimento di iscrizione in quadro ovvero dalla decorrenza della promozione, se successiva*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	1189	20/10/1960
					L.	887	24/10/1966
					L.	13	12/01/1991
21	**Promozione di Ufficiali in servizio permanente effettivo ai gradi di Generale.** *Il termine decorre dalla data di formalizzazione del provvedimento di iscrizione in quadro ovvero dalla decorrenza della promozione, se successiva, nonché dalla concessione del nulla osta da parte della competente Autorità Giudiziaria*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	L.	13	12/01/1991
					D.Lgs.	69	19/03/2001
22	**Provvedimento di conferimento o di sospensione della promozione nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Sovrintendenti" ed "Esecutori".**	Comando Generale I Reparto		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	79	27/02/1991
					D.Lgs.	67	28/02/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine In giorni	Riferimenti normativi		
23	**Provvedimento di conferimento o di sospensione della promozione per l'Avanzamento "a scelta per esami" al grado di Maresciallo Aiutante.** *Il termine decorre dalla data di acquisizione da parte dell'organo centrale della documentazione probatoria dell'atto presupposto.*	Comando Generale I Reparto		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.M.	58	17/01/2002
24	**Rinuncia al grado degli Ispettori, Sovrintendenti e Finanzieri, vincitori del concorso per l'ammissione all'Accademia.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	R.D.L.	1961	04/10/1935
25	**Rinvio al corso successivo degli allievi Marescialli, allievi Sovrintendenti e allievi Finanzieri.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
26	**Rinvio dal corso d'autorità degli allievi Marescialli e allievi Vicebrigadieri.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	199	12/05/1995
27	**Rinvio degli allievi Ufficiali dai corsi d'Accademia.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	69	19/03/2001
					D.M.	94	05/03/2004
28	**Rinvio degli Ufficiali frequentatori dal Corso Superiore di Polizia Tributaria, ai sensi dell' art. 19 del D.M. 1° aprile 2004, n. 125.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.M.	125	01/04/2004
29	**Sospensione della promozione per Ufficiali.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	69	19/03/2001
30	**Trasferimento d'autorità di Ufficiali**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	L.	189	23/04/1959

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
31	Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi Regionali o equiparati dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato in applicazione di particolari benefici di legge.	Comando Interregionale o equiparato		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
32	Trasferimento di sede a domanda di Ufficiali.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	L.	189	23/04/1959
33	Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi Regionali o equiparati non dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato in applicazione di particolari benefici di legge.	Comando Generale I Reparto		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
34	Trasferimento di sede disposto nell'ambito del Piano annuale degli impieghi di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi Regionali o equiparati.	Comando Generale I Reparto		180	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
35	Trasferimento di sede disposto nell'ambito del Piano annuale degli impieghi di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri nell'ambito dello stesso Comando Regionale o equiparato.	Comando Regionale o equiparato		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
36	Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi Regionali o equiparati non dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato per "situazioni straordinarie".	Comando Generale I Reparto		180	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
37	Trasferimento di sede a domanda di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri tra Comandi Regionali o equiparati dipendenti dallo stesso Comando Interregionale o equiparato per "situazioni straordinarie".	Comando Interregionale o equiparato		120	Circolare	379389/1240/5	11/11/2009
38	Promozione ovvero sospensione della promozione al grado di Finanziere.	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
39	**Nomina degli Ufficiali ausiliari.** *Il termine decorre dalla data di formazione delle relative graduatorie di merito ovvero dalla data di espressione del favorevole giudizio alla nomina*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs. L. D.Lgs.	66 13 215	15/03/2010 12/01/1991 08/05/2001
40	**Nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.** *Il termine decorre dalla data di formazione delle relative graduatorie di merito*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs. L. D.Lgs.	66 13 69	15/03/2010 12/01/1991 19/03/2001
41	**Nomina ovvero sospensione della nomina a maresciallo.**	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
42	**Nomina ovvero sospensione della nomina a “Vicebrigadiere” o “Maresciallo” della Riserva.**	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	199	12/05/1995

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
43	**Nomina ovvero sospensione della nomina a “Vicebrigadiere” o “Maresciallo di Complemento”.**	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
44	**Formazione degli elenchi del personale in avanzamento e esclusione dalla procedura di valutazione nei confronti del personale appartenente al ruolo "Appuntati e Finanzieri".** *Il termine decorre dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado.*	Comando Generale I Reparto		180	D.Lgs.	199	12/05/1995
45	**Avanzamento in particolari situazioni, del personale appartenente ai ruoli “Ispettori”, “Esecutori”, “Sovrintendenti” e “Appuntati e Finanzieri”.**	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	L.	212	10/05/1983
					D.Lgs.	199	12/05/1995
					D.Lgs.	66	15/03/2010
46	**Avanzamento del personale richiamato in servizio temporaneo appartenente ai ruoli “Ispettori”, “Sovrintendenti” e “Appuntati e Finanzieri”.**	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	40	18/01/1952
					L.	212	10/05/1983
					D.Lgs.	199	12/05/1995
47	**Promozione “a titolo onorifico”.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	L.	434	08/08/1980
					L.	323	06/11/1990
					D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/03/2001
48	**Avanzamento straordinario per ”meriti eccezionali” del personale appartenente ai ruoli “Ispettori” e “Sovrintendenti”.**	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento		180	L.	212	10/05/1983
					D.Lgs.	199	12/05/1995

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
49	Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio" per il personale appartenente ai ruoli "Ispettori", "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanzieri".	Comando Generale I Reparto Commissione Permanente di Avanzamento	180	L.	212	10/05/1983
				D.Lgs.	199	12/05/1995
50	Reintegrazione nel grado.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.P.R.	90	15/03/2010
				L.	13	12/01/1991
				L.	833	03/08/1961
				D.Lgs.	165	30/03/2001
51	Revoca ex tunc per gli Ufficiali della sospensione precauzionale.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/03/2001
52	Riammissione in servizio del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs.	199	12/05/1995
53	Riconoscimento di campagne di guerra.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	150	L.	390	24/04/1950
54	Riconoscimento di ex combattente.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	150	D.Lgs.	137	04/03/1948
55	Concessione della Croce al merito di Guerra.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	150	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.P.R.	90	15/03/2010

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
56	**Concessione della Medaglia militare al merito di lungo comando.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	R.D. D.M. D.Lgs	1560 165	16/07/1936 02/01/1976 30/03/2001
57	**Attribuzione di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni, a Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti e al personale appartenente al ruolo "Appuntati e Finanzieri", comprese le qualificazioni e abilitazioni alla condotta di automezzi e rilascio dei relativi certificati.**	Comando Generale o Autorità delegata	120	Circolare Istruzioni sul servizio automobilistico della Guardia di Finanza.	123000	edizione 2005
58	**Cambi di specializzazioni e di specialità, esonero dalle specializzazioni/qualificazioni/ abilitazioni o dagli incarichi tecnici ovvero al reintegro nelle qualifiche e specializzazioni d'autorità o a domanda.**	Comando Generale o Autorità delegata	120	Circolare	123000	edizione 2005
59	**Passaggio dal contingente ordinario a quello di mare del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	R.D. D.P.R.	126 723	03/01/1926 26/09/1984
60	**Cessazione dal servizio permanente, a domanda, del personale del Corpo.** *Il termine si riferisce esclusivamente alla formalizzazione dei provvedimenti, non influendo in alcun modo sulla procedura attuata da ciascun Comando Regionale o equiparato, in ordine all'accettazione delle dimissioni*	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs. L. L. L. L. D.Lgs. D.Lgs. L. D.Lgs.	66 13 260 833 53 199 165 449 165	15/03/2010 12/01/1991 17/04/1957 03/08/1961 01/02/1989 12/05/1995 30/04/1997 27/12/1997 30/03/2001
61	**Cessazione dal servizio dei Marescialli e del personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri per diniego di ammissione in servizio permanente o di concessione del prolungamento della ferma volontaria.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs.	199	12/05/1995
62	**Cessazione dal servizio di Ispettori e Sovrintendenti (anche in f.v.) per non idoneità alle funzioni del grado o per scarso rendimento**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	120	D.Lgs. D.Lgs.	66 165	15/03/2010 30/03/2001

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
63	**Cessazione di Ufficiali dal servizio per non idoneità alle funzioni del grado o per scarso rendimento**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		150	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	13	12/01/1991
					D.Lgs.	165	30/03/2001
64	**Cessazione dal servizio per perdita del grado del personale del Corpo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.Lgs.	66	15/03/2010
					L.	833	03/08/1961
					D.Lgs.	165	30/03/2001
65	**Collocamento in congedo assoluto di Ufficiali in congedo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/03/2001
66	**Collocamento nella riserva di Ufficiali in congedo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/04/1997
					D.Lgs.	165	30/03/2001
67	**Collocamento nella riserva di complemento di Ufficiali in congedo.**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		120	D.Lgs.	66	15/03/2010
					D.Lgs.	165	30/03/2001
68	**Attribuzione dello stipendio**	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A.	180	R.D.	3458	31/12/1928
					L.	312	11/07/1980
					L.	121	01/04/1981
					D.L. (conv. L.432/81)	283	06/06/1981
					D.L. (conv. L.869/82	681	27/09/1982
					D.Lgs.	66	15/03/2010

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
69	**Concessione di provvidenze a favore del personale in servizio e in congedo della Guardia di Finanza e delle loro famiglie, nonché corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio.**	Comando Generale Ufficio Assistenza e Protezione Sociale		180	Circolare	26400/APS/160/1^ 26000/APS/160/1^	14/03/2006
70	**Concessione di sussidi alle famiglie del personale in servizio deceduto per incidente di volo o per altri incidenti di servizio nonché per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio.**	Comando Generale Ufficio Assistenza e Protezione Sociale		150	Circolare	334165/APS	18/10/2004
71	**Pensioni normali definitive.**	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A.	160	D.P.R.	1092	29/12/1973
					D.Lgs.	503	30/12/1992
					L.	335	08/08/1995
					D.Lgs.	165	30/04/1997
					L.	449	27/12/1997
72	**Pensione mista o capitalizzata in favore dei militari in congedo assunti al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, all'Istituto Postelegrafonici e agli Enti Locali.**	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A. competente per il personale cessato dal servizio dal 1 luglio 1976	160	D.P.R.	1092	29/12/1973
					L.	355	25/10/1989
					D.Lgs.	85	12/03/1993
					L.	523	22/06/1954
					L.	761	01/11/1973
73	**Riliquidazione dell'indennità di ausiliaria o della pensione.**	Comando Generale VI Reparto	Re.T.L.A.	160	L.	212	10/05/1983
					L.	224	19/05/1986
					L.	53	01/02/1989
					L.	404	27/12/1990

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento		Termine in giorni	Riferimenti normativi		
					D.Lgs.	165	30/04/1997
74	Locazioni di immobili ad uso della Guardia di Finanza.	Comando Generale IV Reparto o Autorità delegata		180	L.	392	27/07/1978
					L.	118	05/04/1985
					L.	154	27/04/1989
					R.D.	827	23/05/1924
					D.M.	292	14/12/2005
75	Locazioni di immobili ad uso della Guardia di Finanza in economia.		Comando Regionale competente	180	R.D.	2440	19/11/1923
					D.M.	292	14/12/2005
76	Assegnazione e/o revoca di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico ai militari della Guardia di Finanza, in qualità di aventi titolo.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.M.		12 agosto 1988, pubblicato nel F.O. n. 13 del 30 aprile 1991
77	Assegnazione temporanea, a titolo gratuito o oneroso e/o revoca di alloggi di servizio connessi all'incarico al personale della Guardia di Finanza.	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata		180	D.M.		12 agosto 1988, pubblicato nel F.O. n. 13 del 30 aprile 1991
78	Custodia dei cani adibiti al servizio S.A.G.F.	Comando Generale IV Reparto		120	Circolare	131727/08	22/04/2008

N.	Descrizione del procedimento amministrativo	Unità org.va responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
79	**Contribuzione volontaria per la copertura assicurativa dei periodi, anche non lavorativi, ai fini pensionistici.**	Re.T.L.A. competente	160	L.	1338	12/08/1962
				L.	29	07/02/1979
				L.	45	05/03/1990
				D.Lgs.	564	16/09/1996
				D.Lgs.	184	30/04/1997
				L.	53	08/03/2000
				D.Lgs.	151	26/03/2001
				D.P.R.	164	18/06/2002
80	**Cessazione effetti sanzioni disciplinari di Corpo**	Comando Generale I Reparto o Autorità delegata	180	D.Lgs.	66	15/03/2010
				D.Lgs.	165	30/03/2001
81	**Procedura di selezione per il reclutamento dei militari atleti del Corpo della Guardia di Finanza.**	Comando Generale I Reparto	180	D.P.R.	316	18/12/2002
82	**Concessione o diniego dell'indennità speciale *una tantum* e dell'equo indennizzo, nonché del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.**	Comando Generale VI Reparto	180	D.P.R.	686	03/05/1957
				L.	1094	23/12/1970
				D.P.R.	738	25/10/1981
				D.P.R.	461	29/10/2001
83	**Pensioni privilegiate per infermità dipendenti da causa di servizio**	Comando Generale VI Reparto	180	D.P.R.	1092	29/12/1973
				D.P.R.	461	29/10/2001

TABELLA I - Fondi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente dal Corpo della Guardia di finanza

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine in giorni	Riferimenti normativi		
1	*Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti , appuntati e finanzieri*					
	Indennità aggiuntiva al Premio di Previdenza	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	180	Legge	1326	30/11/1961
2	*Cassa ufficiali*					
	Indennità supplementare aggiuntiva	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	180	Legge	1326	30/11/1961
3	*Fondo di assistenza per i finanzieri*					
	Indennità di buonuscita	Segreteria degli Enti Previdenziali ed Assistenziali	180	Legge	1265	20/10/1960
				DPR	775	26/09/1978

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1927, n. 288.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2005, n. 9.

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568:

«Art. 23. — È istituito, presso il comando generale della regia guardia di finanza, un "fondo di previdenza sottufficiali e appuntati" al quale è affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio di previdenza indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Al "fondo previdenza sottufficiali e appuntati" è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari si applicano al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati» le disposizioni vigenti per l'opera di previdenza.»;

«Art. 33. — È istituita, presso il comando generale della regia guardia di finanza, una "cassa ufficiali", alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, attribuisce al "fondo massa della regia guardia di finanza".

Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per l'amministrazione di detta cassa - è sostituito il consiglio di amministrazione della "cassa ufficiali"di cui al successivo art. 34.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza):

«1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):

«Art. 1 *(Natura e Dipendenza)*. — 1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della già citata legge n. 189 del 1959:

«Art. 5. — Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di Stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze .

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265 (Istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri):

«Art. 1. — È istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale viene conferita la personalità giuridica.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 (Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interinisteriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interinisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):

«Art. 7 *(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)*. — 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialità";

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e";

b) l' art. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale";

c) dopo l' art. 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";

d) il comma 5 dell' art. 20 è sostituito dal seguente:

"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere

effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli da 23 a 25 e da 56 a 65 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.»;

«Art. 24 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera *a)*, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.

1-*bis*. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»;

«Art. 25 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.

2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»;

«Art. 56 *(Attribuzioni del Ministero delle finanze)*. — 1. Il Ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;

b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;

d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera *c)*;

e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del Ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;

f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;

g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

2. Fermi restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.»;

«Art. 57 *(Istituzione delle agenzie fiscali)*. — 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.»;

«Art. 58 *(Organizzazione del Ministero)*. — 1. Il Ministero è organizzato secondo i princìpi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.

2. Gli uffici nei quali si articola il Ministero fanno capo ad un unico dipartimento.

3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

«Art. 59 *(Rapporti con le agenzie fiscali)*. — 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il Ministro e ciascuna Agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'Agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna Agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'Agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.»;

«Art. 60 *(Controlli sulle agenzie fiscali)*. — 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.

3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo Ministeriale preventivo.»;

«Art. 61 *(Princìpi generali)*. — 1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. »;

«Art. 62 *(Agenzia delle entrate)*. — 1. All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

2. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi

diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.

3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.»;

«Art. 63 *(Agenzia delle dogane)*. — 1. L'Agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.

2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.»;

«Art. 64 *(Agenzia del territorio)*. — 1. L'Agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'Agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»;

«Art. 65 *(Agenzia del demanio)*. — 1. All'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.

2. L'Agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

2-*bis*. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.».

— Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2000, n. 250.

— Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003, n. 161.

— La già citata legge n. 69 del 2009 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

— La già citata legge n. 241 del 1990 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

— Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 61 del già citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 61 *(Princìpi generali)*. — 1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. ».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della già citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 4 *(Unità organizzativa responsabile del procedimento)*. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446):

«Art. 17 *(Domanda per l'iscrizione nell'albo)*. — 1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalità locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità.

2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in duecentosettanta giorni.».

11G0143

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2011, n. **110**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, n. 121, che è ulteriormente intervenuto sull'assetto del Ministero;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comunità europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni di tale legge e di tale direttiva, ivi compresa la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla codificazione e conseguente abrogazione della citata direttiva 73/23/CEE, disponendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2006/95/CE;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, gli articoli da 102 a 112 recanti disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Considerato che è necessario procedere, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, ad un aggiornamento dell'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;

Ritenuto che la tutela del consumatore sotto il profilo della sicurezza è assicurata sia dagli obblighi che il produttore e il distributore devono soddisfare per l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli apparecchi elettromeccanici alle norme ad essi applicabili contenute nelle citate disposizioni legislative relative alla prestazione e valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ed alla compatibilità elettromagnetica;

Rilevato che l'appartenenza alla Unione europea vieta di ostacolare la circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in altri Stati membri dell'Unione o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e che pertanto non possono essere introdotte limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi indicati all'articolo 36 del Trattato;

Ritenuto di dover individuare norme tecniche di riferimento europee, internazionali o nazionali per ciascuno degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;

Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, espresso nella Sessione XLVII dalle Sezioni congiunte II-V in data 8 giugno 2010;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 26 gennaio 2011, protocollo n. 1607;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Identificazione degli apparecchi per uso estetico

1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specificazioni tecniche di cui al presente decreto.

2. L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'articolo 1, sono determinati dalle disposizioni generali di seguito indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e specificazioni contenute nelle schede tecnico-informative costituenti l'allegato 2.

Art. 3.

Livello di sicurezza

1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono essere utilizzati in Italia purché assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.

2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Art. 4.

Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento del presente decreto

1. In caso di ulteriore aggiornamento all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modificato dal presente decreto, si provvede al conseguente adeguamento dell'allegato 2 del presente decreto, secondo la procedura prevista dall'articolo 10, comma 1, della predetta legge.

2. L'allegato 2 del presente decreto può essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico-scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 5.

Modifica di norme tecniche

1. Le presenti disposizioni s'intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle norme tecniche per gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico successivamente all'adozione del presente decreto, alle quali è data adeguata pubblicità secondo modalità disposte dal Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro della salute
FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 196

ALLEGATO *1*

(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI
PER USO ESTETICO (ALLEGATO ALLA LEGGE 1/90)

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti

Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione

Rulli elettrici e manuali

Vibratori elettrici oscillanti

Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti

Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa

Scaldacera per ceretta

Attrezzi per ginnastica estetica

Attrezzature per manicure e pedicure

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva

Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione

Apparecchi per massaggi subacquei

Apparecchi per presso – massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa

Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani

Laser estetico defocalizzato per la depilazione

Saune e bagno di vapore

ALLEGATO *2*

(Articolo 2)

SCHEDE TECNICO–INFORMATIVE RECANTI LE CARATTERISTICHE TECNICO–DINAMICHE, I MECCANISMI DI REGOLAZIONE, LE MODALITA’ DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE E LE CAUTELE D’USO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 1

Categoria : VAPORIZZATORI

Elenco apparecchi : Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) __CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE__

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio per la produzione di vapore acqueo a temperatura non superiore a quella di ebollizione alle diverse condizioni ambientali con ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica, per trattamenti estetici del viso, del corpo e del cuoio capelluto.
Il vapore prodotto fuoriesce da un ugello in vetro, in metallo, in materiale plastico o in altro materiale idoneo.
Può essere corredato da dispositivi di ionizzazione del vapore mediante lampade ultraviolette o generatori di ioni. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento.
L'apparecchio deve essere munito di un indicatore del livello max dell'acqua, che non deve essere superato.
La concentrazione di ozono prodotta dai dispositivi di ionizzazione del vapore deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI-EN 60335-2-65, su di un periodo di funzionamento totale di 8 ore, con cicli di 15' on e 5' off considerando il tempo necessario per i riempimenti del serbatoio dell'acqua.

- Meccanismo d'azione (applicazione):
Il flusso di vapore ionizzato, opportunamente orientato sulla parte da trattare, facilita la dilatazione dei pori della pelle e la conseguente fuoriuscita delle impurità presenti, manifestando così un'azione tonificante e detergente della pelle stessa.

2) __MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO__

a) Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non inferiore a 40-50 cm.
b) La durata del trattamento può avere un tempo variabile dai 10 ai 20 minuti, e comunque non superiore a 30 minuti.
c) Utilizzare acqua distillata, salvo diversa indicazione del fabbricante.
d) Il contatto con l'ugello surriscaldato può provocare ustioni.
e) Non utilizzare in soggetti con fragilità capillare o teleangiectasie (capillari dilatati).
<u>AVVERTENZE</u>
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) __NORME TECNICHE DA APPLICARE__ anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-98 - Class. CEI 61-204 - CT 59/61 - Fascicolo 7815 E - Anno 2005 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari per umidificatori + VARIANTE: CEI EN 60335-2-98/A2 - Class. CEI 61-204;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10547 E - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-65 - Class. CEI 61-158 - CT 59/61 - Fascicolo 7810 E - Anno 2005 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell'aria + VARIANTE: CEI EN 60335-2-65/A1 - Class. CEI 61-158;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10543 E - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2A

Categoria:	STIMOLATORI
Elenco apparecchi:	STIMOLATORI AD ULTRASUONI
(come da Allegato alla	A1) Vibrazione meccanica peeling: => 22 kHz -- =<28 kHz
Legge n. 1 del 04.01.1990)	A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali: > 0.8 MHz -- =< 3.5 MHz

---

A1) <u>Vibrazione meccanica peeling</u>

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente a bassa frequenza che innesca la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato ad una lamina metallica (acciaio Inox), così da produrre vibrazioni di frequenza pari a quella ricevuta.
Il manipolo è composto da un'impugnatura in materiale plastico all'interno del quale è collocata una lamina in acciaio Inox, con una parte sporgente di circa quattro cm. Nella parte di lamina interna all'impugnatura sono collocate da 2 a 6 capsule di cristallo piezoelettrico.
L'impugnatura del manipolo applicatore, deve essere meccanicamente separata dalla lamina vibrante mediante gomma antivibrante o altro materiale simile, in modo di non avere alcuna vibrazione sulla mano dell'operatore.
La potenza massima assorbita di questi apparecchi non deve essere superiore a 70 W sulla linea di alimentazione a 230 Vac.
La potenza massima di emissione non deve essere superiore a 10 W totali.
La frequenza di lavoro dovrà essere compresa fra 22 e 28 kHz (Frequenza tipica 25 kHz).

Meccanismo d'azione (applicazione):
La parte di cute che deve essere trattata, deve essere cosparsa di un prodotto liquido o gelificato. Applicando la lamina metallica sulla pelle con la punta inclinata di circa 30° sulla stessa, la vibrazione produce una nebulizzazione del prodotto applicato il quale asporterà le cellule morte superficiali della pelle e relative impurità.
La parte terminale della lamina vibrante è tipicamente ma non necessariamente ricurva. Gli applicatori con lamina ricurva, possono essere utilizzati per accelerare l'assorbimento di creme o prodotti cosmetici vari. Per effettuare questa operazione, si deve posizionare la parte ricurva della lamina sulla cute, mantenendola piatta sulla stessa.

CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO

Cautele d'uso:
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Non trattare soggetti con pelle sensibile.
Non trattare soggetti che abbiano già effettuato Peeling cutaneo con altri sistemi o con sistemi a vibrazione meccanica o con acidi (glicolico, salicilico ecc.) negli ultimi trenta giorni.
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare.
Eseguire le applicazioni in modo rapido e comunque idoneo ai trattamenti ad effettuare.
Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni.
Applicare solo su pelle integra.
Non utilizzare su soggetti con impianti acustici attivi e/o con problemi all'apparato uditivo.

Modalità di esercizio:
Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrità della lamina dell'applicatore, dovrà essere liscia, perfettamente arrotondata e priva di parti taglienti o appuntite.
L'emissione può essere continua, pulsata o regolabile in intensità.
I tempi di trattamento sono subordinati all'intensità utilizzata.
Eseguire movimenti veloci e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. E' opportuno esercitare una minima pressione con la lamina sulla pelle.

A2) Ultrasuoni ad alta frequenza

CARATTERISTICHE TECNICO-DINAMICHE

Descrizione apparecchio:

Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente ad alta frequenza che innesca la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato ad una testa di emissione così da produrre vibrazioni di frequenza pari a quella ricevuta.
L'*applicatore mobile* è composto da un'impugnatura in materiale plastico, gomma o similari, con una testa metallica di emissione in acciaio, alluminio o altro.
L'impugnatura del manipolo applicatore, deve essere meccanicamente separata dalla testa di emissione mediante gomma antivibrante o altro materiale simile, in modo da limitare la trasmissione di ultrasuoni sulla mano dell'operatore.
L'*applicatore fisso* è composto da un supporto in gomma, tela, plastica, alluminio o altro materiale, con una o più capsule piezoelettriche. La potenza massima di questo applicatore deve essere conforme alla tabella di seguito riportata.
La potenza massima di emissione è in funzione della frequenza utilizzata e segue i valori espressi in tabella.

Frequenza	Potenza in W al cmq
>= 0.8 =< 1.2 MHz	1.5 W Max
<1.2 =< 3.5 MHz	3 W Max

La frequenza di lavoro dovrà essere compresa fra 0,8 MHz e 3,5 MHz.
L'apparato deve comprendere circuiti tali da garantire l'involontaria emissione di ultrasuoni.
L'apparato deve prevedere la regolazione della potenza emessa e circuiti tali da limitare il valore massimo prestabilito.
L'energia massima emessa deve essere uguale o inferiore ai valori in tabella. Per la misura dell'energia emessa da 0.5 a 1 MHz, riferirsi alla Norma 60601-2-5. Per frequenze superiori, si dovrà utilizzare il metodo di seguito descritto nel Paragrafi 3.9 – 3.10 – 3.11
L'intensità di emissione di ultrasuoni non voluta sull'impugnatura del manipolo, deve essere inferiore a 100 mW. Riferimento Norma CEI EN 60601-2-5
La testa di emissione non deve raggiungere temperature tali da causare danni alla cute. In merito riferirsi alla Norma Tecnica CEI EN 60601-2-5:2001-11 – Disposizione per la prova di temperatura della superficie radiante (v.42.3)

Meccanismo d'azione:
Con le applicazioni di ultrasuoni ad alta frequenza si otterrà un miglioramento della texture cutanea. Il richiamo di liquidi interstiziali, infatti, per effetto della micro sollecitazione meccanica produrrà una maggiore tonicità dell'epidermide. Il dispositivo può essere utilizzato per trattare le lassità cutanee di modesta entità e per la riduzione delle rughe superficiali.

CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO

Cautele d'uso:
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Non trattare soggetti con pelle sensibile e/o con intolleranza ai gel conduttivi.
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.
Applicare solo su pelle integra.
Non utilizzare su soggetti con impianti acustici attivi e/o con problemi all'apparato uditivo.

Si sconsiglia l'uso nei seguenti casi:

Protesi articolari metalliche	Prossimità di cartilagini	Gravidanza
Processi flogistici in atto	Prossimità apparato riproduttivo	Presenza di varici
Lesioni cutanee	Prossimità della regione cardiaca	Prossimità ossea
Portatori di Pace-maker	Neoplasie	

Modalità di esercizio:
Predisporre la potenza e i tempi di trattamento idonei alla zona da trattare secondo le indicazioni del manuale. Inizialmente, utilizzare potenze ridotte.
Per garantire il perfetto contatto fra applicatore e cute, applicare del gel sulla zona che si deve trattare.
Appoggiare l'applicatore sulla zona da trattare.
Per l'applicatore mobile, attivare l'emissione di ultrasuoni e muoverlo in modo lento, costante e uniforme. Per l'applicatore fisso, assicurarsi del corretto posizionamento e fissaggio.
Verificare la costante presenza di gel apposito.

NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*
Comprendono le due categorie A1 – A2

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-2-5 - Class. CEI 62-23 - CT 62 - Fascicolo 6298 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2B

Categoria: STIMOLATORI

Elenco apparecchi: STIMOLATORI A MICROCORRENTI
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

Descrizione apparecchio:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di micro correnti a impulsi con forma d'onda e frequenze fisse o variabili e provvisto di manipolo per l'alloggiamento di elettrodi (ampolle) di differenti forme e di vari materiali idonei, tipicamente di vetro trasparente o colorato. Il manipolo è costituito da un'impugnatura in materiale isolante.
La corrente di dispersione che passa dall'elettrodo al corpo del soggetto trattato non deve avere frequenze e/o intensità tali da produrre effetti nocivi per la salute. Il valore massimo è stato fissato a 200 micro Ampere.
L'apparecchio deve disporre di controlli per la regolazione dell'energia erogata con valori massimi entro i limiti prescritti dalle Normative.
L'apparecchio utilizza una potenza di rete non superiore a 50 W. La frequenza tipica è 100 Hz, derivante da 50 Hz di rete duplicata dal raddrizzamento di mezza semionda. E' possibile utilizzare frequenze diverse, ricavate da oscillatori statici, in ogni caso la frequenza dovrà essere compresa fra 50 e 400 Hz. Le forme d'onda sono sinusoidali.
I valori di seguito indicati come esempio, si riferiscono a tensione di rete di 230 Vac a 50 Hz.
Corrente assorbita dalla rete: 100 mA – Potenza assorbita dalla rete: 23 W
Il circuito elettrico è costituito da un moltiplicatore di tensione che genera una tensione.

Questa tensione è applicata al condensatore equivalente composto da C1 e C2 che accumula un'energia pari a 0.1 joule.
L'interruttore comandato è tipicamente un SCR che si chiude al doppio della frequenza di rete, quindi 100 Hz.
Quando l'interruttore si chiude scarica l'energia, che si è accumulata nei condensatore, sul primario della bobina di Tesla che, avendo un rapporto spire 1 : 200, causa una sovratensione sul secondario. La scarica capacitiva è di bassissima intensità. La scarica emessa, non è applicata direttamente al soggetto trattato ma è notevolmente attenuata e filtrata dall'ampolla di vetro, dove appunto avviene tale scarica. Si consideri la rigidità dielettrica del vetro che è di 25-100 kV al mm.
La sovratensione è sincrona a 100 Hz ma è costituita da un transitorio d'onda smorzata che parte da un picco di tensione per poi decrescere fino a smorzarsi a zero (durata completa del transitorio circa 3/5 millisecondi).
Essendo nota l'energia trasferita al primario, la tensione al secondario e la ripetizione degli impulsi, si ricava una corrente al secondario di circa 100 micro Ampere (0.1 mA).
Ne risulta che la micro corrente erogata sul soggetto trattato è a regime impulsivo a 100 Hz e ha un valore di picco massimo di 100 micro Ampere con forma d'onda sinusoidale decrescente fino a zero con circa 5 semionde. L'evento ha una durata (per impulso) di circa 3/5 millisecondi.

Considerazioni inerenti le emissioni di luce:
Durante il trattamento, l'elettrodo, composto da ampolla di vetro caricata di gas (ARGON, NEON o altro), assume una colorazione derivante dal gas che permette la scarica elettrica. I Gas contenuti nelle ampolle, hanno il solo scopo di permettere la scarica elettrica, come avviene nelle comuni lampade domestiche, industriali o stradali a fluorescenza a vapori di sodio o di mercurio.
Tipicamente, l'ampolla assume una colorazione bluastra d'intensità molto debole. Le misurazioni effettuate alla massima potenza hanno rilevato valori inferiori a 0.05W. In considerazione delle lunghezze d'onda e dell'esigua potenza luminosa emessa, l'effetto derivante da tale emissione è da considerare nullo, quindi senza alcuna azione positiva o negativa sul corpo umano.

Meccanismo d'azione (applicazione):
Attraverso il manipolo e gli elettrodi a esso applicati, l'azione svolta sulla cute è di riattivazione del microcircolo cutaneo superficiale (per stimolazione) e rimozione delle cellule morte presenti sullo strato corneo, come avviene con altre metodologie di disincrostazione (azione esfoliante).
L'azione svolta è zonale. Insistendo sulla zona circoscritta, si ha una leggerissima iperemia cutanea che favorisce la riattivazione, creando un miglioramento dell'aspetto generale della zona stessa. Il rossore è indice del corretto funzionamento. Normalmente, il rossore scompare in brevissimo tempo.

2) CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO

Cautele d'uso:
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Prima dell'utilizzo togliere collane, orecchini, piercing o altri oggetti metallici.
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare.
Per un uso appropriato si raccomanda di inserire l'elettrodo correttamente nel manipolo e di verificare la buona tenuta nello stesso. La forza d'inserzione dell'elettrodo dovrà essere compresa fra 30 e 50 N.
L'elettrodo, qualora fosse insicuro nella sede, potrebbe sganciarsi e, cadendo, rompersi. Non vi è una correlazione diretta a possibili danni derivanti dallo sganciarsi dell'elettrodo dal manipolo, in ogni caso evitare di utilizzare il sistema se non conforme ai suddetti requisiti. L'elettrodo deve essere inserito e tolto con il dispositivo spento.
Non eseguire trattamenti su persone con pelli molto sensibili, eventualmente ridurre i tempi di applicazione e la potenza di emissione. E' opportuno fare sempre una verifica della tollerabilità del trattamento.
Non applicare sugli indumenti ma direttamente sulla cute.
Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni, in presenza di nei non chiaramente identificati.
Applicare solo su pelle integra.
Non applicare su zone del corpo che contengono impianti metallici (otturazioni, impianti odontoiatrici, protesi ecc.).
Non utilizzare su portatori di pacemaker, pompe insulina, apparati acustici o dispositivi impiantabili attivi.

Modalità di esercizio
Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrità dell'elettrodo in vetro.
Prima e durante il trattamento, non utilizzare sostanze cosmetiche infiammabili.
Regolare opportunamente l'intensità di emissione della micro corrente considerando che, anche alla massima potenza, il soggetto trattato non dovrà avvertire alcun fastidio.
Posizionare l'elettrodo sulla zona che si deve trattare e successivamente attivare l'emissione di micro corrente.
Si raccomanda di eseguire un pre-trattamento per valutare la tollerabilità del soggetto all'applicazione, procedendo come segue:
Applicare il trattamento con una ridotta energia, circa il 30% della massima potenza.
Dopo circa un minuto dall'inizio dell'applicazione verificare lo stato della cute trattata. Non dovrà presentare il minimo arrossamento. In caso contrario sospendere l'applicazione e applicare una crema cosmetica lenitiva. In ogni caso l'arrossamento dovrà risolversi in pochi minuti.
In assenza di arrossamento, aumentare la potenza di erogazione al valore opportuno ed eseguire il trattamento rispettando i tempi massimi consigliati.
I tempi di trattamento sono subordinati all'intensità utilizzata. In ogni caso è opportuno non superare 10 minuti di applicazione per una zona di circa 25 cm x 25 cm, indicativamente equivalenti a tutto il viso. Per trattare collo e decoulte, il tempo massimo di applicazione è sempre di 10 minuti.
Eseguire movimenti lenti e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. Non è necessario premere eccessivamente l'elettrodo sulla cute.
Durante il trattamento, non staccare l'elettrodo dalla cute ma mantenerlo costantemente appoggiato.
Staccando l'elettrodo durante il trattamento si può creare fastidio al soggetto trattato.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002 e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 3

Categoria : DISINCROSTANTE

Elenco apparecchi : Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

----

1) *CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE*

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, dotato di un generatore a corrente continua con tensione massima di 24 Volt. La debole corrente continua viene applicata mediante due elettrodi a contatto del soggetto da trattare. In questo modo si ottiene la detersione dell'epidermide.
Munito di un dispositivo per la regolazione graduale dell'intensità di corrente da 0 a 4 mA con eventuale indicatore di controllo e di un limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti superiori a 4 mA.
Il valore limitato della tensione del generatore di corrente continua e il dispositivo di limitazione dell'intensità di corrente a 4 mA garantisce i limiti di sicurezza verso la persona trattata.
Nel Manuale d'uso deve essere indicato di applicare una intensità di corrente che deve essere non superiore a quella appena percettibile.
In fase costruttiva devono essere rigorosamente rispettati i VALORI DI DISPERSIONE AMMISSIBILE PERMANENTE DI CORRENTE indicati dalle norme tecniche applicabili.
Le densità di corrente per ogni elettrodo non devono superare i 0,1 mA/cmq.

***- Meccanismo d'azione (applicazione)*:**
L'azione disincrostante è ottenuta attraverso il passaggio della debole corrente continua che, investendo le zone da trattare, produce una liquefazione del sebo presente nei pori della pelle e ne facilita così l'azione di pulizia.

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, applicare solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto.
Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il Manuale d'uso e, in particolare, le seguenti avvertenze:
- applicare solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, nei dai contorni irregolari, foruncoli, ecc.;
- non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili elettronicamente attivi;
- non applicare in prossimità di protesi metalliche;
- non applicare alle donne in gravidanza;
- non applicare nella zona addominale alle donne con impiantati dispositivi intra-uterini.

Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete, l'impianto elettrico deve essere conforme alla Legge 46/90.
Regolare l'intensità di corrente erogata ad un valore che non risulti nocivo per la salute del soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti nelle norme elencate al successivo punto 3).

AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma: CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002 e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 4

Categoria : APPARECCHI PER ASPIRAZIONE DI COMEDONI E PULIZIA DEL VISO

Elenco apparecchi : a) Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

b) Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio (a):
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un motore che aziona un'elettropompa collegata ad un tubo flessibile non conduttore di elettricità, ad una cannula in vetro, metallo, materiale plastico o altro materiale idoneo, avente un diametro non superiore ad un centimetro.
L'apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso e di un manometro. La pressione di aspirazione non supera il valore di 80 kPa.

- Descrizione apparecchio (b):
Apparecchio di aspirazione come il precedente al punto (a), avente una cannula in materiale e di forma idonei, che consente il corretto flusso trattante di polveri minerali monouso o fluidi o materiali equivalenti aspirati da apposito serbatoio ed idoneamente convogliati e mirati esclusivamente per la pulizia e levigazione della pelle. La pressione di aspirazione non supera il valore di 80 kPa.

***- Meccanismo d'azione (applicazione)*:**
Attraverso una controllata azione aspirante, esercitata sulla pelle per mezzo di terminali, di varie forme e dimensioni nonché, ove presenti, con specifiche polveri minerali monouso o fluidi o materiali equivalenti, si ottiene la rimozione dei comedoni presenti in loco, la pulizia e la levigatura della pelle.

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Far scorrere la cannula aspirante sulla superficie da trattare, verificando attentamente l'integrità della cannula prima dell'applicazione sul soggetto.
AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma: CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 5

Categoria : DOCCIA FILIFORME ED ATOMIZZATORE

Elenco apparecchi : Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un motore che aziona una pompa, o anche da un dispositivo pressurizzato per ottenere una compressione dell'aria che, attraverso un tubo flessibile, è collegato ad un contenitore con dispositivo per getto filiforme o atomizzato (spray).
In taluni modelli il flusso d'aria può essere arricchito di ossigeno e/o sostanze tonificanti per ridare freschezza, elasticità e vitalità alla pelle.
L'apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso.

- Meccanismo d'azione (applicazione):
Questo apparecchio viene utilizzato per facilitare e favorire l'applicazione uniforme di prodotti cosmetici sulla pelle.
Tale azione avviene per nebulizzazione, polverizzazione o effetto doccia, a pressione non superiore a 100 kPa.

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Dirigere lo spruzzo dell'applicatore sulla superficie da trattare.
Non dirigere lo spruzzo dell'applicatore verso occhi e vie respiratorie.
AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 6

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGI

Elenco apparecchi *(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)* :

a) Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità

b) Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole

c) Rulli elettrici e manuali (anche in versione portatile)

d) Vibratori elettrici oscillanti

e) Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti (non elettrici)

f) Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchi***:
Apparecchi meccanici o dotati di un motore elettrico, destinati ad ottenere un massaggio picchiettante, ruotante, oscillante o vibrante mediante l'utilizzo di particolari applicatori a forma di sfere, rulli, cilindri, piastre o altre forme atte ad eseguire il trattamento, realizzate in legno, plastica, gomma, metallo o altro materiale idoneo.

- ***Meccanismo d'azione (applicazione)***:
Gli apparecchi estetici considerati in questa categoria servono a rendere più facile e meno faticoso per l'operatore il tradizionale massaggio estetico.

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Prima dell'inizio del trattamento, assicurarsi dell'integrità e funzionalità degli apparecchi scelti per il trattamento.
Non usare in soggetti con fragilità capillare, edemi visibili ed ematomi.
AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010
CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificatamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7

Categoria : SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA

Elenco apparecchi *(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)* :

a) Lampade abbronzanti UV-A

b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi Ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Introduzione generale e d*escrizione apparecchi*:
Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); può essere previsto l'utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR).
Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, si è assistito ad un processo evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, b) l'esposizione radiante o dose, per singola seduta e c) l'irradianza massima consentita, che continua anche in ragione della ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici.
Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A e visibile. Il loro impiego nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e scottature. Anche per tale ragione, a partire dagli anni '80 del secolo scorso sono state sostituite da altri tipi di emettitori come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad alogenuri metallici opportunamente filtrate.
Con l'impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati:

a) è stata sostanzialmente eliminata l'emissione di UV-C;
b) è stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioè differenti rapporti fra le intensità della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A che emettono soltanto in quest'ultima regione spettrale.

Attualmente la comunità scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV più adatte a produrre l'abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del sole.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D'USO

Gli apparecchi per l'abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformità alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel "Manuale d'Uso" che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura.
Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell' individuo.
Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l'uso delle apparecchiature per l'abbronzatura artificiale a chiunque.
L'occhio non protetto può sviluppare un'infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. La cataratta può svilupparsi dopo esposizioni ripetute.
E' necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici.
Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni:
- utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti;
- rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l'abbronzatura;
- non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;
- seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade;
- chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti. E' opportuno che chi è particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all'operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante.

E' altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all'esposizione.
L'operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l'apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell'utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV.

Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).
- Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
- Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.
- Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.

Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:

- Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
- Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
- Indossare gli occhialetti protettivi
- Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
- Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
- Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee

L'uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d'uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto
L'utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B.
Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall'esposizione ad UV.
Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.
Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l'acqua.
Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente molto umido.
Non far mai arrossare la pelle.
E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:

- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.

L'utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici.
L'irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m^2.

- Manutenzione dell'apparecchio
Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura.
L'operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza.
Nell'intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l'utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, è opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell'immissione sul mercato.
Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali.

- Indicazioni e consigli per l'uso corretto:
Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull'apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare.
In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall'operatore estetico.
Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l'altro, si consiglia una interruzione di circa un mese.
Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonché la durata minima delle stesse lampade.

- Avvertenze:
Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l'una dall'altra.
Si ricorda che l'esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno è pericolosa.
Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.
L'uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) <u>NORME TECNICHE DA APPLICARE</u> *(anche ai fini dei meccanismi di regolazione)*:

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta -Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009 e relative varianti

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 8

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio azionato da un motore elettrico per generare un flusso d'aria continuo o battente con pressione non superiore a 100 kPa, da dirigere sulle parti da trattare per mezzo di un tubo flessibile collegato con un apposito ugello.
L'eventuale regolazione del flusso può essere determinata mediante variazione della velocità del motore e/o del diametro dell'ugello.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

- Meccanismo d'azione (applicazione):
Attraverso le apposite cannule o coppette di varie forme e dimensioni, si dirige il flusso d'aria continua o battente verso le zone da trattare.
Così facendo e con opportuni movimenti delle cannule in questione, si ottiene un leggero massaggio della pelle.

2) MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Non dirigere il flusso d'aria verso l'occhio, le zone perioculari e verso l'orecchio.
AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 9

Categoria: APPARECCHI PER MASSAGGIO IDRICO

Elenco apparecchi: Apparecchio per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, azionato da un motore elettrico generante un flusso d'aria convogliato attraverso una tubazione verso uno speciale distributore immerso in acqua, provvisto di numerosi fori da cui fuoriescono bollicine d'aria che, a loro volta, producono un massaggio idrico.
L'aria prodotta, eventualmente riscaldata, può essere ionizzata mediante lampade ultraviolette o generatori di ioni. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento.
La concentrazione di ozono prodotta dai dispositivi di ionizzazione del vapore deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI-EN 60335-2-65, con cicli di 50' on e 10' off su di un periodo di funzionamento totale di 8 ore.
L'eventuale regolazione del flusso può essere ottenuta mediante variazione della velocità del motore e/o mediante variazione del diametro dei fori di uscita dell'aria. L'apparecchio può essere munito di un dispositivo di vibrazione azionato dal flusso d'aria.

- Meccanismo d'azione (applicazione):
Le bolle d'aria appositamente prodotte e contenute nell'acqua, a loro volta dirette sulle zone da trattare, al contatto con la pelle producono un "effetto massaggio", definito appunto "massaggio idrico".

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Dopo aver ricoperto d'acqua il distributore d'aria, porre il soggetto da trattare nella posizione tecnicamente idonea.
Collocare il generatore del flusso d'aria in posizione di sicurezza rispetto a possibili ed accidentali cadute del generatore stesso nella vasca con acqua.
AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
Gli apparecchi devono avere un grado di protezione contro l'umidità almeno uguale a IPX4.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 10

Categoria : SCALDACERA PER CERETTE

Elenco apparecchi: : Scaldacera per cerette
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio elettrico idoneo al riscaldamento ed allo scioglimento delle cere cosmetiche per trattamenti di depilazione. Alimentato a corrente di rete e/o a batteria, può essere dotato di termostato di regolazione della temperatura.

2) MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Inserire nello spazio apposito il prodotto cosmetico da riscaldare, sciogliere o fluidificare, sino al raggiungimento del necessario stato per l'utilizzazione.
Verificare attentamente che la temperatura del prodotto trattato non risulti troppo elevata.
Spegnere e scollegare l'apparecchio a fine giornata.
Non riutilizzare la stessa ceretta per più soggetti.
Mantenere pulito lo spazio dove si inserisce il prodotto da riscaldare.
Non applicare in soggetti con segni di insufficienza venosa (varici), capillari fragili, teleangiectasie o irritazioni cutanee.
AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-15 - Class. CEI 61-157 - CT 59/61 - Fascicolo 7011 - Anno 2003 - Edizione Terza+Corr CLC:2006 - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-15/A1 - Class. CEI 61-157;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 8108 - Anno 2006 - CEI EN 60335-2-15/A2 - Class. CEI 61-157;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9973 - Anno 2009 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 11

Categoria : ATTREZZI PER GINNASTICA ESTETICA

Elenco apparecchi : a) Attrezzo per ginnastica estetica
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990) b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare

----

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio (a)***:
Attrezzo in legno, plastica, metallo o altri materiali idonei, per coordinare i movimenti di ginnastica estetica (movimenti tonificanti).
Il movimento dell'attrezzo può essere azionato da un motore mediante corrente di rete, o attraverso dispositivi meccanici e manuali.

- ***Descrizione apparecchio (b)***:
Attrezzatura per la tonificazione muscolare formata da una pedana con motore vibrante sulla quale il soggetto utilizzatore assume la posizione utile per interessare i distretti muscolari da trattare. Una serie di maniglie e specifici appoggi consente al soggetto utilizzatore una sicura e corretta posizione durante tutto l'utilizzo.

2) MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO
Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
Non utilizzare in soggetti affetti da patologie articolari o muscolotendinee.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Per le apparecchiature azionate elettricamente:

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 12

Categoria : ATTREZZATURE PER MANICURE E PEDICURE

Elenco apparecchi : Attrezzature per manicure e pedicure
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE
- ***Descrizione apparecchio***:
Corredo di forbici, lime, sgorbie, frese ed altri apparecchi, anche alimentati a tensione di rete e/o a batteria.

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO
Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
Usare preferibilmente strumenti monouso oppure, dopo l'uso, sterilizzarli prima di riutilizzarli su un altro soggetto.
Impiegare ogni mezzo idoneo per proteggere l'operatore da qualsiasi contaminazione (ad esempio: guanti, occhiali, mascherina, ecc.).
AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Per le apparecchiature azionate elettricamente:

Norma CEI EN 60335-1:2004 (CEI 61-150) Terza Edizione del 01-04-2004 Fascicolo 7286 C — Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali.

VARIANTE
Norma CEI EN 60335-1/A1/A11 del 01-01-2006 Classif. CEI 61-150; V1 Fascicolo 8099

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 13

Categoria : APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI CALORE TOTALE O PARZIALE

Elenco apparecchi *(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)* :

a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale

b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva

c) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza capacitiva

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio (a)***:
Apparecchio elettrico per la generazione di calore, mediante l'utilizzo di lampade, fasce, termocoperte, termofori o altri accessori similari, da applicare su di una parte o su tutto il corpo.
Nelle apparecchiature con generazione di calore mediante lampade a raggi infrarossi, queste devono essere protette con griglie o schermi trasparenti o filtri per evitare contatti accidentali con la persona trattata o con l'operatore.
Tale apparecchio è costituito da strutture in legno, plastica, metallo o tessuto, con opportuni isolamenti termici ed elettrici.
Deve essere dotato di meccanismi di regolazione della temperatura.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.
Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete l'impianto deve essere conforme alla Legge 46/90.
Nel caso di parti applicate a contatto del soggetto da trattare, l'apparecchio deve essere corredato di dispositivo di limitazione della corrente e della corrente dispersa.

- ***Descrizione apparecchio (b)***:
Apparecchio elettrico alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente a radiofrequenza trasmessa al corpo tramite uno o più applicatori.
L'applicatore deve essere dotato di appositi elettrodi conduttivi di forma, superficie e numero variabile che devono essere posti in contatto diretto con il corpo (la resistenza tra il contatto dell'applicatore ed il corpo deve essere molto bassa)
La potenza erogata dall'apparecchiatura deve essere minore o uguale a 25W con una frequenza base compresa tra i 400 ed i 1500 kHz.
Nel caso in cui il sistema sia alimentato dalla rete l'apparecchiatura deve essere dotata di un isolamento di sicurezza tra la rete elettrica e l'uscita del generatore di corrente.

- ***Descrizione apparecchio (c)***:
Apparecchio elettrico alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un generatore di corrente a radiofrequenza trasmessa al corpo tramite uno o più applicatori.
L'applicatore deve essere dotato di appositi elettrodi di forma, superficie e numero variabile i quali sono isolati elettricamente a mezzo di un dielettrico dal corpo.
La potenza erogata dall'apparecchiatura deve essere minore o uguale a 50W con una frequenza base compresa tra i 400 ed i 1500 kHz.
Per garantire una maggiore sicurezza al soggetto trattato, nel caso in cui il sistema sia alimentato dalla rete, l'apparecchiatura deve essere dotata di un isolamento di sicurezza tra la rete elettrica e l'uscita del generatore di corrente.

Per quanto attiene ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, si applicano quelli previsti dalla normativa vigente in Italia per i lavoratori e la popolazione.

- ***Meccanismo d'azione (applicazione)***:
L'azione termica produce una moderata sudorazione ed un aumento della circolazione sottocutanea.

2) MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

- ***Modalità d'uso apparecchio (a)***:
Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
Non utilizzare in soggetti con fragilità capillare o teleangiectasie.
La durata del trattamento non deve superare i 30 minuti.
Nel caso di applicazione con lampade occorre che la persona trattata e l'operatore indossino occhiali di protezione.
Nel Manuale d'uso occorre evidenziare i limiti di esposizione dati dall'ICNRP (2004), recepiti nella Direttiva Europea 2006/25/CE a protezione delle Radiazioni Ottiche in ambito lavorativo.

- ***Modalità d'uso apparecchio (b)***:
Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Non utilizzare in soggetti con stimolatore cardiaco o un defibrillatore interno.
Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute e ridurre le emissioni, utilizzare un liquido/gel/crema conduttore.
Le parti che vengono a contatto con la pelle devono essere pulite tra un trattamento e l'altro usando i metodi di normale pulizia riportati nel manuale utente fornito dal costruttore.

- ***Modalità d'uso apparecchio (c)***:
Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
Non utilizzare in soggetti con stimolatore cardiaco o defibrillatore interno.
Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute e ridurre le emissioni, utilizzare un liquido/gel/crema conduttore.
Le parti che vengono a contatto con la pelle devono essere pulite tra un trattamento e l'altro usando i metodi di normale pulizia riportati nel manuale utente fornito dal costruttore.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Per i soli apparecchi di cui al punto a)

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-17 - Class. CEI 61-216 - CT 59/61 - Fascicolo 7160 - Anno 2003 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per coperte, termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti + VARIANTI: CEI EN 60335-2-17/A1 - Class. CEI 61-216;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 8694 - Anno 2007 - CEI EN 60335-2-17/A2 - Class. CEI 61-216;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10037 - Anno 2009 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009 e relative varianti e relative varianti

Per gli apparecchi di cui ai punti b) e c)

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-2-3 - Class. CEI 62-14 - CT 62 - Fascicolo 3635 R - Anno 1998 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte + VARIANTE: CEI EN 60601-2-3/A1 - Class. CEI 62-14;V1 - CT 62 - Fascicolo 5227 - Anno 1999 e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 14

Categoria	:	APPARECCHI PER MASSAGGIO ASPIRANTE CON ASPIRAZIONE NON SUPERIORE A 80 kPa
Elenco apparecchi: *(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)*	:	Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

----

1) <u>CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE</u>

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio composto da un motore, che aziona un generatore aspirante, o da un'elettropompa, non superiore a 80 kPa, con dispositivo per ottenere un'aspirazione costante e/o ritmata.
L'apparecchio è dotato di dispositivi di regolazione ed eventuale manometro.
Tubi flessibili consentono il collegamento delle coppe di varie misure con il corpo dell'apparecchio.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

- ***Meccanismo d'azione (applicazione)***:
L'applicazione dell'azione aspirante continua o battente, attraverso le coppe di varie forme e dimensioni, produce un benefico effetto drenante e tonificante nei tessuti sottocutanei.
L'operatore realizza l'azione aspirante facendo scorrere le coppe lungo le linee di massaggio dalla periferia verso il centro del corpo.
In alternativa l'operatore può ottenere un'azione ritmica agendo sulle coppe in posizione fissa, senza farle scorrere.

2) <u>MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO</u>

Dopo aver opportunamente collegato le coppe dell'apparecchio, posizionarle sulle superfici da trattare.
Le coppe possono essere utilizzate fisse o in movimento, con aspirazione costante o ritmata.
Prima dell'applicazione, verificare l'integrità delle coppe ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni circa l'azione aspirante, secondo le parti da trattare, fornite dal costruttore.
Non utilizzare in soggetti con fragilità capillare o teleangiectasie.
<u>AVVERTENZE</u>
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) <u>NORME TECNICHE DA APPLICARE</u> *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - e relative varianti CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 15

Categoria : APPARECCHI PER IONOFORESI ESTETICA

Elenco apparecchi : Apparecchio per ionoforesi estetica con intensità massima
(come da Allegato alla sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, composto da un generatore di corrente continua a bassa tensione.
Il trattamento consiste nell'applicazione di tale corrente, a bassa intensità, alla persona, mediante placche in metallo o elettrodi in gomma, in plastica o in altro materiale con buona conducibilità elettrica, nell'applicazione sulla pelle deve essere interposto uno speciale materiale spugnoso o similare imbevuto con il prodotto cosmetico da applicare .
Corredato di strumenti di regolazione e di controllo e di un limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti di intensità tali da poter essere nocive per la salute del soggetto trattato.
Il valore limitato della tensione del generatore di corrente continua ed il dispositivo di limitazione dell'intensità di corrente assicurano i limiti di sicurezza verso la persona trattata.
Nel Manuale d'uso deve essere indicato all'estetista di applicare una intensità di corrente che deve essere non superiore a quella appena percettibile.

- Meccanismo d'azione (applicazione):
Con questo apparecchio si esegue un trattamento estetico che permette un più rapido assorbimento del prodotto cosmetico applicato.
Si tratta quindi di un metodo complementare al massaggio manuale per applicare le sostanze cosmetiche sulla pelle.
I prodotti utilizzati non devono contenere principi con attività farmacologica.

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO
Oltre alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, applicare solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto.
Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il Manuale d'uso e, in particolare, le seguenti avvertenze:
- applicare solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, nei dai contorni irregolari, foruncoli, ecc.;
- non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili elettronicamente attivi;
- non applicare in prossimità di protesi metalliche;
- non applicare alle donne in gravidanza;
- non applicare nella zona addominale alle donne con impiantati dispositivi intra-uterini;
- inumidire i materiali spugnosi interposti;
- collegare le placche ai cavi dell'apparecchio ed interporre il materiale spugnoso tra queste e le zone da trattare.
- applicare le placche sulle parti da trattare;
- regolare lentamente l'intensità di ogni canale di uscita ad un valore leggermente superiore alla soglia di sensibilità;
- assicurarsi che le placche siano adeguatamente distanziate fra loro;
- accertarsi dell'integrità del materiale spugnoso interposto;
- regolare l'intensità di corrente erogata ad un valore che non risulti nocivo per la salute del soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti nelle norme elencate al successivo punto 3).

AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma: CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002 e relative varianti VARIANTE CEI EN 60601-2-10/A1 del 01.11.2002 Classif. CEI 62-24; V1 Fascicolo 6723
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).
Nel considerare le prescrizioni particolari di Compatibilità Elettromagnetica, presenti in tali norme, si ricorda che queste prescrizioni si ricollegano alla Norma CEI EN 60601-1-2:2003+A1:2006 - Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni e prove (IEC 60601-1-2:2001+A1:2004).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 16

Categoria	:	DEPILATORI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Elenco apparecchi *(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)*	:	a) Elettrodepilatore ad ago b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente (a sonda) c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione

----

1) <u>CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE</u>

- ***Descrizione generica apparecchi (a + b):***
Apparecchio munito di un generatore di corrente oscillante, di potenza limitata, eventualmente miscelata con una debole corrente continua.
L'erogazione avviene per mezzo di un manipolo in materiali isolanti, sul quale si inserisce un sottile elettrodo metallico puntiforme, oppure attraverso una pinzetta o attraverso altro elettrodo idoneo.
Può essere corredato da un timer per l'erogazione automatica della corrente per un tempo predeterminato.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.
Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete l'impianto elettrico deve essere conforme alla Legge 46/90.
La potenza nominale di uscita non deve essere superiore a 50W.

- Descrizione peculiarità Elettrodepilatore ad ago (a):
Questo apparecchio utilizza corrente con frequenza inferiore a 30 MHz.
In taluni apparecchi si miscela con queste frequenze corrente continua (metodo definito "Blend") per ottenere, oltre all'effetto di termolisi, anche quello di elettrolisi.
Vi sono apparecchi in cui la corrente, per l'effetto di termolisi, è generata in tempi ultrarapidi (millesimi di secondo) per velocizzare l'intervento sul singolo pelo e facilitare così il trattamento stesso.

- Descrizione peculiarità Elettrodepilatore a pinza o a sonda (b):
Questo tipo di apparecchio utilizza corrente con frequenza inferiore a 30 MHz.

- Descrizione peculiarità Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione (c):
Apparecchio a luce pulsata , progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico opportunamente depotenziato per effettuare esclusivamente i trattamenti di depilazione.
Affinché il trattamento risulti efficace e sicuro, nel caso in cui il sistema sia dotato di un metodo di raffreddamento della pelle con temperatura dell'epidermide a 10°C (eventualmente integrato nel sistema), la densità di energia non deve superare i 26 J/cm^2 , le lunghezze d'onda emesse devono essere comprese nell'intervallo fra 600 e 1100 nanometri, , le durate di impulso fra 2 e 50ms, l'area di trattamento deve essere maggiore di 5 cm^2.
Nel caso in cui l'apparecchio non contempli un sistema di raffreddamento della pelle, fatti salvi gli altri parametri, la densità di energia massima ammessa deve essere 13 J/cm2 .
Gli strumenti devono avere un sistema che limita intrinsecamente l'emissione massima ai livelli sopra indicati e dovrebbero avere un misuratore di potenza emessa. Il sistema non deve essere manomissibile.
L'operatore deve essere informato circa il tipo di filtro ottico posto sul manipolo.
Il costruttore deve garantire la ripetibilità dei filtri dati in dotazione e garantire che l'utilizzatore abbia consapevolezza della differente reazione della pelle in funzione del tipo di filtro adottato.
L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica.

- Meccanismo d'azione (a + b):
L'azione depilante sia del tipo a) sia del tipo b) si manifesta direttamente sul pelo.

- Meccanismo d'azione (c):
L'interazione luce pulsata-bulbo pilifero è essenzialmente termica. Il processo, noto come "fototermolisi selettiva", richiede un certo numero di sedute (tipicamente all'incirca 10).
Le sedute devono essere intervallate a distanza di circa un mese l'una dall'altra.
Opportune tabelle messe a disposizione dal costruttore spiegano come ottimizzare i risultati in funzione di parametri quali:
a) il colore del pelo;
b) la parte del corpo da trattare;
c) la "fase" di crescita in cui il pelo si trova al momento del trattamento;
d) il fototipo del soggetto da trattare;
e) lo spessore del pelo (fine – medio – grosso).

2) MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

- (a + b):
Inserire l'elettrodo nell'apposito manipolo e successivamente applicarlo lungo il canale follicolare, o farlo scorrere sulla zona da trattare, oppure afferrare il pelo con la pinzetta.
Intervenire sul comando manuale o a pedale, dopo di che asportare il pelo trattato.
Preparare igienicamente la zona da trattare ed assicurarsi dell'integrità funzionale dell'elettrodo da utilizzare.
Regolare l'intensità della corrente secondo le istruzioni impartite dal fabbricante.
Utilizzare esclusivamente aghi monouso.

- (c):
Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione - - sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti "tecnici" dei trattamenti stessi.
Preparare igienicamente la zona da trattare e procedere ad una rasatura preventiva (quest'ultima preferibilmente il giorno precedente l'applicazione del trattamento).
Attivare , se previsto , il sistema di raffreddamento della pelle, che si può sviluppare sia attraverso il contatto di una parete fredda, sia utilizzando aria, sia mediante un opportuno strato di gel freddo o prodotto equivalente.
Appoggiare il manipolo sulle zone della pelle che si desidera depilare e quindi emettere un impulso luminoso di test premendo l'apposito comando a pedale e/o a pulsante.
Attendere minimo 30 minuti per osservare la reazione della pelle e determinare la densità di energia ottimale in funzione dei parametri a)… e) elencati sopra.
Effettuare tutto il trattamento avendo cura di evitare la sovrapposizione di due o più impulsi consecutivi sulla stessa area di trattamento.
Durante tutto il trattamento evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi.
Per il soggetto da trattare e per l'operatore è fatto obbligo di proteggere gli occhi con opportuni occhiali protettivi sistemi equivalenti (tamponi).
La parte del manipolo che entra in contatto con la pelle deve poter essere sostituibile (sistema monouso) e/o pulibile con i mezzi indicati nel manuale utente fornito dal costruttore.
Seguire comunque scrupolosamente tutte le indicazioni, le avvertenze e le cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante, ove sono evidenziate altresì tutte le precauzioni a cura dell'operatore estetico.

AVVERTENZE
Si raccomanda un'attenta sterilizzazione di elettrodi, pinzette o altra attrezzatura epilante che va a contatto con il soggetto da trattare.
Si raccomanda, ove possibile, l'uso di elettrodi epilanti sterilizzati monouso.
L'uso delle apparecchiature per la depilazione deve essere riservato a personale con qualifica professionale e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute.
Non utilizzare su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60601-2-2 - Class. CEI 62-11 - CT 62 - Fascicolo 9262 - Anno 2008 - Edizione Quarta - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza e relative
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica)

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-1-1 - Class. CEI 62-51 - CT 62 - Fascicolo 6924 C - Anno 2003 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza - Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti VARIANTE Norma CEI EN 60335-1/A1/A11 del 01-01-2006 Classif. CEI 61-150; V1 Fascicolo 8099
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 17

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGI SUBACQUEI

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggi subacquei
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchiatura alimentata a corrente di rete provvista di un'elettropompa per provocare una circolazione forzata di acqua ed aria che fuoriesce da ugelli fissi od orientabili, oppure da lance che l'operatore manovra manualmente.
Tale apparecchiatura può essere montata in mobile e/o incorporata in vasche di misure diverse per trattamenti parziali o su tutto il corpo.

- ***Meccanismo d'azione (applicazione)***:
Si tratta prevalentemente di apparecchiature in forma di vasca dotata, sulle parti interne e a pavimento, di speciali ugelli dai quali fuoriescono getti d'acqua miscelati con aria.
Tali getti raggiungono la pelle del soggetto trattato immerso, producendo così un'azione di massaggio cutaneo.
Esistono alcune apparecchiature nelle quali acqua ed aria vengono dirette sulle zone interessate a mezzo di una speciale "lancia idrica" direzionata dall'operatore estetico (in questa apparecchiatura la "lancia idrica" con la quale si direziona il flusso d'acqua necessario, è un accessorio dell'apparecchiatura).

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Riempire la vasca con acqua a temperatura idonea.
Mettere in funzione l'apparecchiatura e regolare la direzione e l'intensità dei getti secondo il trattamento che si desidera effettuare.
Non dirigere il getto della lancia idrica verso occhi, orecchie e vie respiratorie.
I prodotti devono avere un grado di protezione contro l'umidità almeno uguale a IP X5.
AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma: CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 - CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti Norma CEI EN 60335-1/A1/A11 del 01-01-2006 Classif. CEI 61-150; V1 Fascicolo 8099

Norma CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 18

Categoria : APPARECCHI PER PRESSO-MASSAGGIO

Elenco apparecchi: : Apparecchio per presso-massaggio
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) __CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE__

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio azionato da un'elettropompa che immette aria in cuscinetti di varie forme e dimensioni che, a loro volta, vengono applicati liberi o inseriti in appositi contenitori di tessuto, plastica o altro materiale idoneo.
La regolazione della pressione di massaggio viene effettuata con appositi dispositivi e controllata da uno strumento di misura e da un dispositivo di sicurezza.
L'apparecchio è dotato, inoltre, di dispositivi di regolazione della durata dell'emissione di pressione, della pausa, nonché di un'eventuale sequenza di programma sui diversi cuscinetti.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

- Meccanismo d'azione (applicazione):
Tale apparecchio produce un trattamento di presso-massaggio.

2) __MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO__

I cuscinetti vengono applicati sulle parti da trattare, per effettuare un massaggio con pressione alternata, sequenziale, od altro sostitutivo del massaggio manuale.
Rispettare i tempi, le pressioni e le frequenze di trattamento secondo le indicazioni fornite nei manuali del fabbricante.
Non usare in soggetti con fragilità capillare, ipertensione arteriosa o cardiopatie.
AVVERTENZE
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) __NORME TECNICHE DA APPLICARE__ anche ai fini dei meccanismi di regolazione

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e successive varianti.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 19

Categoria: ELETTROSTIMOLATORE AD IMPULSI

Elenco apparecchi: ELETTROSTIMOLATORE AD IMPULSI
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- Descrizione apparecchio:
Apparecchio generatore di un flusso di corrente ad impulsi con forma d'onda e frequenza variabili, applicato sulle zone da trattare mediante elettrodi di diverse forme e diversi materiali.
Gli elettrodi mobili, sono tipicamente metallici a forma sferica ma non necessariamente.
Gli elettrodi fissi, possono essere metallici con interposte spugnette bagnate, oppure in gomma conduttiva o con gel o pasta conduttiva.
Le forme degli elettrodi possono essere quadrate, rettangolari, tonde, di varie misure.
La corrente erogata è di debole entità e con frequenze variabili, a seconda dei modelli, fra 0.1 Hz e 100 kHz, di varie forme d'onda, simmetriche o asimmetriche.
L'apparecchio può disporre di regolazione di intensità della corrente applicata, della regolazione delle frequenze, di regolazione del tempo di azione e pausa, nonché della commutazione di polarità.
Può disporre di uno strumento di controllo dell'intensità.
Deve essere dotato di un dispositivo limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti di intensità tale da poter essere nocive per la salute.
La densità di corrente per ogni elettrodo non deve superare 1,5 mA/cmq (valore efficace).
L'attivazione dell'erogazione iniziale, dovrà essere possibile solo con intensità uguale a zero.
I valori di energia successivamente incrementati dopo l'attivazione, disattivando l'erogazione, dovranno automaticamente scendere a zero.
Apparecchio è alimentato a corrente di rete e/o a batteria.
Il costruttore deve fornire indicazioni affinché la collocazione degli elettrodi non consenta che la corrente erogata interessi l'area cardiaca e l'apparato riproduttivo.

Meccanismo d'azione (applicazione):
Il principio fisico dell'elettrostimolazione ad impulsi, è basato sulle correnti eccitomotorie di bassa o media frequenza applicate agli elettrodi, i quali, stimolano la contrazione e decontrazione del muscolo interessato. Inoltre, l'effetto "pompa" che si ottiene dal movimento muscolare, favorisce il linfodrenaggio della parte interessata al trattamento.
Con questo apparecchio si possono eseguire trattamenti di elettrostimolazione ad impulsi che agiscono sulle fasce muscolari, producendo positivi effetti riarmonizzanti e tonificanti sul viso e sul corpo.
La stimolazione muscolare permette il rassodamento in zone mirate, migliorando la tonicità cutanea e sottocutanea.
Per favorire l'azione tonificante può essere usato in abbinamento a specifici prodotti che non contengano principi con attività farmacologica**,** dei quali favorisce il più rapido assorbimento.

2) CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO

Cautele d'uso:
Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare.

Non trattare:
portatori di impianti attivi come: Pace-maker, pompa insulina o altri;
portatori di protesi articolari metalliche;
soggetti con processi flogistici in atto, con lesioni cutanee, con neoplasie;
donne in stato di gravidanza.
Non trattare soggetti con pelle sensibile, eventualmente limitarsi a potenze di erogazione molto basse.
Applicare solo su pelle integra.

Modalità di esercizio:
Pulire accuratamente la parte che si deve trattare. E' opportuno sia ben sgrassata, in caso contrario gli elettrodi, fissi o mobili, trasferiranno l'energia in modo incostante e spesso fastidioso.
Collegare gli elettrodi all'apparecchio con gli appositi cavi rispettando le indicazioni riportate nel manuale d'uso.
Gli elettrodi devono essere posizionati (fissi) o fatti scorrere (mobili) sulle zone da trattare.
Rispettare le polarità e le zone di applicazione degli elettrodi fissi come riportato sui manuali d'uso.

Gli elettrodi mobili, devono essere mossi in modo lento e costante, uniformemente sulla zona interessata.
Il tempo di applicazione varia in funzione del trattamento da effettuare ed è, di norma variabile tra 15 e 60 minuti.
L'attivazione non deve essere possibile se le uscite non sono programmate per valori diversi da zero.
E'consigliabile procedere alla regolazione di intensità di corrente erogata, azionando lentamente i relativi comandi, avendo cura di operare con valori appena percettibili dal soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti dalla Norma CEI 62-24-1997 richiamata al capitolo 3). Dove possibile, l'incremento di intensità deve essere automaticamente graduale.
Il soggetto trattato non dovrà avvertire fastidio, in caso contrario diminuire l'intensità di erogazione.
Disattivando l'erogazione, l'intensità programmata si riporterà automaticamente a zero.
Controllare sempre il buono stato degli elettrodi e seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale d'uso.
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale d'uso.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002 e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 20

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio ad aria con pressione superiore ad 100 kPa
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione apparecchio***:
Apparecchio azionato da un motore elettrico per generare un flusso d'aria con pressione non superiore a 400 kPa da dirigere sulle parti da trattare mediante un ugello collegato attraverso un tubo flessibile.
L'eventuale regolazione del flusso può essere ottenuta mediante variazione della velocità del motore e/o del diametro dell'ugello.
Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

***- Meccanismo d'azione (applicazione)*:**
Con l'apposito terminale di varie dimensioni, si applica alle zone interessate il flusso d'aria con direzione radente.
Tale flusso produce una leggera pressione sulla pelle che, opportunamente e ritmicamente indirizzata dall'operatore estetico, consente di ottenere un'azione di massaggio coadiuvante o alternativo a quello effettuato manualmente.

2) MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Apparecchio destinato specificatamente per trattamenti al corpo, escludendo
viso e parti delicate.
Prestare la massima attenzione alla direzione del flusso d'aria.
AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60335-1 – Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430 C - Anno 2008 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza -Parte 1: Norme generali + VARIANTI: CEI EN 60335-1/A13 - Class. CEI 61-150;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9943 - Anno 2009 -e relative varianti: CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10419 - Anno 2010 e relative varianti CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V4 - CT 59/61 - Fascicolo 10418 - Anno 2010 e relative varianti CEI EN 60335-1/EC - Class. CEI 61-150;V3 - CT 59/61 - Fascicolo 10679 - Anno 2010 e relative varianti

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citata.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21a

Categoria: SOFT LASER PER TRATTAMENTI RILASSANTI E TONIFICANTI DELLA CUTE – FOTOSTIMOLANTE DELLE AREE RIFLESSOGENE DEI PIEDI E DELLE MANI

Elenco apparecchi *(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)* Laser estetico

----

*1) **CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE***

- ***Descrizione dell'apparecchio***:
Laser delicato per trattamenti estetici a scopo rilassante, rassodante, tonificante per la cute e fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani.
Apparecchi costituiti da uno o più generatori di luce monocromatica coerente e di lunghezza d'onda compresa fra i 760 nanometri (nm) e i 1200 nanometri (nm), infrarosso vicino, non focalizzato e non manomissibile e con una densità massima di 10 millesimi di Watt per centimetro quadrato (mW/cmq).
Non sono assolutamente ammesse per tali applicazioni apparecchiature laser di classe 3B o di classe 4.
Il tempo massimo di applicazione a trattamento può raggiungere i 1200 (milleduecento) secondi.

- ***Meccanismo d'azione***:
Il laser o i laser estetici agiscono sulla cute con diversi meccanismi; secondo la lunghezza d'onda possono: tonificare, rassodare o fotostimolare particolari aree del corpo quali piedi o mani, oppure possono favorire l'assorbimento o la distribuzione dei vari prodotti applicati che non contengano principi con attività farmacologica.

*2) **MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO***

A. Passare il getto di luce monocromatica sulle parti da trattare; questa applicazione può essere effettuata manualmente o con una scansione automatica.
Ogni trattamento può durare al massimo 1200 (milleduecento) secondi.
Vanno protetti gli occhi sia dell'operatrice sia della persona trattata con occhiali adeguati al tipo di luce e forniti dal fabbricante dell'apparecchiatura.
Il raggio o i raggi non vanno diretti su superfici riflettenti o su altre persone presenti.
B. Vanno seguite le istruzioni del manuale ed il personale deve aver ricevuto un'adeguata formazione circa le possibili applicazioni coerentemente ai contenuti del "Manuale per l'uso" fornito dal costruttore. Particolare attenzione deve essere prestata per le classi 3R, trattandosi di lunghezze d'onda al di fuori del visibile.
C. E' preferibile che l'emissione laser avvenga dopo l'attivazione di un doppio comando.
D. E' responsabilità di chi detiene la titolarità dell'attività di estetista:
   - mantenere il controllo della sicurezza;
   - fornire addestramento ad eventuale altro personale che collabora con l'utilizzatore;
   - fornire informazioni specifiche a coloro che ricevono il trattamento estetico con il laser.
E. Controlli, informazioni, addestramento specifici sono da richiedere al costruttore-fornitore, che può integrare ciò che esiste nel manuale tecnico-applicativo.
F. Chi utilizza un'apparecchiatura laser deve conoscere il significato:
   - dei vari tipi dei simboli di classi laser;
   - delle varie etichette di avvertimento e di sicurezza;
   - dei rischi per gli occhi o per la pelle se usata in modo non corretto;
   - delle differenze tra i vari tipi e categorie di laser, in modo che non si generino confusioni con laser di altro tipo o per altri trattamenti;
   - di efficacia delle protezioni oculari.

*3) **NORME TECNICHE DA APPLICARE** anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Fascicolo 9891 - Anno 2009 - Edizione Quinta+EC1 - Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Il laser o i laser estetici agiscono sulla cute con diversi meccanismi; secondo la lunghezza d'onda possono: tonificare, rassodare o fotostimolare particolari aree del corpo quali piedi o mani, oppure possono favorire l'assorbimento o la distribuzione dei vari prodotti applicati che non contengano principi con attività farmacologica.

Si fa riferimento a tali norme esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione degli apparecchi in quanto la destinazione d'uso non è medica.

Nel considerare le prescrizioni particolari di Compatibilità Elettromagnetica, presenti in tali norme, si ricorda che queste prescrizioni si ricollegano alla Norma CEI EN 60601-1-2:2003+A1:2006 - Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni e prove.(IEC 60601-1-2:2001+A1:2004).

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21b

Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE

Elenco apparecchi: LASER PER DEPILAZIONE ESTETICA
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE

- ***Descrizione dell'apparecchio***:
Apparecchio laser impulsato, progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico e opportunamente defocalizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione.
Affinché il trattamento risulti efficace e sicuro, lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densità di energia non deve superare i 40 J/cm^2, la durata di impulso laser massima T=300 millisecondi e la lunghezza d'onda deve essere compresa nell'intervallo fra 800 e 1200 nanometri.
Gli strumenti devono avere un misuratore di potenza a bordo ed eventualmente un sistema di controllo della distanza e dell'area da trattare.
Il manipolo che garantisce la defocalizzazione non deve essere rimovibile da parte dell'operatore e garantire la non dispersione della radiazione al di fuori della zona da trattare.
L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica.

Sarebbe opportuno che l'apparecchio fosse dotato di:
a) dispositivi di sicurezza come sensori a contatto o di prossimità che impediscano l'emissione quando il manipolo non è a contatto con la pelle;
b) un misuratore di energia che controlli il livello di emissione dell'apparecchio all'uscita della fibra ottica/ manipolo;
c) eventuali mezzi di protezione che racchiudano l'emissione nell'area di trattamento per impedire emissioni laterali o riflessioni del target.

- ***Meccanismo d'azione***:
L'interazione laser-bulbo pilifero è essenzialmente termica. Il processo, noto come "fototermolisi selettiva", richiede un certo numero di sedute (tipicamente all'incirca 10).
Le sedute devono essere intervallate a distanza di circa un mese l'una dall'altra.
Opportune tabelle messe a disposizione dal costruttore spiegano come ottimizzare i risultati in funzione di parametri quali:
a) il colore del pelo;
b) la parte del corpo da trattare;
c) la "fase" di crescita in cui il pelo si trova al momento del trattamento;
d) il fototipo del soggetto da trattare;
e) lo spessore del pelo (fine – medio – grosso).

2) MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti "tecnici" dei trattamenti stessi**.**
Prima di effettuare il trattamento pulire accuratamente la pelle e radere i peli.
Impostare la macchina con i parametri suggeriti dal costruttore in funzione di quanto elencato ai punti a), b), c), d) ed e) indicati nel precedente capitolo.
Utilizzare un sistema di raffreddamento della cute, che si può sviluppare attraverso il contatto di una parete fredda, sia utilizzando aria e/o spray criogeno, sia mediante un opportuno strato di gel freddo o prodotto equivalente.
E' preferibile che l'emissione avvenga dopo l'attivazione di un doppio comando manuale o a pedale.
E' responsabilità di chi detiene la titolarità dell'attività di estetista:
- mantenere controlli di sicurezza (specifici per l'apparecchiatura laser)
- fornire addestramento ad eventuale altro personale che utilizza (e collabora all'utilizzo) l'apparecchiatura laser
- fornire informazioni (specifiche per l'apparecchiatura laser) a coloro che ricevono il trattamento estetico e ad ogni altro visitatore.

Controlli, informazioni e modalità di addestramento specifici per l'apparecchiatura laser dipendono dalla classe del laser e sono da richiedere direttamente al costruttore-fornitore dell'apparecchiatura laser, soprattutto se non esplicitate in modo chiaro nel manuale d'uso.
Chi utilizza un'apparecchiatura laser deve conoscere il significato:
- delle classi laser;
- dell'intero contenuto delle etichette di avvertimento dell'apparecchiatura laser;
- dei rischi all'occhio e alla pelle dei diversi tipi di laser;
- delle possibili interazioni del laser con oggetti nell'ambiente circostante;
- di efficacia delle protezioni oculari.

AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, e comunque prima di iniziare il trattamento, proteggere gli occhi con appositi occhiali.
Non dirigere il raggio sugli occhi del soggetto trattato, dell'operatore e di altre persone eventualmente presenti nella sala dove il laser è in uso, ovvero su superfici riflettenti.
L'apparecchiatura è esclusivamente riservata all'uso professionale e deve essere direttamente utilizzata dall'operatore estetico.

Ogni apparecchio è dotato di uno specifico manuale completo per l'uso, che comprende sia le fasi tecniche del trattamento sia le avvertenze specifiche e le cautele per l'uso per ogni singola parte dell'apparecchio, nonché i riferimenti alle norme in materia di locali destinati agli apparecchi stessi.

Nel manuale d'uso e nelle aree di utilizzo delle apparecchiature deve essere posizionato in un luogo visibile un cartello con precise indicazioni relative al particolare danno biologico indotto (depilazione permanente).

3) NORME TECNICHE DA APPLICARE *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Direttiva 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

Norma CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Fascicolo 9891 - Anno 2009 - Edizione Quinta+EC1 - Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti e relative varianti
(Si fa riferimento a questa Norma esclusivamente ai fini delle caratteristiche costruttive e dei meccanismi di regolazione, in quanto la destinazione d'uso non è medica).

Norma CEI 62-39 - Class. CEI 62-39 - CT 62 - Fascicolo 3639 R - Anno 1998 - Edizione Prima - Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza e relative varianti

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 22

Categoria : SAUNE E BAGNO DI VAPORE

Elenco apparecchi : Saune
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

---

1) *CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE*

- ***Descrizione apparecchio***:
SAUNE: cabine in legno o altro materiale idoneo, con porta che si apre verso l'esterno con apertura di sicurezza e con generatore elettrico di calore o a vapore.
Le cabine possono essere di misure diverse, per una o più persone.
BAGNO DI VAPORE: apparecchiature idoneamente costruite che producono calore e/o vapore per il trattamento parziale o totale per il servizio di "bagno turco",
La temperatura di funzionamento è controllata da un regolatore di potenza e/o da un termostato regolabile, secondo i modelli.
L'apparecchio può essere corredato da termometro, igrometro, clessidra, umidificatore e campanello di chiamata dell'operatore.
Alimentato a corrente di rete.

2) *MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO*

Mettere in funzione il generatore di calore prima dell'inizio del trattamento fino a raggiungere la temperatura desiderata.
Il soggetto da trattare può prendere posto in posizione seduta o sdraiata per un periodo compreso fra 10 e 30 minuti.
Far seguire un periodo di relax di 10-15 minuti.
Prima del trattamento assicurarsi che il soggetto da trattare sia privo di oggetti metallici ornamentali.
Affiggere sulla cabina un cartello con la scritta:

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'UTILIZZATORE
Per accedere alla sauna è necessario essere in buone condizioni di salute.
E' buona norma sentire il parere del medico prima dell'uso.

L'operatore deve essere addestrato al primo soccorso per eventuali emergenze.
L'operatore deve tenere costantemente sotto controllo il soggetto trattato.
AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

3) *NORME TECNICHE DA APPLICARE* *anche ai fini dei meccanismi di regolazione*

Norma: CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010 e relative varianti

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista» e successive modificazioni ed integrazioni, di cui si riportano i citati articoli 1 e 3, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1990, n. 4:

«Art. 1. — 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.».

«Art. 3. — 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla presente lettera *c)* deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b)*.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6.».

— Si riporta l'art. 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990:

«Art. 10. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— La legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comunità europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni ed integrazioni, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1977, n. 298.

— La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 077 del 26 marzo 1973.

— La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla codificazione e conseguente abrogazione della sopracitata direttiva 73/23/CEE, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 dicembre 2006, n. L 374/10 IT.

— Si riportano gli articoli da 102 a 112 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo):

«Art. 102 *(Finalità e campo di applicazione)*. — 1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all'art. 103, comma 1, lettera *a)*. Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'àmbito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'art. 103, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e gli articoli 104 e 105.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 103 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera *a)*;

c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

Art. 104 *(Obblighi del produttore e del distributore)*. — 1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'art. 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera *b)*, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'art. 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. 105 *(Presunzione e valutazione di sicurezza)*. — 1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee a norma dell'art. 4 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 106 *(Procedure di consultazione e coordinamento)*. — 1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'art. 107, provvedono, nell'àmbito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro dello sviluppo economico; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'àmbito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

Art. 107 *(Controlli)*. — 1. Le amministrazioni di cui all'art. 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'art. 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da *b)* a *f)*, tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)*, tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'àmbito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'art. 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

Art. 108 *(Disposizioni procedurali)*. — 1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 107 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

3-*bis*. La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

Art. 109 *(Sorveglianza del mercato)*. — 1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all'art. 106, anche indipendentemente dalla Conferenza di servizi, assicurano:

a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all'art. 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di Conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 110 *(Notificazione e scambio di informazioni)*. — 1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'art. 107, commi 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'art. 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'àmbito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

Art. 111 *(Responsabilità del produttore)*. — 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Art. 112 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107, comma 2, lettera *e)*, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 107, comma 2, lettere *b)*, numeri 1) e 2), *c)* e *d)*, numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 107, comma 2, lettera *a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'art. 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.».

— Si riporta l'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001):

«Art. 7 *(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».

— La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 11/4 IT del 15 gennaio 2002.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario.

— La direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 390/24 IT del 31 dicembre 2004.

— La direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 139 del 23 maggio 1989.

— Si riporta l'art. 4, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 4 *(Consiglio superiore di sanità)*. — 1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni:

a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;».

— La direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 204 del 21 luglio 1998.

— La sopracitata direttiva 98/48/CE, è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 217 del 5 agosto 1998.

Nota agli articoli 1 e 3:

— Per i riferimenti alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990, vedere nelle note alle premesse.

11G0151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2011.

Corso legale,contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da euro 50 della Serie «Fauna nell'arte», versione proof - millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del CIPE del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 54444 del 24 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 50 della serie «Fauna nell'Arte», millesimo 2011, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da euro 50, della serie «Fauna nell'Arte», millesimo 2011, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore generale del Tesoro n. 54444 del 24 giugno 2011, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 18 luglio 2011.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 50, della serie «Fauna nell'Arte», millesimo 2011, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 1.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 18 gennaio 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria n. 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento Internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma, agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità, con l'opzione per ulteriori 100 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità euro 680,00;

da 101 a 200 unità euro 666,40.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento,

nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

p. *Il Direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A09568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visti gli artt. 1, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, in particolare, gli artt. 44, 46, 49;

Visto il decreto direttoriale n. 325 del 13 novembre 2007 della Direzione provinciale del lavoro di Napoli, per la ricostituzione del Comitato provinciale INPS e relative Commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Vista la nota del 30 maggio 2011 prot. 28184, confermata per raccomandata, con la quale la Confcommercio - Provincia di Napoli già Associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCOM) ha designato il sig. Cordaro Vincenzo in sostituzione del sig. Fieno Nicola, quale componente della terza commissione speciale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 325 del 13 novembre 2007, il sig. Cordaro Vincenzo nato a Napoli il 29 settembre 1964 ivi residente alla via Ventaglieri, 12, domiciliato per la carica presso la Confcommercio Provincia di Napoli, Piazza Salvo D'Acquisto, 32, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli - terza Commissione Speciale - in sostituzione del sig. Fieno Nicola.

La sede provinciale I.N.P.S. di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 giugno 2011

Il direttore provinciale: PINGUE

11A09439

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle men-

zioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il d.m. 27 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta l'Indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valdamato»;

Visto il parere favorevole della Regione Calabria sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 95 del 26 aprile 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato», approvato con il d.m. 27 ottobre 1995, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a indicazione geografica tipica «Valdamato», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Valdamato» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica dei vini «Valdamato» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "VALDAMATO"

Articolo 1
Denominazione

L'indicazione geografica tipica "Valdamato" è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

a) bianco (anche nella tipologia frizzante, passito e spumante);

b) rosso (anche nella tipologia frizzante, passito e novello);

c) rosato (anche nella tipologia frizzante e spumante);

d) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Aglianico, Barbera, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Calabrese, Castiglione, Gaglioppo, Greco nero, Magliocco canino, Malvasia (Malvasia nera di Brindisi), Marsigliana nera, Merlot, Nerello cappuccio, Nerello mascalese, Nocera, Prunesta, Sangiovese. Tali vini possono essere prodotti nei tipi:
rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosato, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Ansonica, Chardonnay, Greco, Guardavalle, Guarnaccia, Malvasia (da Malvasia bianca), Manzoni bianco, Montonico bianco, Moscato bianco, Pecorello, Pinot bianco, Riesling italico, Sauvignon, Semillon, Traminer aromatico, Trebbiano (da Trebbiano toscano). Tali vini possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e spumante.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica "Valdamato" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo.

L'indicazione geografica tipica "Valdamato" con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Valdamato" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Valdamato" la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:

- tonnellate 19 per la tipologia bianco anche con la specificazione del vitigno;
- tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno;

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT "Valdamato", seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

"Valdamato" bianco	10,0% vol;
"Valdamato" rosso	10,5% vol;
"Valdamato" rosato	10,5% vol;
"Valdamato" spumante	9,5% vol.

Le uve destinate alla produzione della tipologia "frizzante" possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per la produzione della tipologia "passito", le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta e\o su graticci e\o ad aria forzata.

Per la produzione dello spumante si utilizza il metodo della rifermentazione in autoclave.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia "passito" per la quale non può superare il 50%.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini ad IGT "Valdamato" anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

"Valdamato" bianco	10,5% vol;
"Valdamato" rosso	11,0% vol;
"Valdamato" rosato	10,5% vol;
"Valdamato" novello	11,0% vol;
"Valdamato" bianco frizzante	10,0% vol;
"Valdamato" rosso frizzante	10,5% vol;
"Valdamato" rosato frizzante	10,5% vol;
"Valdamato" passito	15,0% vol;
"Valdamato" spumante	12,0% vol.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

All'indicazione geografica tipica "Valdamato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALDAMATO BIANCO	C121	X	888	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO BIANCO FRIZZANTE	C121	X	888	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO BIANCO PASSITO	C121	X	888	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO BIANCO SPUMANTE	C121	X	888	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO ROSSO	C121	X	999	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO ROSSO FRIZZANTE	C121	X	999	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO ROSSO NOVELLO	C121	X	999	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO ROSSO PASSITO	C121	X	999	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO ROSATO	C121	X	999	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO ROSATO FRIZZANTE	C121	X	999	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO ROSATO SPUMANTE	C121	X	999	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO AGLIANICO	C121	X	002	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO AGLIANICO FRIZZANTE	C121	X	002	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO AGLIANICO NOVELLO	C121	X	002	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO AGLIANICO PASSITO	C121	X	002	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO AGLIANICO ROSATO	C121	X	002	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO AGLIANICO ROSATO FRIZZANTE	C121	X	002	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO AGLIANICO ROSATO SPUMANTE	C121	X	002	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO BARBERA	C121	X	019	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO BARBERA FRIZZANTE	C121	X	019	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO BARBERA NOVELLO	C121	X	019	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO BARBERA PASSITO	C121	X	019	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO BARBERA ROSATO	C121	X	019	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO BARBERA ROSATO FRIZZANTE	C121	X	019	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO BARBERA ROSATO SPUMANTE	C121	X	019	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO CABERNET	C121	X	CAB	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET FRIZZANTE	C121	X	CAB	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO CABERNET NOVELLO	C121	X	CAB	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET PASSITO	C121	X	CAB	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET ROSATO	C121	X	CAB	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET ROSATO FRIZZANTE	C121	X	CAB	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO CABERNET ROSATO SPUMANTE	C121	X	CAB	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO CABERNET FRANC	C121	X	042	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C121	X	042	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO CABERNET FRANC NOVELLO	C121	X	042	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET FRANC PASSITO	C121	X	042	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET FRANC ROSATO	C121	X	042	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET FRANC ROSATO FRIZZANTE	C121	X	042	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO CABERNET FRANC ROSATO SPUMANTE	C121	X	042	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO CABERNET SAUVIGNON	C121	X	043	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C121	X	043	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C121	X	043	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C121	X	043	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET SAUVIGNON ROSATO	C121	X	043	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO CABERNET SAUVIGNON ROSATO FRIZZANTE	C121	X	043	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO CABERNET SAUVIGNON ROSATO SPUMANTE	C121	X	043	3	X	X	B	0	X

VALDAMATO CALABRESE	C121	X	046	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO CALABRESE FRIZZANTE	C121	X	046	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO CALABRESE NOVELLO	C121	X	046	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO CALABRESE PASSITO	C121	X	046	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO CALABRESE ROSATO	C121	X	046	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO CALABRESE ROSATO FRIZZANTE	C121	X	046	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO CALABRESE ROSATO SPUMANTE	C121	X	046	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO CASTIGLIONE	C121	X	056	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO CASTIGLIONE FRIZZANTE	C121	X	056	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO CASTIGLIONE NOVELLO	C121	X	056	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO CASTIGLIONE PASSITO	C121	X	056	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO CASTIGLIONE ROSATO	C121	X	056	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO CASTIGLIONE ROSATO FRIZZANTE	C121	X	056	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO CASTIGLIONE ROSATO SPUMANTE	C121	X	056	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO GAGLIOPPO	C121	X	090	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO GAGLIOPPO FRIZZANTE	C121	X	090	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO GAGLIOPPO NOVELLO	C121	X	090	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO GAGLIOPPO PASSITO	C121	X	090	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO GAGLIOPPO ROSATO	C121	X	090	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO GAGLIOPPO ROSATO FRIZZANTE	C121	X	090	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO GAGLIOPPO ROSATO SPUMANTE	C121	X	090	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO GRECO NERO	C121	X	099	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO GRECO NERO FRIZZANTE	C121	X	099	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO GRECO NERO NOVELLO	C121	X	099	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO GRECO NERO PASSITO	C121	X	099	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO GRECO NERO ROSATO	C121	X	099	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO GRECO NERO ROSATO FRIZZANTE	C121	X	099	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO GRECO NERO ROSATO SPUMANTE	C121	X	099	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO MAGLIOCCO CANINO	C121	X	125	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO MAGLIOCCO CANINO FRIZZANTE	C121	X	125	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO MAGLIOCCO CANINO NOVELLO	C121	X	125	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO MAGLIOCCO CANINO PASSITO	C121	X	125	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO MAGLIOCCO CANINO ROSATO	C121	X	125	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO MAGLIOCCO CANINO ROSATO FRIZZANTE	C121	X	125	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO MAGLIOCCO CANINO ROSATO SPUMANTE	C121	X	125	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO MALVASIA NERA DI BRINDISI	C121	X	140	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO MALVASIA NERA DI BRINDISI FRIZZANTE	C121	X	140	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO MALVASIA NERA DI BRINDISI NOVELLO	C121	X	140	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO MALVASIA NERA DI BRINDISI PASSITO	C121	X	140	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO MALVASIA NERA DI BRINDISI ROSATO	C121	X	140	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO MALVASIA NERA DI BRINDISI ROSATO FRIZZANTE	C121	X	140	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO MALVASIA NERA DI BRINDISI ROSATO SPUMANTE	C121	X	140	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO MARSIGLIANA NERA	C121	X	143	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO MARSIGLIANA NERA FRIZZANTE	C121	X	143	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO MARSIGLIANA NERA NOVELLO	C121	X	143	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO MARSIGLIANA NERA PASSITO	C121	X	143	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO MARSIGLIANA NERA ROSATO	C121	X	143	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO MARSIGLIANA NERA ROSATO FRIZZANTE	C121	X	143	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO MARSIGLIANA NERA ROSATO SPUMANTE	C121	X	143	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO MERLOT	C121	X	146	2	X	X	E	0	X

VALDAMATO MERLOT FRIZZANTE	C121	X	146	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO MERLOT NOVELLO	C121	X	146	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO MERLOT PASSITO	C121	X	146	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO MERLOT ROSATO	C121	X	146	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO MERLOT ROSATO FRIZZANTE	C121	X	146	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO MERLOT ROSATO SPUMANTE	C121	X	146	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO NERELLO CAPPUCCIO	C121	X	164	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO CAPPUCCIO FRIZZANTE	C121	X	164	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO NERELLO CAPPUCCIO NOVELLO	C121	X	164	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO CAPPUCCIO PASSITO	C121	X	164	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO CAPPUCCIO ROSATO	C121	X	164	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO CAPPUCCIO ROSATO FRIZZANTE	C121	X	164	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO NERELLO CAPPUCCIO ROSATO SPUMANTE	C121	X	164	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO NERELLO MASCALESE	C121	X	165	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO MASCALESE FRIZZANTE	C121	X	165	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO NERELLO MASCALESE NOVELLO	C121	X	165	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO MASCALESE PASSITO	C121	X	165	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO MASCALESE ROSATO	C121	X	165	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO MASCALESE ROSATO FRIZZANTE	C121	X	165	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO NERELLO MASCALESE ROSATO SPUMANTE	C121	X	165	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO NOCERA	C121	X	172	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO NOCERA FRIZZANTE	C121	X	172	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO NOCERA NOVELLO	C121	X	172	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO NOCERA PASSITO	C121	X	172	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO NOCERA ROSATO	C121	X	172	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO NOCERA ROSATO FRIZZANTE	C121	X	172	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO NOCERA ROSATO SPUMANTE	C121	X	172	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO PRUNESTA	C121	X	202	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO PRUNESTA FRIZZANTE	C121	X	202	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO PRUNESTA NOVELLO	C121	X	202	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO PRUNESTA PASSITO	C121	X	202	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO PRUNESTA ROSATO	C121	X	202	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO PRUNESTA ROSATO FRIZZANTE	C121	X	202	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO PRUNESTA ROSATO SPUMANTE	C121	X	202	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO SANGIOVESE	C121	X	218	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO SANGIOVESE FRIZZANTE	C121	X	218	2	X	X	F	0	X
VALDAMATO SANGIOVESE NOVELLO	C121	X	218	2	C	X	E	0	X
VALDAMATO SANGIOVESE PASSITO	C121	X	218	2	D	X	E	0	X
VALDAMATO SANGIOVESE ROSATO	C121	X	218	3	X	X	E	0	X
VALDAMATO SANGIOVESE ROSATO FRIZZANTE	C121	X	218	3	X	X	F	0	X
VALDAMATO SANGIOVESE ROSATO SPUMANTE	C121	X	218	3	X	X	B	0	X
VALDAMATO ANSONICA	C121	X	013	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO ANSONICA FRIZZANTE	C121	X	013	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO ANSONICA PASSITO	C121	X	013	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO ANSONICA SPUMANTE	C121	X	013	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO CHARDONNAY	C121	X	298	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO CHARDONNAY FRIZZANTE	C121	X	298	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO CHARDONNAY PASSITO	C121	X	298	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO CHARDONNAY SPUMANTE	C121	X	298	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO GRECO BIANCO	C121	X	098	1	X	X	E	0	X

VALDAMATO GRECO BIANCO FRIZZANTE	C121	X	098	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO GRECO BIANCO PASSITO	C121	X	098	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO GRECO BIANCO SPUMANTE	C121	X	098	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO GUARDAVALLE	C121	X	105	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO GUARDAVALLE FRIZZANTE	C121	X	105	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO GUARDAVALLE PASSITO	C121	X	105	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO GUARDAVALLE SPUMANTE	C121	X	105	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO GUARNACCIA	C121	X	106	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO GUARNACCIA FRIZZANTE	C121	X	106	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO GUARNACCIA PASSITO	C121	X	106	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO GUARNACCIA SPUMANTE	C121	X	106	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO MALVASIA BIANCA	C121	X	129	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO MALVASIA BIANCA FRIZZANTE	C121	X	129	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO MALVASIA BIANCA PASSITO	C121	X	129	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO MALVASIA BIANCA SPUMANTE	C121	X	129	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO MANZONI BIANCO	C121	X	299	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C121	X	299	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO MANZONI BIANCO PASSITO	C121	X	299	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO MANZONI BIANCO SPUMANTE	C121	X	299	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO MONTONICO BIANCO	C121	X	151	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C121	X	151	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO MONTONICO BIANCO PASSITO	C121	X	151	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO MONTONICO BIANCO SPUMANTE	C121	X	151	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO MOSCATO BIANCO	C121	X	153	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C121	X	153	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO MOSCATO BIANCO PASSITO	C121	X	153	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO MOSCATO BIANCO SPUMANTE	C121	X	153	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO PECORELLO	C121	X	183	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO PECORELLO FRIZZANTE	C121	X	183	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO PECORELLO PASSITO	C121	X	183	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO PECORELLO SPUMANTE	C121	X	183	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO PINOT BIANCO	C121	X	193	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO PINOT BIANCO FRIZZANTE	C121	X	193	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO PINOT BIANCO PASSITO	C121	X	193	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO PINOT BIANCO SPUMANTE	C121	X	193	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO RIESLING ITALICO	C121	X	209	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C121	X	209	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO RIESLING ITALICO PASSITO	C121	X	209	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO RIESLING ITALICO SPUMANTE	C121	X	209	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO SAUVIGNON	C121	X	221	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO SAUVIGNON FRIZZANTE	C121	X	221	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO SAUVIGNON PASSITO	C121	X	221	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO SAUVIGNON SPUMANTE	C121	X	221	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO SEMILLON	C121	X	227	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO SEMILLON FRIZZANTE	C121	X	227	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO SEMILLON PASSITO	C121	X	227	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO SEMILLON SPUMANTE	C121	X	227	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO TRAMINER AROMATICO	C121	X	238	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C121	X	238	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO TRAMINER AROMATICO PASSITO	C121	X	238	1	D	X	E	0	X

VALDAMATO TRAMINER AROMATICO SPUMANTE	C121	X	238	1	X	X	B	0	X
VALDAMATO TREBBIANO	C121	X	244	1	X	X	E	0	X
VALDAMATO TREBBIANO FRIZZANTE	C121	X	244	1	X	X	F	0	X
VALDAMATO TREBBIANO PASSITO	C121	X	244	1	D	X	E	0	X
VALDAMATO TREBBIANO SPUMANTE	C121	X	244	1	X	X	B	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
VALDAMATO NERELLO	C121	X	NER	2	X	X	E	0	X
VALDAMATO NERELLO FRIZZANTE	C121	X	NER	2	X	X	F	0	X

11A08974

DECRETO 28 giugno 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 164 del 15 luglio 2008, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° luglio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la Tutela del Formaggio Casatella Trevigiana ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° luglio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 1° luglio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 487/2008 del 2 giugno 2008 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° luglio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A09489

DECRETO 1° luglio 2011.

Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'art. 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Visto il decreto ministeriale n. 7160 del 26 luglio 2010 relativo a «Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2011», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Attesa la necessità di dare esecuzione, alle note con le quali le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dello stanziamento globale a ciascuna di essa assegnato, hanno richiesto una riallocazione delle risorse finanziarie tra le singole misure attivate nella campagna 2010/2011, per tener conto delle effettive esigenze territoriali.

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2011, assegnata all'OCM Vino dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, di cui al comma 1, dell'art. 1 del DM 26 luglio 2010, è così rideterminata tra le misure attivate nella campagna 2010-2011:

MISURA	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	49.235.828,42
Ristrutturazione e riconversione vigneti	97.472.164,06
Vendemmia verde	26.819.305,19
Assicurazione del raccolto	24.889.326,64
Investimenti	19.408.771,57
Distillazione sottoprodotti	20.000.000,00
Distillazione alcole usi commestibili	12.914.163,28
Distillazione di crisi	8.308.531,99
Arricchimento con mosti	35.086.908,85
Totale	294.135.000,00

2. In attuazione del comma 2, dell'art. 1 del citato decreto 26 luglio 2010, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse, lo stanziamento relativo alla misura «Assicurazione del raccolto» viene fissato in euro 24.889.326,64 .

Art. 2.

1. La ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 236.177.538,16 è riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: AULITTO

ALLEGATO *A*

		PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIPARTIZIONE FONDI 2011							
		Promozione sui mercati dei Paesi esteri	Ristrutturazione e riconversione vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	Distillazione di crisi	Distillazione alcole usi commestibili	Arricchimento con mosti	T O T A L E
1	Piemonte	7.806.853,19	4.607.683,85	0,00	765.000,00	3.336.598,44	0,00	501.864,52	17.018.000,00
2	Val d'Aosta	0,00	0,00	31.000,00	8.000,00		0,00	2.622,05	41.622,05
3	Lombardia	1.566.703,68	3.661.188,00	495.171,00	2.155.773,00		0,00	587.165,00	8.466.000,68
4	Bolzano	200.000,00	486.000,00	0,00	568.000,00		0,00	201.935,99	1.455.935,99
4	Trento	234.000,00	804.874,20	0,00	1.018.795,49		7.456,00	1.747.330,31	3.812.456,00
5	Veneto	4.834.533,00	13.207.050,50	0,00	597.136,50		647.280,00	6.569.000,00	25.855.000,00
6	Friuli VG	2.208.480,68	3.116.519,32	0,00	0,00		123.000,00	922.000,00	6.370.000,00
7	Liguria	-	82.000,00	84.000,00	26.000,00		11.000,00	0,00	203.000,00
8	Emilia Romagna	3.255.589,34	8.135.074,19	0,00	0,00		2.968.888,00	12.797.448,47	27.157.000,00
9	Toscana	3.808.247,35	12.354.649,81	814.457,28	0,00		102.144,00	317.466,41	17.396.964,85
10	Umbria	1.764.354,16	1.655.426,00	269.354,58	1.812.084,22		83.360,00	264.421,04	5.849.000,00
11	Marche	1.379.929,68	2.190.725,76	454.310,00	2.228.463,26		317.760,00	211.810,98	6.782.999,68
12	Lazio	695.250,59	1.369.278,70	333.000,00	1.720.764,62	1.085.252,30	328.111,20	1.887.342,59	7.419.000,00
13	Abruzzo	1.452.556,32	4.524.443,68	0,00	0,00		1.340.000,00	3.848.000,00	11.165.000,00
14	Molise	-	1.054.216,20	48.781,74	0,00		147.520,00	76.482,02	1.326.999,96
15	Campania	481.450,94	3.695.445,38	718.204,60	400.000,00		481.844,08	252.055,00	6.029.000,00
16	Puglia	2.151.093,90	12.511.053,48	119.455,09	6.550.530,78		4.295.000,00	2.996.866,75	28.624.000,00
17	Basilicata	-	290.000,00	320.000,00	0,00		28.000,00	0,00	638.000,00
18	Calabria	509.472,00	1.425.055,89	206.265,90	0,00	1.586.681,25	0,00	25.524,96	3.753.000,00
19	Sicilia	3.509.439,95	19.178.014,00	22.925.305,00	0,00		2.032.800,00	1.856.000,00	49.501.558,95
20	Sardegna	309.738,44	3.123.465,10	0,00	1.558.223,70	2.300.000,00	0,00	21.572,76	7.313.000,00
	Totale parziale								236.177.538,16
	Quota naz.nale	13.068.135,20							13.068.135,20
	Totale	49.235.828,42	97.472.164,06	26.819.305,19	19.408.771,57	8.308.531,99	12.914.163,28	35.086.908,85	249.245.673,36

11A09379

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 giugno 2011.

Modifiche alla Nota AIFA 13 di cui alla Determinazione del 23 febbraio 2007. (Determinazione n. STDG/989.P)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 dei decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle note *CUF)*;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Vista la determinazione 23 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2007;

Ritenuto di dover aggiornare la nota 13;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta dei giorni 30 - 31 maggio e 1° giugno 2011;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della nota 13, di cui alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 23 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2007.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Nota 13

Ipolipemizzanti:

Fibrati:
- -bezafibrato
- -fenofibrato
- -gemfibrozil

Statine di 1° livello:
- -simvastatina 10-20-40 mg
- -pravastatina
- -fluvastatina
- -lovastatina

Statine di 2° livello:
- -simvastatina 80 mg
- -atorvastatina
- -rosuvastatina

Altri:
- -Omega3 etilesteri
- -Ezetimibe

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:

- **Ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati al relativo paragrafo 1) che costituisce parte integrante della presente prescrizione**

Pazienti (individuazione del livello di rischio in Tabella I)	Target terapeutico Colesterolo LDL in mg/dl	Farmaci prescrivibili a carico del SSN in funzione del raggiungimento del target scelta.		
		Farmaco di 1° scelta (*)	Farmaco di 2° scelta o associazione	Farmaco di 3° livello
Pazienti con rischio moderato	Colesterolo LDL < 130	Statine di 1° livello	Statine di 2° livello(*)	
Pazienti con rischio alto compresi i pazienti diabetici senza eventi cardiovascolari	Colesterolo LDL < 100	Statine di 1° livello	Statine di 2° livello(*)	In aggiunta Ezetimibe
Pazienti con rischio molto alto compresi i pazienti diabetici con eventi cardiovascolari	Colesterolo LDL < 70	Statine di 2° livello	In aggiunta Ezetimibe	

(*) Nei pazienti che siano intolleranti alla dose ottimale di statina per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento aggiuntivo con ezetimibe

- **Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo 2) che costituisce parte integrante della presente prescrizione**

IPERCOLESTEROLEMIE AUTOSOMICHE DOMINANTI	Farmaci prescrivibili a carico del SSN
• ADH1 (Ipercolesterolemia familiare classica • ADH2 (Ipercolesterolemia da APOB difettiva) • ADH3 (Ipercolesterolemia da mutazione con guadagno di funzione del PCSK3)	Statine 2° livello a dose massima associate ad ezetimibe
IPERCOLESTEROLEMIE AUTOSOMICHE RECESSIVE	
• Ipercolesterolemia da difetto della proteina ARH • Sitosterolemia	Statine 2° livello a dose massima associate ad ezetimibe
DISBETALIPOPROTEINEMIA	Statine 2° livello a dose massima associate ad ezetimibe
IPERLIPIDEMIA FAMILIARE COMBINATA	Statine 2° livello associate ad omega 3
IPERCHILOMICRONEMIE e gravi IPERTRIGLICERIDEMIE	Omega 3 associati a fibrati

- **Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica (IRC) secondo i criteri esplicativi specificati al relativo paragrafo 3) che costituisce parte integrante della presente prescrizione**

Per pazienti adulti con IRC il trattamento farmacologico delle dislipidemie è indicato, nel caso di insuccesso di dieta e cambiamento di abitudini di vita:

	Farmaci prescrivibili a carico del SSN
• per livelli di trigliceridi ≥500 mg/dL	omega 3
• per livelli di LDL-C≥ 130 mg/dL • per livelli di LDL-C < 100 mg/dL, trigliceridi ≥200 mg/dL e colesterolo non HDL (tot C meno HDL-C) ≥ 130 mg/dL	atorvastatina

- **Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri esplicativi specificati al relativo paragrafo 4) che costituisce parte integrante della prescrizione**

	Farmaci prescrivibili a carico del SSN
Farmaci immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi	Statine di 1° e 2° livello in rapporto alla tolleranza individuale e all'interferenza con altri farmaci

1) Ipercolesterolemia poligenica

L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale così come il controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.).

La seguente tabella è stata redatta riprendendo i criteri, limitatamente alle classi di interesse riportate nel precedente box, delle Linee Guida della AHA/ACCe dell'ESC/EASD per il trattamento della dislipidemia e i maggiori fattori di rischio elencati nell'Adult Treatment Panel III(*).

TABELLA 1

Livello di Rischio del Paziente	Stratificazione del rischio cardiovascolare	TT LDL Colesterolo
Pazienti con rischio moderato	≥ 2 maggiori fattori di rischio (*)	<130 mg/dl
Pazienti con alto rischio	Malattia Coronarica (infarto miocardico acuto, angioplastica Coronarica Transluminale Percutanea PTCA, ischemia miocardica) o rischio equivalente (arteriopatia periferica, aneurisma aorta addominale, disturbo cerebrovascolare compresa l'aterosclerosi carotidea sintomatica, diabete mellito)	<100mg/dl
Pazienti con rischio molto elevato	Malattia coronarica più: • multipli fattori di rischio (*) • fattori di rischio scarsamente controllati, • sindrome metabolica, • diabete mellito, • sindrome coronarica acuta	≤ 70mg/dl

(*) I maggiori fattori individuali di rischio considerati nella linea guida AHA/ACCe dell'ESC/EASD sono (secondo le indicazioni Adult Treatment Panel III) per il trattamento della dislipidemia: età > 50 anni nei maschi e 60 nelle femmine, abitudine al fumo, pressione arteriosa sistolica > 135 e diastolica > 85, o trattamento antipertensivo in atto, bassi valori di colesterolo HDL (< di 40 mg/dl nei maschi e < di 50 mg/dl nelle femmine), storia familiare di cardiopatia ischemica prematura in un familiare di 1° grado (prima di 55 anni nei maschi e prima di 65 anni nelle femmine).

Solo dopo tre mesi di dieta adeguatamente proposta al paziente ed eseguita in modo corretto, dopo aver escluso le cause di dislipidemia familiare o dovute ad altre patologie (ad esempio l'ipotiroidismo oppure patologie HIV correlate) si può valutare, a partire dai soggetti con rischio moderato, l'inizio della terapia farmacologica per la quale è di norma sufficiente l'impiego di una statina di prima generazione.

L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale così come il controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.).

La nota 13, secondo l'approccio terapeutico indicato in box, identifica nella presenza di ipercolesterolemia LDL non corretta dalla sola dieta, la condizione necessaria per l'ammissione dei pazienti al trattamento rimborsabile; essa non identifica un valore soglia per l'inizio della terapia ma stabilisce, in via principale, il target terapeutico (TT LDL colesterolo) in base alla associazione di Fattori di Rischio di malattia coronarica o di malattia rischio equivalente e a loro combinazioni.

Accanto a ciascun target terapeutico la nota 13 identifica il farmaco appropriato di prima scelta per la terapia d'ingresso che nella maggioranza dei casi è rappresentato da statine indicate come di 1° livello; solo in casi limitati è ammissibile la prescrizione iniziale di statine indicate come di 2° livello.

In questa prima fase è necessario assicurare l'ottimizzazione della statina scelta prima di prendere in considerazione la sua sostituzione o la sua associazione.

In seguito, l'impiego di altri medicinali (statine di 2° livello o di ezetimibe) possono essere prescritte solo quando il trattamento con una statina di 1° livello a dosaggio adeguato si sia dimostrato insufficiente al raggiungimento della riduzione attesa del LDL-C.

Al fine dell' appropriatezza prescrittiva, che tiene nel dovuto conto soprattutto il migliore trattamento del paziente, sarà essenziale il monitoraggio clinico del paziente al fine di poter documentare il momento e le cause che richiedano la sostituzione della terapia o la terapia di associazione.

La nota 13 ha riconsiderato, su aggiornate basi farmaco-terapeutiche, il ruolo dell'associazione tra ezetimibe e statine; infatti l'ezetimibe è un farmaco che inibisce l'assorbimento del colesterolo; utilizzato in monoterapia, la massima efficacia dell'ezetimibe nell'abbassare i livelli di LDL-C è non superiore al 15%-20% dei valori di base.

Il ruolo dell'ezetimibe in monoterapia nei pazienti con elevati livelli di LDL-C è, perciò, molto limitato.

L'azione dell'ezetimibe è complementare a quella delle statine; infatti le statine che riducono la biosintesi del colesterolo, tendono ad aumentare il suo assorbimento a livello intestinale; l'ezetimibe che inibisce l'assorbimento intestinale di colesterolo tende ad aumentare la sua biosintesi a livello epatico.

Per questo motivo, l'ezetimibe in associazione ad una statina può determinare una ulteriore riduzione di LDL-C indipendentemente dalla statina utilizzata; questa ulteriore riduzione è stata stimata non superiore a al 15%-20% ed è praticamente la stessa qualunque sia la dose della statina associata.

Quindi, l'associazione tra ezetimibe e statine è utile e rimborsata dal SSN solo nei pazienti nei quali la dose di statine considerata ottimale non consente di raggiungere il target terapeutico atteso ovvero nei pazienti che siano ad essa intolleranti.

La seguente figura presenta l'entità della riduzione del colesterolo LDL ottenibile con le diverse statine ai diversi dosaggi disponibili in commercio.

Grafico della riduzione percentuale del colesterolo LDL adattato dal documento del NHS Foundation Trust "*Guidelines on statin prescribing in the prevention of cardiovascular disease*" (2006).

I principi attivi più potenti sono sulla sinistra del grafico (A=atorvastatina, F=fluvastatina P=Pravastatina R=rosuvastatina S=simvastatina L=Lovastatina. La dose è indicata dopo la lettera che indica il farmaco)

Sulla base di questi elementi individuali, in accordo con le Linee Guida della AHA/ACCe dell'ESC/EASD per il trattamento della dislipidemia, è stato possibile procedere a una stratificazione del rischio associando a ciascuno strato un target terapeutico come nella tabella 1.

Secondo i criteri sopra stabiliti, sono considerati a rischio moderato i pazienti che presentano più di 2 fattori di rischio; in questi soggetti la colesterolemia LDL va ricondotta ad un valore <130 mg/dl.
Sono considerati pazienti con rischio alto i pazienti con malattia coronarica (infarto miocardico acuto, angioplastica Coronarica Transluminale Percutanea PTCA, ischemia miocardica) o con rischio equivalente (arteriopatia periferica, aneurisma aorta addominale, disturbo cerebrovascolare) o diabete. In questi soggetti la colesterolemia LDL va ricondotta ad un valore <100 mg/dl.
Infine, sono da considerarsi individui a rischio particolarmente elevato i soggetti con malattia coronarica più multipli fattori di rischio, fattori di rischio gravi scarsamente controllati, sindrome metabolica, diabete mellito, sindrome coronarica acuta.
In questi soggetti la colesterolemia LDL va ricondotta ad un valore <70 mg/dl.
In base alle numerose risultanze cliniche di trial controllati che hanno utilizzato gli inibitori dell'HMGcoA reduttasi (statine) questi farmaci sono da considerarsi di prima scelta per il raggiungimento dei Target terapeutico del colesterolo LDL.
L'attuale disponibilità di statine di 2° livello permette di raggiungere i target terapeutici in una percentuale di pazienti superiore a quella ottenibile con le statine di 1° livello laddove esse sono espressamente indicate tenendo presente però che con i dosaggi più elevati è possibile lo sviluppo di eventi avversi a livello epatico e muscolare. In tali casi è possibile praticare una associazione plurifarmacologica consistente in dosi intermedie di una statina associate all'inibitore dell'assorbimento intestinale di colesterolo (ezetimibe) e/o con i sequestranti degli acidi biliari. In generale, è appropriato assicurare l'ottimizzazione della statina prima di prendere in considerazione l'aggiunta di ezetimibe.
In questo articolato contesto, è stata redatta la tabella in box che definisce i criteri per l'ammissione iniziale dei pazienti alla terapia rimborsabile, associando alla stratificazione del rischio il relativo target terapeutico e, in funzione di entrambi, la relativa proposta di trattamento rimborsabile.

A titolo di chiarimento riassuntivo valgono le seguenti considerazioni:

- Pazienti con rischio moderato: si deve iniziare la terapia con statine di 1° livello, aumentando progressivamente il dosaggio. Se alla posologia massimale in rapporto alla tollerabilità del paziente non si è raggiunto il Target terapeutico passare alle statine di 2° livello.
- Pazienti con rischio alto: si deve iniziare la terapia con statine di 1° livello, aumentando progressivamente il dosaggio. Se alla posologia massimale in rapporto alla tollerabilità del paziente non si è raggiunto il Target terapeutico passare alle statine di 2° livello. In questa classe di paziente è possibile, per il raggiungimento del target terapeutico l'aggiunta di ezetimibe quale farmaco di terza scelta.
- Pazienti con rischio molto alto: si deve iniziare la terapia con statine di 2° livello; se alla posologia massimale in rapporto alla tollerabilità del paziente non si è raggiunto il Target terapeutico è possibile l'aggiunta di ezetimibe quale farmaco di seconda scelta.
- Pazienti intolleranti alla dose ottimale di statina: il raggiungimento del Target Terapeutico può essere ottenuto con dosi intermedie di statine (di 1° o 2° livello) associate all'inibitore dell'assorbimento del colesterolo.

Con riferimento a varianti delle lipoproteine a bassa densità, per sola ragione di completezza di informazione, si fa presente che nessuno dei principi attivi inclusi in Nota 13 riduce in maniera specifica e riproducibile riduce i livelli circolanti di Lp(a). La terapia con statine non è associata a significative riduzioni della concentrazione sierica di Lp (a). La niacina a dosi farmacologiche ha dimostrato di ridurre i livelli sierici di Lp (a) dal 20% al 25%. Tuttavia, non sono attualmente disponibili studi prospettici che dimostrano che il trattamento di pazienti che hanno elevati livelli di Lp (a) con dosi farmacologiche di niacina riduca il rischio di eventi cardiovascolari. Pertanto, tali pazienti sono di norma affidati alla competenza di centri specialistici.

2) Dislipidemie familiari

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche plasmatiche e, spesso da una grave e precoce insorgenza di malattie CV.
Le dislipidemie erano classicamente distinte secondo la classificazione di Frederickson, basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate; questa classificazione è oggi in parte superata da una classificazione genotipica, basata sull'identificazione delle alterazioni geniche responsabili.
Ad oggi non sono tuttavia definiti criteri internazionali consolidati per la diagnosi molecolare di tutte le principali dislipidemie familiari e l'applicabilità clinica pratica di tali criteri è comunque limitata: il loro riconoscimento va quindi effettuato impiegando algoritmi diagnostici che si basano sulla combinazione di criteri biochimici, clinici ed anamnestici. E' essenziale per la diagnosi di dislipidemia familiare escludere preliminarmente tutte le forme di iperlipidemia secondaria o da farmaci le principali delle quali sono elencate nelle già ricordate tabelle III e IV.
Tra le dislipidemia familiari che più frequentemente si associano ad un rischio aumentato di cardiopatia ischemia prematura, vanno ricordate le ipercolesterolemie familiari autosomiche dominanti (ADH1, ADH2, ADH3; geni affetti rispettivamente LDLR, APOBPCSK9), l'iperlipidemia familiare combinata (FCH; gene affetto non conosciuto), la disbetalipoproteinemia (gene affetto APOE) e le gravi iperchilomicronemie / ipertrigliceridemie (Geni affetti LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1, LMF1, l'iIpercolesterolemia da difetto della proteina ARH (gene affetto LDLRAP1) e la sitosterolemia (gene affetto ABCG5/ABCG8) come indicate nel box. In tutti questi pazienti l'obiettivo primario della terapia è di portare la colesterolemia a valori più bassi possibile.
Criteri clinici per la diagnosi clinica dell'ipercolesterolemia familiare ai fini dell'appropriatezza prescrittiva dei medicinali in Nota 13 sono i seguenti:

-Ipercolesterolemia familiare monogenica, o FH

Malattia genetica (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1:500) frequentemente dovuta a mutazioni del ***gene*** che codifica il recettore delle LDL. Benché una diagnosi certa sia ottenibile solamente mediante metodiche di analisi molecolare, questa dislipidemia, nella pratica clinica, può essere diagnosticata con ragionevole certezza mediante un complesso di criteri biochimici, clinici ed anamnestici. I cardini di questi criteri, sostanzialmente condivisi da tutti gli algoritmi diagnostici proposti, includono:

- colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL

più

- trasmissione verticale della malattia, documentata dalla presenza di analoga alterazione biochimica nei familiari del probando.

In assenza di informazioni sul profilo lipidico dei familiari il sospetto è molto forte se insieme alla colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL si osservano:

- presenza di xantomatosi tendinea nel probando

oppure

- un'anamnesi positiva per cardiopatia ischemica precoce (prima dei 55 anni negli uomini, prima dei 60 nelle donne) nel probando o nei familiari di I e II grado (nonni, genitori, fratelli) o la presenza di grave ipercolesterolemia in figli in età prepubere.

Dati recenti suggeriscono che un appropriato trattamento dei pazienti con ipercolesterolemia familiare conduce ad un sostanziale abbattimento del loro eccesso di rischio cardiovascolare.

-Iperlipidemia combinata familiare, o FCH

Questa malattia (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1-2:100) è caratterizzata da una importante variabilità fenotipica ed è collegata a numerose variazioni genetiche, con meccanismi fisiopatologici apparentemente legati ad un'iperproduzione di apo B-100, e quindi delle VLDL.
I criteri diagnostici sui quali è presente un consenso sono:

- colesterolemia LDL superiore a 160 mg/dl e/o trigliceridemia superiore a 200 mg/dl

più

- documentazione nei membri della stessa famiglia (I e II grado) di più casi di ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia (fenotipi multipli), spesso con variabilità fenotipica nel tempo (passaggio da ipercolesterolemia ad ipertrigliceridemia, o a forme miste).

In assenza di documentazione sui familiari, la dislipidemia familiare è fortemente sospetta in presenza anamnestica o clinica o strumentale di arteriosclerosi precoce.
È indispensabile per la validità della diagnosi di iperlipidemia combinata familiare escludere le famiglie in cui siano presenti unicamente ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia.

-Disbetalipoproteinemia familiare

Patologia molto rara (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1:10.000) che si manifesta in soggetti omozigoti per l'isoforma E2 dell'apolipoproteina E. La patologia si manifesta in realtà solamente in una piccola percentuale dei pazienti E2/E2, per motivi non ancora ben noti.
I criteri diagnostici includono:

- valori sia di colesterolemia che di trigliceridemia intorno ai 400-500 mg/dl

più

- presenza di larga banda beta, da fusione delle bande VLDL ed LDL, alla elettroforesi delle lipoproteine.

La presenza di uno di questi fattori aumenta la validità della diagnosi:

- xantomi tuberosi,
- xantomi striati palmari (strie giallastre nelle pieghe interdigitali o sulla superficie palmare delle mani, da considerare molto specifici).

3) Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica (IRC)

Il danno aterosclerotico nei pazienti con insufficienza renale cronica (IRC), a parità di livello dei fattori di rischio, è superiore a quello che si osserva nella popolazione generale; le malattie cardiovascolari sono infatti la principale causa di morte dei pazienti con IRC. Per tale motivo è necessario, in questi pazienti, un controllo particolarmente accurato dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari, tra cui la dislipidemia.
Le statine sembrano efficaci nella prevenzione di eventi vascolari in pazienti vasculopatici con IRC e sono in grado di ridurre la proteinuria e di rallentare la progressione della malattia renale. Per pazienti adulti con IRC in stadio 3-4 (GFR < 60ml/min, ma non ancora in trattamento sostitutivo della funzione renale), così come per coloro che pur con una GFR > 60 ml/min presentino segni di malattia renale in atto (proteinuria dosabile), va considerato un trattamento farmacologico ipocolesterolemizzante, nel caso di insuccesso della correzione dello stile di vita, con l'obiettivo di raggiungere un TT per LDL-col almeno < 100 mg/dL; secondo alcuni autorevoli enti internazionali, il TT può essere fissato a < 70-80 mg/dL (specie in presenza di condizioni che aumentano ulteriormente il rischio, come una storia clinica di eventi cardiovascolari accertati o diabete mellito).
Se i livelli della trigliceridemia sono ≥ 500 mg/dL, va considerato un trattamento con fibrati, tenendo conto dell'esigenza di adeguare il dosaggio di questi farmaci, escreti per via renale, alla funzione renale residua.
Nei pazienti con IRC in stadio 5 (GFR < 15 ml/min o in trattamento sostitutivo della funzione renale) le evidenze attuali, desunte dai pochi studi di intervento pubblicati, non sono favorevoli al trattamento della dislipidemia. Il recentissimo risultato dello studio AURORA, che valutava l'effetto di rosuvastatina in una popolazione di pazienti con IRC allo stadio finale, ha dimostrato che, a fronte di una riduzione del LDL-C, il trattamento con statina non era associato ad una riduzione dell'end-point combinato di IMA, stroke e morte cardiovascolare.

4) Iperlipidemia indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi)
Un incremento del colesterolo totale e delle frazioni a basso peso molecolare (LDL e VLVL), dei TG e dell'apolipoproteina B sono stati riscontrati nel 60-80% dei pazienti sottoposti a trapianto di cuore e che ricevono una terapia immunosoppressiva standard comprensiva di steroidi, ciclosporina e azatioprina nel 45% dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato e in una percentuale di pazienti sottoposti a trapianto di rene che a seconda delle varie casistiche considerate arriva fino al 60%. Numerosi studi effettuati su campioni di popolazione di adeguata numerosità hanno consentito di dimostrare la correlazione tra iperlipidemia e lo sviluppo di aterosclerosi e conseguentemente di malattia cardiovascolare l'iperlipidemia indotta dai farmaci immunosoppressivi, inoltre, accelera lo sviluppo della cosiddetta GVC (graft coronary vasculopathy), una forma di aterosclerosi coronarica accelerata che rappresenta la più comune causa di morte tardiva post-trapianto di cuore e che si riscontra in questi pazienti con un'incidenza annua pari al 10%
Alla luce di questi dati nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido si è reso indispensabile laddove l'utilizzo di un regime dietetico controllato a basso contenuto di colesterolo e la riduzione di eventuali ulteriori fattori di rischio cardiovascolare modificabili non sia stata sufficiente per mantenere i valori di colesterolemia entro i limiti consigliati e laddove non sia proponibile l'utilizzo di uno schema alternativo di terapia antirigetto.
Nei pazienti con infezione da HIV, a seguito dell'introduzione della HAART (terapia antiretrovirale di combinazione ad alta efficacia), è frequente l'insorgenza di dislipidemia indotta dai farmaci antiretrovirali che, nel tempo, può contribuire ad un aumento dell'incidenza di eventi cardio-vascolari, sviluppabili anche in giovane età.
Da studi di coorte prospettici, se pur non tutti concordi, emerge un rischio relativo di eventi ischemici vascolari pari a circa 1.25 per anno con incremento progressivo e proporzionale alla durata di esposizione alla terapia antiretrovirale. La prevalenza di dislipidemia nei pazienti HIV positivi è variabile in rapporto al tipo di terapia antiretrovirale, comunque è intorno al 25% per la colesterolemia e oltre il 30% per l'ipertrigliceridemia (indotta in particolare dall'interferone)
Alla luce di questi dati, nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti con infezione da HIV in trattamento antiretrovirale si è reso necessario, laddove la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare "modificabili" non si riveli sufficiente a mantenere i valori di colesterolemia e trigliceridemia entro i limiti presenti nel box e laddove, per motivi clinici e/o virologici, non sia sostituibile la terapia antiretrovirale in atto. In questi casi si possono utilizzare statine di 2° livello in eventuale associazione con gli omega 3.

Bibliografia

1. National Cholesterol Education Program: Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) National Heart, Lung, and Blood Institute National Institutes of Health NIH Publication No. 02-5215 September 2002 http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/index.htm
2. ATP III Update 2004: Implications of Recent Clinical Trials for the ATP III Guidelines Circulation July 13, 2004 http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atp3upd04.htm
3. AHA/ACC Guidelines for Secondary Prevention for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease: 2006 Update Circulation. 2006;113:2363-2372
4. ACC/AHA/NHLBI Clinical Advisory on the Use and Safety of Statins, J Am Coll Cardiol 2002;40:567-72; Circulation 2002;106:1024-8; www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/statins.htm.
5. 29-30 June 2007: ESC-EASD Guidelines on Diabetes, Pre-diabetes and Cardiovascular Diseases Implementation Meeting Identification of subjects at high risk for cardiovascular disease or diabetes http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/implementation/Pages/diabetes-esceasd-june07.aspx
6. 2010 ACCF/AHA Guideline for Assessment of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults: Executive Summary. A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 2010;122:2748-2764 (http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/122/25/2748)
7. Pajukanta P, Terwilliger JD, Perola M, Hiekkalinna T, Nuotio I, Ellonen P, Parkkonen M, Hartiala J, Ylitalo K, Pihlajamaki J, Porkka K, Laakso M, Viikari J, Ehnholm C, Taskinen MR, Peltonen L. Genomewide scan for familial combined hyperlipidemia genes in Finnish families, suggesting multiple susceptibility loci influencing triglyceride, cholesterol, and apolipoprotein B levels. *Am J Hum Genet* 1999;**64**:1453–1463.
8. Porkka KV, Nuotio I, Pajukanta P, Ehnholm C, Suurinkeroinen L, Syvanne M, Lehtimaki T, Lahdenkari AT, Lahdenpera S, Ylitalo K, Antikainen M, Perola M, Raitakari OT, Kovanen P, Viikari JS, Peltonen L, Taskinen MR. Phenotype expression in familial combined hyperlipidemia. *Atherosclerosis* 1997;**133**:245–253

9. Suviolahti E, Lilja HE, Pajukanta P. Unraveling the complex genetics of familial combined hyperlipidemia. *Ann Med* 2006;**385**:337-51.
10. Venkatesan S, Cullen P, Pacy P, Halliday D, Scott J. Stable isotopes show a direct relation between VLDL apoB overproduction and serum triglyceride levels and indicate a metabolically and biochemically coherent basis for familial combined hyperlipidemia. *Arterioscler Thromb* 1993;**13**:1110–1118.
11. "Guidelines on statin prescribing in the prevention of cardiovascular disease" NHS Foundation Trust (2006).
12. Soutar AR Rare genetic causes of autosomal dominant or recessive hypercholesterolaemia IUBMB Life Volume 62, Issue 2, pages 125–131, February 2010
13. Naoumova RP Soutar AK Mechanisms of Disease: Genetic Causes of Familial Hypercholesterolemia Nat Clin Pract Cardiovasc Med CME. 2007;4(4):214-225. © 2007
14. Wierzbicki AS, Humphries ES, Minhas R Familial hypercholesterolaemia: summary of NICE guidance BMJ 2008; 337:a1095
15. Triglyceride Coronary Disease Genetics Consortium and Emerging Risk Factors Collaboration Triglyceride-mediated pathways and coronary disease: collaborative analysis of 101 studies. Lancet. 2010 May 8;375(9726):1634-9
16. Leaf DA Chylomicronemia and the chylomicronemia syndrome: a practical approach to management. Am J Med. 2008 Jan;121(1):10-2.
17. Brunzell JD Hypertriglyceridemia N Engl J Med 2007; 357:1009-1017
18. Ferns G, Keti V, Griffin B. Investigation and management of hypertriglyceridaemia. 1. Clin Pathol. 2008 Nov;61(11):1174-83.
19. D'Agostino RB Sr, Groundy S,Sullivan LM, Wilson P. Validation of the Framingham coronary heart disease prediction score: results of a multiple ethnic groups investigation. JAMA. 2001;286:180-7
20. Assmann G. Cullen P. Schulte H. Simple scoring scheme for calculating the risk of acute coronary events based on the 10-yera follow up of the prospective cardiovascular Munster (PROCAM) study. Circulation 2002;105:310-5
21. Ridker PM, Buring JE, Rifai N, et al. Development and validation of improved algorithms for the assessment of global cardiovascular risk in women: the Reynolds Risk Score. JAMA. 2007;;297:611-9
22. Paynter NP. Chasman DI, Buring JE, et al. Cardiovascular disease risk prediction with and without Knowledge of genetic variation at chromosome 9p21.3. Am. Intern Med. 2009;150:474-84
23. Schenner MT, Sieverding P. Shekelle PG: Delivery of genomic medicine for common chronic adult disease: a systematic review. JAMA, 2008;299:1320-34.

11A09263

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 luglio 2011.

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 398/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 6 luglio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, punto 4-*bis*;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1941, n. 166, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-*bis*;

Rilevato, in particolare, che il citato art. 182-*bis* della legge del 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, al fine di prevenire ed accertare violazioni delle prescrizioni in materia di diritto d'autore, attribuisce all'Autorità funzioni di vigilanza da svolgere in coordinamento con la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile, n. 87, ed in particolare gli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3;

Rilevato che gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 70/2003, ai citati commi, dispongono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e in particolare gli articoli 3 e 32-*bis*;

Rilevato che l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, include, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, «La tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale»;

Rilevato che l'art. 32-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come inserito dall'art. 17, comma 1, lettera *ee)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che «I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: (…) *b)* si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca»;

Visto il documento contenente gli esiti dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità sul tema «Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica», pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 12 febbraio 2010;

Vista la delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante «Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica», con la quale è stata indetta una consultazione pubblica sul documento che ha definito gli elementi essenziali del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica;

Considerato che, in materia di tutela del diritto d'autore, l'Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.

Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell'aggiornare le disposizioni della legge n. 633/1941, inseriva l'art. 182-*bis*, con cui si attribuivano all'Autorità e alla SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza. La norma in questione attribuisce altresì all'Autorità, al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.

A tale generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolazione attribuiti dall'art. 32-*bis* del decreto legislativo n. 44, che, dopo aver introdotto tra i principi fondamentali all'art. 3 «La tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale», impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'esercizio della propria attività, prevedendo altresì che l'Autorità emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata.

L'art. 32-*bis* del Testo unico e l'art. 182-*bis* della legge sul diritto d'autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità degli Internet service provider (di seguito *ISP)*, a seconda che svolgano attività di *mere conduit*, di caching e hosting di contenuti digitali, e, nell'introdurre il doppio binario di tutela, amministrativa e giudiziaria, prevede che l'Autorità «Amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza» possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi «impedisca o ponga fine alle violazioni commesse»;

Avuto riguardo ai numerosi contributi, tra cui, l'Associazione editori software videoludico italiana, l'Associazione italiana editori, l'Associazione italiana Internet provider, l'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, l'Associazione nazionale produttori autori disc, l'Associazione nazionale videonoleggiatori italiani, l'Associazione produttori televisivi, l'Associazione content service provider, l'Associazione ridistributori del settore home entertainment, l'Assotelecomunicazioni, la Business Software Alliance, la Camera di commercio USA, lo studio legale CBM & Partners, Confindustria cultura, Confindustria sistemi innovativi e tecnologici, EMI Music Italy, la Federazione antipirateria audiovisiva, Fastweb, Federazione italiana degli autori, la Federazione operatori web, la Federazione editori musicali, la Federazione media digitali indipendenti, la Federazione italiana editori giornali, la Federazione industria musicale italiana, Fox, Google, il prof. Gustavo Ghidini, il Nuovo istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, l'avv. Marco Provvidera, Massimiliano Santoni, il Movimento per la difesa dei cittadini, Mediaset, Microsoft, la Motion Picture Association of America, il centro studi Nexa Politecnico di Torino, i Produttori musicali indipendenti, RAI, RTI, SACT, Scambio etico, la Società italiana autori ed editori, Sky, The Space Cinema, Telecom Italia, Telecom Italia media, Universal Music, Universal Pictures, l'Unione italiana editoria audiovisiva, Vodafone, Warner Bros, Warnermusic, Wind, l'iniziativa Sitononraggiungibile (che comprende Agorà digitale, Studio legale Sarzana, Assoprovider, Altroconsumo, Adiconsum), la categoria dei videonoleggiatori (che comprende Alphamatic, Busterpoint, Cast video e musica, Centro professionale, Centro video, Cinecittà Videoclub S.a.s., DVD Planet, Effetti speciali S.a.s., Euroself, Filminvideo, Hollywoodcinema, il grande cinema Biancavilla, il Grande cinema di Agliozzo Gaetano, Movie 24h, Moviestation, Nonsolovideo, PCP Fratelli Paolini, Planet Movie, Ricupero Rocco Santi, Robovideo, Selfvideo S.a.s., Tamtam video, Tecnovideo S.a.s., Tigervideo, Videobox S.n.c., Videoclub93, Videoexpress, Videoline, Videomania Ok, Videomusic House, Videonauta, Videonews, Videosound, Videostore S.a.s., Videoteca Rocca Saverio, Videovoglia), pervenuti in sede di consultazione sui «Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica» e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati

che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

1. Il quadro normativo di riferimento (*cfr.* punti 1 e 2 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Con riferimento al tema dei poteri attribuiti all'Autorità, in linea generale, parte dei soggetti hanno attestato di condividere il quadro normativo come ricostruito dall'Autorità. Tuttavia, alcune categorie di soggetti, hanno avanzato obiezioni, ritenendo che la competenza dell'Autorità sia limitata ai soli fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, come definiti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo unico), assumendo escluso ogni potere sanzionatorio in capo all'Autorità nei confronti degli ISP e, più in generale, degli operatori di rete e dei gestori di siti internet privati. In altri termini, l'Autorità non avrebbe né alcun potere di accertare condotte di immissione di file in rete, potere che spetterebbe semmai agli organi giudiziari, né la possibilità di esercitare poteri inibitori o di rimozione selettiva che sarebbero, nel caso, riservati dalla legge, in via esclusiva, al giudice penale.

Alcuni operatori individuano nell'Autorità il soggetto titolato a intervenire in questo settore e accolgono con favore l'intervento della stessa.

Altri, pur condividendo l'analisi dell'Autorità e apprezzando l'intervento di quest'ultima, manifestano alcune riserve. Uno di questi auspica un intervento legislativo che miri a riorganizzare e modernizzare la normativa in materia, mentre un altro osserva che l'ordinamento italiano dovrebbe essere adeguato alla direttiva UE sul commercio elettronico recepita con decreto legislativo n. 70/2003, attraverso la rimozione degli ingiustificati ostacoli alla responsabilità degli ISP, e ritiene opportuno che l'Autorità individui un modello di regolazione della materia che tuteli equamente i consumatori, gli autori e i soggetti che veicolano contenuti protetti in rete, obiettivo che passa necessariamente attraverso l'adozione di opportune misure di contrasto della pirateria. Un altro partecipante suggerisce che, in fase successiva all'emanazione del regolamento, onde evitare conflitti con l'Autorità giudiziaria ordinaria, il legislatore provveda ad una complessiva revisione delle leggi vigenti in materia di diritto d'autore. C'è altresì chi, pur ravvisando l'idoneità della normativa di riferimento a conferire efficacia e solidità all'emanando regolamento, invita a un'attenta valutazione della questione, a fronte del probabile rischio di impugnazione dello stesso da parte di soggetti interessati a impedirne l'applicazione per la sua capacità di interferire su attività di impresa basate sullo sfruttamento senza titolo della proprietà intellettuale altrui. Anche un altro operatore invita alla cautela, al fine di evitare tensioni normative, nonché sovrapposizioni ed incoerenze tra i diversi livelli di enforcement delle regole. Un altro soggetto, infine, reputa fondamentale l'intervento del legislatore e del regolatore per la propria parte di competenza, purché ciò non leda in alcun modo le dinamiche concorrenziali del mercato della distribuzione dei prodotti audiovisivi.

Un'altra parte dei rispondenti si oppone alle posizioni espresse dall'Autorità. In particolare, uno di essi fa presente che l'analisi contenuta nel documento posto in consultazione corre il rischio di apparire limitata, non tenendo conto dell'effettiva ampiezza del mercato di riferimento, in cui l'offerta dei contenuti digitali, oltre a internet e tv-on-demand, avviene altresì tramite telefono cellulare (dispositivi mobili); posizione analoga è quella espressa da un altro partecipante, che ritiene l'analisi condotta dall'Autorità incompleta in quanto sbilanciata a favore di problematiche concernenti il mercato audiovisivo a svantaggio di quello musicale. Sulla stessa linea si pone un altro operatore, che osserva che le misure proposte si caratterizzano per una spiccata propensione all'analisi delle criticità tipiche dei media audiovisivi, dei gestori dei siti web, dei fornitori di connettività e di servizi di caching/hosting, lasciando invece nell'ombra la questione dei rapporti tra editori e operatori di comunicazione elettronica, e trascurando di tutelare tutte le opere dell'ingegno di artisti, scrittori, giornalisti ed editori, su qualsiasi piattaforma esse vengano distribuite, a cominciare dalla rete. Diversi soggetti intervenuti non ravvisano, nel combinato disposto dagli articoli 32-*bis* del Testo unico e 182-*bis* e 182-*ter* della legge n. 633/1941, alcun fondamento ad un potere regolamentare dell'Autorità sui contenuti digitali immessi in rete, stante la limitazione dell'ambito di applicazione dello stesso ai soli servizi di media audiovisivi e radiofonici, e ritengono che qualsiasi disposizione che incida sulla tutela dei diritti d'autore, in primis i provvedimenti inibitori, debba essere introdotta esclusivamente attraverso norme di rango primario. Sulla stessa linea si pone un altro partecipante, che reputa illegittimo qualsiasi intervento dell'Autorità che esuli dalle competenze di vigilanza ai fini della segnalazione agli organi di Polizia giudiziaria ad essa attribuite dagli articoli 182-*bis* e 182-*ter* della legge n. 633/1941, e richiama l'attenzione sulla necessità di incrementare tale attività di vigilanza, con particolare riguardo a internet. Dello stesso avviso anche un altro intervenuto, che esprime perplessità sul coordinamento tra le diverse norme che attribuiscono competenze all'Autorità in questa materia, e di conseguenza sul fondamento giuridico dei poteri di intervento di quest'ultima. Due operatori, infine, considerata l'obsolescenza dell'attuale impianto normativo nazionale in materia di diritto d'autore, invitano l'Autorità ad una sospensione della procedura in attesa delle iniziative che il Parlamento vorrà assumere in materia all'esito di un più ampio dibattito.

Osservazioni dell'Autorità.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: Alla luce di quanto già evidenziato nei lineamenti di provvedimento, si ritiene di poter confermare la ricostruzione delle competenze in capo all'Autorità, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di seguito illustrato.

Cenni alla normativa nazionale: In materia di tutela del diritto d'autore, l'Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi ben identificati.

Il primo riconoscimento di competenze è avvenuto nel 2000, con la legge n. 248, che, nell'aggiornare le disposizioni della legge n. 633/1941, inseriva l'art. 182-*bis*, con

cui si attribuivano all'Autorità e alla SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza. La norma in questione attribuisce altresì all'Autorità, al comma 3, poteri di ispezione, da espletarsi tramite i propri funzionari, agendo in coordinamento con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.

A tale generale potere di vigilanza e di ispezione si sono affiancati, nel 2010, i poteri di regolazione attribuiti dall'art. 32-*bis* del decreto legislativo n. 44, il quale, dopo aver introdotto tra i principi fondamentali all'art. 3 anche «La tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale», impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi il rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'esercizio della propria attività, prevedendo altresì che l'Autorità emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di cui alla norma citata.

L'art. 32-*bis* del Testo unico e l'art. 182-*bis* della legge sul diritto d'autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, che traccia contenuti e limiti delle responsabilità degli ISP, a seconda che svolgano attività di *mere conduit* (art. 14), di caching (art. 15) e hosting (art. 16) di contenuti digitali e, nell'introdurre il doppio binario di tutela amministrativa e giudiziaria, prevede che l'autorità «amministrativa avent[e] funzioni di vigilanza» possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi «impedisca o ponga fine alle violazioni commesse». In tutte e tre le disposizioni, viene sancito il principio generale per cui il prestatore è esente da responsabilità, a condizione che non intervenga in alcun modo sui contenuti stessi o non sia venuto a conoscenza del loro carattere illecito. Aspetto, questo, ribadito dal successivo art. 17 che stabilisce, in favore degli ISP, il principio della «assenza dell'obbligo generale di sorveglianza». Se è vero che l'ISP «non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite», tuttavia la medesima disposizione, al comma successivo, impone comunque un duplice onere: questi è infatti tenuto, oltre che, ovviamente, ad adempiere all'ordine impartitogli dall'autorità giudiziaria ovvero amministrativa, anche a:

a) informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio da questi fornito;

b) fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei servizi da questo forniti, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Inoltre, il comma 3 del citato art. 17 statuisce in capo al prestatore una forma di responsabilità civile rispetto al «contenuto dei servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente». La responsabilità del prestatore viene dunque definita in negativo: la generale presunzione di irresponsabilità viene a decadere nel momento in cui ricorrano le circostanze di cui al decreto legislativo n. 70/2003, cioè quando questo viene a conoscenza dell'illecito. Come infatti precisato al considerando 48 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, la medesima direttiva «non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».

Cenni ad iniziative regolamentari in altri Stati membri: Al fine di collocare l'azione italiana all'interno del dibattito in corso nel contesto europeo, si forniscono di seguito alcune notazioni sullo stato dell'arte negli Stati membri che si sono segnalati per interventi recenti in materia di diritto d'autore:

Regno Unito: L'8 aprile 2010 è entrato in vigore il Digital Economy Act che ha attribuito all'Ofcom il compito di adottare le disposizioni attuative (un codice) per l'esecuzione delle disposizioni inerenti le violazioni del copyright. Il 28 maggio 2010 lo schema di codice dell'Ofcom è stato sottoposto a consultazione pubblica che si è conclusa il 30 luglio 2010, ma non sono ancora stati pubblicati gli atti conclusivi.

Il meccanismo descritto nel codice dell'Ofcom sottoposto a consultazione si articola nel seguente modo:

1) il titolare del diritto notifica all'ISP gli indirizzi IP utilizzati per veicolare contenuti illegali trasmettendo, sempre all'ISP, un report di violazione («Copyright infringement report» detto anche *CIR)*;

2) l'ISP notifica all'utente di aver ricevuto un report di violazione, e possono aversi fino a tre notifiche (la seconda in caso di violazione reiterata nei sei mesi, la terza in caso di reiterazione di violazione nel mese);

3) alla terza notifica l'utente viene iscritto in un registro tenuto dall'ISP;

4) gli utenti iscritti nel registro possono essere destinatari di misure tecniche da parte degli ISP sulla base di quanto sarà stabilito dal Ministro competente a valle di un rapporto dell'Ofcom decorso un anno dall'entrata in vigore del codice;

5) su richiesta dei titolari dei diritti gli ISP trasmettono loro una lista dei report di violazione dei diritti di loro spettanza;

6) l'utente può ricorrere avverso il report, le notifiche o la lista ad un organo indipendente chiamato Body (costituito da una singola persona fisica) nominato dall'Ofcom e dinanzi al quale si svolge il procedimento in contraddittorio tra le parti, alla fine del quale il Body adotta una decisione vincolante;

7) i titolari dei diritti e gli ISP possono chiedere all'Ofcom di risolvere una controversia che riguardi rapporti tra loro (indipendentemente dal caricamento di contenuti illegali da parte di utenti) con decisione vincolante tra le parti;

8) l'Ofcom può irrogare nei confronti degli ISP o dei titolari (ma non nei confronti dell'utente) sanzioni pecuniarie fino a 250.000 pound (320.000 euro) per violazioni del codice che vengono versati a suo beneficio.

La legge ha suscitato aspre critiche e ha dovuto superare il vaglio dell'Alta corte a seguito di un ricorso di British Telecom e Talk Talk perché prevede la possibilità per il Ministro competente, previo parere favorevole del Parlamento e del giudice, di bloccare l'accesso dell'utente ai siti sui quali vengono veicolati contenuti illegali. L'Alta corte ha respinto il ricorso di British Telecom e Talk Talk stabilendo che la legge non infrange le direttive comunitarie in materia di tutela della privacy e telecomunicazioni, accogliendo parzialmente la questione relativa al rimborso parziale dei costi sostenuti dagli ISP da parte dei titolari dei diritti.

Il 1° febbraio 2011 il Dipartimento di Stato competente ha chiesto all'Ofcom di esaminare le diverse implicazioni tecniche ed economiche connesse ai meccanismi di blocco degli accessi ai siti. Allo stato, il pacchetto di norme non è ancora divenuto operativo;

Francia: Nell'ottobre 2009 è stata approvata la legge sulla Diffusione delle opere e la protezione dei diritti d'autore con lo scopo di contrastare il download illecito di opere musicali e cinematografiche, incoraggiando al contempo le pratiche legali. L'impianto normativo ha come braccio operativo l'Alta autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su internet (HADOPI) che è incaricata di monitorare le attività degli utenti e dissuaderli in modo graduale da pratiche illecite (due warning preliminari saranno seguiti, in caso di recidiva, da sanzioni, comprendenti anche la disconnessione da internet, comminabile in via giudiziale).

Il sistema ha iniziato a funzionare dall'ottobre 2010, entrando ora nella piena operatività: dopo aver proceduto all'individuazione degli utenti (sarebbero per ora circa 100 mila), l'Autorità sta inviando la prima serie di avvisi preliminari. Sarà dunque necessario attendere un pieno rodaggio del meccanismo prima di trarre valutazioni.

Quale tentativo di contenimento del fenomeno delle violazioni dei diritti d'autore in internet, la disciplina sinora delineata non sembrerebbe generare risultati pienamente positivi, tanto più in considerazione del carattere transnazionale che caratterizza il web. Peraltro, come recentemente annunciato sulla stampa, saranno probabilmente avviate delle rivisitazioni della legge, tant'è che già si parla di un'HADOPI 3 (essendo la HADOPI 2 intervenuta a seguito della pronuncia del Consiglio costituzionale francese del 10 giugno 2009);

Germania: Il dibattito attualmente in corso in Germania vede contrapporsi, da un lato, le tesi del «Partito dei pirati» e dei cosiddetti nativi digitali che ritengono superate le regole del mondo analogico, basate su un'obsoleta concezione della proprietà intellettuale, e rivendicano la libera e piena fruizione dell'accesso alla rete, anche ove ciò si traduca nell'appropriazione in maniera gratuita delle prestazioni intellettuali altrui e, dall'altro, i tentativi di interessi corporativi di strumentalizzare il diritto d'autore per salvaguardare modelli economici di sviluppo superati.

La riflessione riguarda l'individuazione degli strumenti da adottare per un'efficace applicazione della normativa esistente, in aggiunta alla diffida utilizzata da tempo nel diritto civile per affermare pretese in via extragiudiziale. Tra le possibili alternative, sono state scartate a priori misure come la legge HADOPI e blocchi di accesso a internet, considerate invasive ingerenze nella libertà di comunicazione, nonché il cosiddetto «flat rate» della cultura (quota forfettaria che ogni titolare di una connessione internet dovrebbe pagare per l'utilizzo di tutti i contenuti della rete) ritenuto non valido in quanto implicante una collettivizzazione forzata dei diritti e un conseguente violento conflitto tra autori per la ripartizione delle entrate, riducendo inoltre il diritto d'autore a una mera pretesa di indennizzo;

Spagna: In materia di lotta alla pirateria informatica si è sviluppato in Spagna un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori e non, sia per la mancanza di una regolamentazione *ad hoc*, sia per via del peso dell'industria culturale spagnola sull'economia del Paese.

Per colmare tale lacuna, il Ministro Sinde ha inserito una normativa anti pirateria informatica nel quadro della più organica «Legge per un'economia sostenibile», approvata il 4 marzo 2011. Il provvedimento contempla procedure snelle che consentiranno ad un'apposita commissione sulla proprietà intellettuale in seno al Ministero della cultura di oscurare le pagine web che offrono illegalmente contenuti tutelati dai diritti d'autore. Tuttavia, l'entrata in vigore della legge rimane subordinata al varo del relativo regolamento esecutivo in corso di elaborazione.

La citata commissione avrà il compito di valutare le denunce ricevute da chi ritiene di avere subito la violazione del proprio copyright. Se questa ritiene fondata la denuncia, invita gli autori di tale condotta a ritirare, entro 48 ore, i contenuti illegali dalla rete. Viene prevista la possibilità di appellarsi a tale richiesta, producendo le relative prove documentali. Gli autori della denuncia potranno altresì presentare le loro argomentazioni e la commissione dovrà esprimersi entro tre giorni. Tale risoluzione dovrà poi essere ratificata da un giudice amministrativo, che potrà emettere un'ordinanza per raccogliere i dati degli autori del reato e delle pagine internet illegali e, infine, deliberare sul loro eventuale oscuramento;

Paesi Bassi: L'11 aprile 2011 è stato presentato un disegno di legge volto a prevenire la diffusione illegale di contenuti in rete in modo da rafforzare la fiducia nella tutela del diritto d'autore e rafforzare la posizione degli artisti e degli esecutori nelle negoziazioni contrattuali.

A tal fine, la materia è stata depenalizzata ed è stata prevista la possibilità di inibire l'accesso anche ai siti stranieri (per quelli nazionali era già possibile) il cui scopo sia la messa a disposizione di materiale illegale una volta fallito ogni tentativo di contatto con il gestore del sito. Tale ordine è disposto con provvedimento del giudice.

Oltre alle misure repressive, il pacchetto si articola in una serie di iniziative volte a tutelare la posizione dei titolari dei diritti mediante il rafforzamento degli enti preposti alla raccolta dei compensi per il diritto d'autore, l'imposizione di un sistema di tassazione sui dispositivi di riproduzione dei contenuti che sostituisca l'equo compenso per la copia privata, la semplificazione degli ac-

cordi di copyright al fine di tenere il passo con le novità derivanti dai diritti di sfruttamento delle opere in internet e l'incoraggiamento dell'eccezione per il cosiddetti fair use al fine di incentivare la diffusione di contenuti creativi senza fini di lucro.

Cenni alle iniziative in corso in ambito comunitario: La Commissione europea, preso atto di come il progresso tecnologico verificatosi negli ultimi anni abbia alterato le dinamiche di gestione dei diritti di proprietà intellettuale in rete, ha pubblicato, in data 22 dicembre 2010, un rapporto sull'applicazione della direttiva 2004/48/CE, cosiddetto enforcement, negli Stati membri dell'Unione. In tale atto, la Commissione rilevava come, nonostante il generale miglioramento delle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, «il volume e il valore finanziario delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono allarmanti». Prosegue la Commissione: «La natura multifunzionale di internet agevola la commissione di una grande varietà di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. [...] Lo scambio di file con contenuti protetti da diritto d'autore è divenuto onnipresente, in parte perché lo sviluppo dell'offerta legale di contenuti digitali non è riuscito a tenere il passo della domanda, specie su base transfrontaliera [...]. Molti siti web ospitano o facilitano la distribuzione in linea di opere protette e senza il consenso dei titolari. In questo contesto può essere necessario valutare chiaramente i limiti del quadro normativo esistente». Con l'intento di avviare una riflessione generale su nuove e più efficaci forme di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, terminata il 31 marzo 2011, volta a raccogliere le opinioni delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri, del Comitato economico e sociale europeo e di tutte le altre parti interessate, organizzando altresì, per il 7 giugno 2011, un'audizione collettiva e pubblica che consentisse un ulteriore momento di acquisizione di posizioni. Durante tale incontro la Commissione ha anticipato che tale consultazione pubblica è prodromica a una proposta di direttiva che sarà presentata nei primi mesi del 2012.

Quello della direttiva enforcement non è tuttavia l'unico fronte su cui si stanno concentrando iniziative degne di nota da parte della Commissione europea. In un'altra consultazione pubblica, terminata nel novembre del 2010, avente ad oggetto la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita in Italia dal citato decreto legislativo n. 70/2003, la Commissione non mancava di rilevare la stretta correlazione tra sviluppo di internet e diffusione della pirateria.

Inoltre in data 24 maggio 2011 la Commissione ha rilasciato una comunicazione (COM(2011) 287) avente ad oggetto un Piano d'azione per la riforma delle disposizioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, tra cui rientrano i diritti di proprietà industriale, il diritto d'autore e i diritti connessi. In ragione della crescente diffusione delle nuove tecnologie e della forte espansione di internet, che hanno profondamente modificato il contesto di riferimento dei diritti della proprietà intellettuale, «la combinazione in vigore tra normativa europea e nazionale non risponde più alle esigenze attuali e va modernizzata». Per tali motivi, la Commissione ha adottato una strategia globale di riforma del quadro giuridico dei diritti di proprietà intellettuale, con l'obiettivo di consentire agli stakeholder di adeguarsi alle nuove circostanze e di aumentare le opportunità commerciali. Si inseriscono in tal senso anche le proposte di istituire biblioteche digitali europee, le novità di regolamentazione delle cosiddette opere orfane, con lo scopo di renderle disponibili on line. Il Commissario UE per il mercato interno, Michel Barnier, il 24 maggio 2011 ha dichiarato «Per l'economia europea è essenziale che all'interno del mercato unico sia garantito il giusto livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (...). Il progresso ha bisogno di nuove idee e conoscenze, non ci sarà nessun investimento nell'innovazione senza tutela dei relativi diritti. D'altra parte la prosperità di nuovi modelli commerciali e della diversità culturale dipendono dall'accesso ai contenuti culturali, ad esempio alla musica on line, da parte di consumatori e utenti. Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio tra queste esigenze per un rispetto globale dei diritti di proprietà intellettuale e per far sì che il quadro europeo della proprietà intellettuale costituisca una risorsa per imprese e cittadini, stando al passo con l'era digitale e con la concorrenza delle idee di un mondo globalizzato».

Sulla necessità di un intervento congiunto da parte di Commissione e Stati membri per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si è pronunciato in più occasioni anche il Parlamento europeo. In particolare, nel documento di seduta A7-0175/2010 del 3 giugno 2010, recante «Relazione sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno - (2009/2178(INI)», il Parlamento, evidenziando come il fenomeno delle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale on line abbia raggiunto proporzioni preoccupanti, in particolare a danno dell'industria dei contenuti creativi, si focalizza sui possibili interventi. L'ambito giuridico vigente viene ritenuto difficilmente capace di garantire in modo efficace la protezione dei diritti su internet e, nel contempo, un'equilibrata tutela del diritto di accesso alla cultura e ai contenuti. Il Parlamento, nell'invitare la Commissione a predisporre, in tema di diritti di proprietà intellettuale, «una strategia organica che sia atta a rimuovere gli ostacoli alla creazione di un mercato unico nell'ambiente on line e che adatti il quadro normativo europeo in materia alle attuali tendenze della società come pure agli sviluppi tecnologici», pone tuttavia l'accento altresì sulla necessità di incentivare la promozione e lo sviluppo dell'offerta legale, in quanto «lo sviluppo di questi servizi legali è inibito dalla crescita dei contenuti caricati illegalmente on line». Infatti, un'offerta legale diversificata, attraente e visibile per il consumatore può contribuire a riassorbire il fenomeno della violazione on line. Il Parlamento riconosce che le carenze che colpiscono il mercato interno europeo nel settore digitale costituiscono un grosso ostacolo allo sviluppo delle offerte legali on line, sottolineando, a tale scopo, l'esigenza di una campagna di educazione e sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani consumatori europei, sulla necessità del rispetto della creatività e dei diritti che la tutelano.

Il Parlamento europeo è tornato ad esprimersi in materia di proprietà intellettuale con la risoluzione del 12 maggio 2011 su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare». In tale atto, nel ribadire la ne-

cessità di un intervento teso ad educare il consumatore al rispetto dei diritti d'autore e ad informarlo sulle alternative rese possibili dall'offerta legale, il Parlamento chiede alla Commissione di pervenire alla stesura di un Libro bianco, in considerazione della sempre crescente importanza delle industrie culturali e creative, nonché con l'obiettivo di rafforzare questo settore di strategica rilevanza per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Propone, altresì, la realizzazione di un sistema di licenze paneuropee che innesti, su quello esistente, modelli di concessione di licenze per diritti individuali e collettivi multiterritoriali e faciliti il lancio di servizi con un'ampia scelta di contenuti, incrementando in questo modo l'accesso legale a contenuti culturali on line, incentivando la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo scambio di best practices in materia di metodi efficaci per sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'impatto delle violazioni in materia.

Alla luce di quanto esposto, si palesa come le iniziative in materia di diritti della proprietà intellettuale da parte della Commissione e del Parlamento europeo non siano da considerarsi momenti isolati, ma, bensì, facciano parte di un disegno più generale delle istituzioni comunitarie di incrementare la crescita e la competitività del mercato interno all'Unione, promuovendo l'accesso a beni e servizi tutelati dai diritti di proprietà intellettuale, puntando al giusto equilibrio tra sostegno della creatività e innovazione, garantendo riconoscimenti e investimenti agli autori, prevedendo l'intensificazione della lotta alla pirateria e alla contraffazione.

L'evoluzione della giurisprudenza.

Cenni alla giurisprudenza nazionale: Nella cornice normativa sopra descritta sul sistema della responsabilità e delle condotte giuridicamente rilevanti poste in essere dall'ISP, è intervenuta più volte la giurisprudenza al fine di sopperire alle riscontrate criticità applicative delle norme in esame. Si ritiene opportuno effettuare una, se pur rapida, rassegna di alcune delle più rilevanti pronunce che si sono susseguite con riferimento alla responsabilità dei provider, ovvero i noti casi Peppermint, Pirate Bay, FAPAV c. Telecom Italia, RTI c. YouTube e Vividown c. Google, per concludere con le recentissime ordinanze nei casi PFA Film c. Yahoo! Italia e BtJunkie e con la sentenza nel caso RTI c. Italia On Line (IOL), da cui l'interpretazione data dall'Autorità del disposto del decreto legislativo n. 70/2003 e, conseguentemente, risulta corroborata e rafforzata.

Il caso Peppermint (ordinanza della IX sezione civile del tribunale di Roma del 16 luglio 2007) traeva origine dall'istanza dell'etichetta discografica tedesca Peppermint nei confronti di più di 3600 utenti di aver violato la legge, condividendo illegalmente file di cui la società deteneva il diritto d'autore, in particolare Peppermint aveva monitorato i consumatori nel loro uso personale di internet riuscendo, con l'ausilio dei loro provider,ad ottenere i dati relativi ai movimenti effettuati dagli utenti senza che questi ne avessero cognizione. Su tale questione il giudice ha stabilito che non può essere richiesta all'ISP l'ostensione dei dati anagrafici relativi agli intestatari di linee telefoniche che, connettendosi a reti peer-to-peer, avrebbero condiviso file di opere tutelate in violazione del diritto d'autore, in quanto la tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche e telematiche tra privati, quale valore fondamentale della persona, prevale, nel giudizio di bilanciamento dei due diritti, sulla tutela del diritto d'autore.

Nel caso Pirate Bay (sentenza della III sezione penale della Corte di cassazione del 23 dicembre 2009, n. 49437), all'origine del quale vi era l'azione della Federazione industria musicale italiana (FIMI) contro il sito di download di cosiddetti file torrent (una particolare estensione per file utilizzato da programmi peer-to-peer) chiamato Pirate Bay, già condannato in Svezia dove erano ubicati i relativi server, il giudice ha, in primo luogo, stabilito che l'utilizzo di tecnologie di trasmissione peer-to-peer non esclude la configurabilità del reato di messa a disposizione del pubblico attraverso internet di opere protette dal diritto d'autore in capo al titolare del sito web. Ciò sebbene, attraverso la tecnologia in questione, il titolare del sito non «detenga» mai nei propri database l'opera protetta, che al contrario si trova presso gli utenti, e da questi stessi trasferita ad altri soggetti. In secondo luogo, il giudice ha sancito la legittimità dell'eventuale ordinanza cautelare che disponga che gli ISP, pur estranei al reato, inibiscano agli utenti l'accesso al sito, nonché respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sulla mera localizzazione all'estero dell'hardware del sito.

Nel caso FAPAV c. Telecom Italia (ordinanza della IX sezione civile del tribunale di Roma del 12 dicembre 2009), che traeva origine dalla richiesta di FAPAV di fornire i nominativi degli utenti che avrebbero prelevato in modo illecito materiale coperto dalle leggi a tutela del diritto d'autore, di oscurare l'accesso ai siti di file sharing e di inviare avvisi a coloro che commettono violazioni al diritto d'autore, il giudice aveva ritenuto che l'ISP che effettuasse attività di *mere conduit* non potesse essere ritenuto responsabile del contenuto dei dati che questo trasportasse, in quanto non sottoposto ad oneri di controllo e, soprattutto, che l'ISP non potesse agire sui contenuti illeciti, rimuovendoli o sospendendo il servizio, come era stato richiesto a Telecom Italia da FAPAV, senza un previo ordine dell'autorità giudiziaria, ai sensi del combinato disposto dei citati articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 70/2003.

Nel caso RTI c. YouTube (ordinanza della IX sezione civile del tribunale di Roma del 15 dicembre 2009), la società italiana aveva avviato un'azione legale in via cautelare avente ad oggetto l'upload di alcuni video del programma televisivo «Grande fratello» sulla piattaforma di YouTube, chiedendone l'immediata rimozione dai server e la conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducesti, in tutto o in parte, sequenze di immagini fisse o in movimento relative al programma in questione. Il tribunale di Roma ha accolto entrambe le richieste, ritenendo che YouTube avesse una diretta responsabilità nella segmentazione delle clip, traesse vantaggio dalla pubblicità che è affiancata alle clip e fosse, in conclusione, parificabile, relativamente alla responsabilità, a un editore. Inoltre, aggiunge il giudice, esso dispone di regole che consentono la rimozione dei contenuti pedopornografici, si è dotato di una policy di notice and take-

down, riservandosi il diritto di «controllare i contenuti»: per questo motivo dovrebbe vigilare in maniera autonoma sulle violazioni del diritto d'autore.

Nel caso Vividown c. Google (sentenza della IV sezione penale del tribunale di Milano del 24 febbraio 2010), conseguente a un atto di cosiddetto cyber-bullismo, ovvero l'upload sul sito di Google di un video che mostra un ragazzino affetto da sindrome di Down malmenato ed ingiuriato da alcuni coetanei, il tribunale di Milano ha condannato tre dirigenti della società a sei mesi di reclusione, condanna poi sospesa, per l'insufficiente comunicazione degli obblighi di legge nei confronti degli uploader, configurandosi così, in capo a Google, la responsabilità per colpa, con l'aggravante del fine di lucro (i profitti che la società ha ricavato dalla visualizzazione dei video caricati sulla propria piattaforma) e non soltanto per semplice noncuranza. «La distinzione tra content provider e service provider è sicuramente significativa» sostiene il giudice di Milano «ma, allo stato ed in carenza di una normativa specifica in materia, non può costituire l'unico parametro di riferimento ai fini della costruzione di una responsabilità penale degli internet providers». A seguito di tale pronuncia, Google ha concluso un accordo stragiudiziale con l'Associazione Vividown (cui era iscritta anche la vittima dell'episodio di pestaggio ripreso dal video incriminato) offrendo ad essa un canale privilegiato per la segnalazione di contenuti lesivi, riconoscendola in sostanza come «trusted user» (utente certificato). L'applicazione concreta dell'accordo prevede la possibilità di segnalare i video offensivi attraverso una casella di posta privilegiata a cui indirizzare le segnalazioni che potranno divenire nelle successive 24 ore richieste di rimozione concreta del materiale, sulla base dell'istituto del notice and take-down.

Nel caso PFA Film c. Yahoo! (ordinanza della IX sezione civile del tribunale di Roma del 20 marzo 2011), il giudice ordinava al motore di ricerca Yahoo!, a seguito di istanza presentata da PFA Film, società licenziataria in esclusiva dei diritti di sfruttamento economico di un film (in ispecie, About Elly), la rimozione dai propri server dell'accesso ai file audiovisivi del film non autorizzati e la inibitoria della prosecuzione delle violazioni. La sezione specializzata del tribunale di Roma ha così riconosciuto la responsabilità del gestore del motore di ricerca, ritenendo che, seppure nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale esso non svolga un ruolo attivo e quindi non abbia conoscenza dei contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, né eserciti un controllo preventivo sugli stessi, dall'altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati da cosiddetto URL (Uniform Resource Locator), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento. Sostiene, infatti, il giudice che la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità dell'impresa per le proprie attività, rinviene la propria *ratio* nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell'impresa e che questa passerebbe al consumatore. Tuttavia, essendo stato Yahoo! reso edotto dell'illiceità dei contenuti da una previa diffida della società attrice, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo ha reso responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell'illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità, dovendo quindi considerarsi Yahoo!, in tale frangente, destinatario delle misure di inibitoria preventiva previste dalla legge sul diritto di autore, in quanto intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione.

Nel caso BtJunkie (ordinanza del pubblico ministero della procura di Cagliari del 21 aprile 2011) è stata ordinata l'inibizione, per il tramite della Guardia di finanza, dell'accesso nei confronti del sito www.BtJunkie.org, la maxi-piattaforma digitale per scaricare musica, film, libri e videogiochi in modo illegale, in qualche modo erede di Pirate Bay. Tale ordinanza è stata adottata sulla base della normativa sul commercio elettronico, ovvero gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo n. 70 del 2003, dove si prevede che l'autorità giudiziaria possa esigere, anche in via d'urgenza, che l'ISP impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

A queste pronunce si aggiunge il sequestro dei siti internet www.gameternity.com e www.downloadzone.altervista.org. eseguito dalla Guardia di finanza su provvedimento del tribunale di Arezzo.

Deve citarsi, in conclusione, la recentissima sentenza n. 7680/2011, depositata il 7 giugno 2011, con cui il tribunale di Milano si è pronunciato sulla causa RTI c. IOL, instauratasi tra Reti televisive italiane S.p.a. (di seguito RTI) e Italia Online S.r.l. (di seguito IOL, proprietaria del portale libero.it). RTI, in qualità di società attrice, contestava alla IOL, società convenuta, l'illecita presenza, sulla piattaforma telematica di cui questa è titolare (il portale IOL) che consente l'upload e la condivisione di contenuti audiovisivi caricati dagli utenti, di numerosi filmati di proprietà di RTI, peraltro associati a molteplici messaggi pubblicitari (cosiddetti link sponsorizzati) tramite l'utilizzazione dei titoli dei programmi stessi quali parole-chiave. Il tribunale di Milano ha ritenuto che «le modalità di prestazione di tale servizio, ormai del tutto comuni ai soggetti che svolgono attività analoghe, si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria (la direttiva 2000/31/CE, ndr), mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire «accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione», finendo nell'individuare (se non un vero e proprio content provider, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità), una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cosiddetto hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti». Il tribunale di Milano ha pertanto riconosciuto che la diffusione sulla sezione video del portale IOL di brani e di filmati tratti dai programmi televisivi di

RTI costituisce violazione degli articoli 78-*ter* e 79 della legge n. 633/1941, inibendone l'ulteriore diffusione e fissando, altresì, una sanzione pecuniaria.

Cenni alla giurisprudenza comunitaria: La Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto più volte l'occasione di esprimersi su tematiche concernenti il tema della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, come nei casi Promusicae c. Telefonica, Google c. Louis Vuitton, SGAE c. Padawan, Scarlet c. Sabam e Sabam c. Netlog.

Nella questione pregiudiziale relativa al caso Promusicae (sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 2008, causa C-275/06), che traeva origine dall'iniziativa giudiziaria dell'associazione spagnola a tutela degli interessi degli autori ed editori (Promusicae appunto) nei confronti del provider Telefonica il quale si era opposto alla richiesta di fornire identità e indirizzo fisico degli utenti accusati di scaricare con programmi peer-to-peer contenuti protetti, al fine di tutelarne la privacy, la Corte di giustizia ha affermato che «la comunità non impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare i dati personali degli utenti dell'internet in caso di contenzioso civile. […] La comunicazione dei dati richiesti è autorizzata esclusivamente nell'ambito di un'indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.».

Nel caso Vuitton (sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2010, causa C-236/08 e 238/08), relativo all'impiego di parole chiave corrispondenti a marchi altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento su internet (AdWords), in particolare, la Vuitton aveva fatto constatare che, utilizzando il motore di ricerca di Google, l'inserimento da parte degli utenti di internet dei termini costituenti i suoi marchi faceva apparire, nella rubrica «link sponsorizzati», alcuni link verso siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton, il giudice comunitario ha affermato che l'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico, deve essere interpretato nel senso che essa «si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.».

Nel caso SGAE c. Padawan, (sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2010, causa C-467/08) la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale in Spagna, pretendeva dalla società Padawan che commercializza Cd-R, Cd-Rw, Dvd-R nonché apparecchi MP3, la corresponsione del «prelievo per copie private» per i supporti digitali da questa commercializzati nel periodo compreso tra il 2002 e il 2004. Ritenendo che l'applicazione di tale prelievo, indipendentemente dall'uso privato, professionale o commerciale cui i supporti siano destinati, fosse contraria alla menzionata direttiva, la Padawan si rifiutava di adempiere. La Corte, chiamata dal giudice spagnolo a determinare i criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'importo e del sistema di riscossione dell'equo compenso, ha osservato che questo deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subìto dall'autore per effetto della riproduzione non autorizzata della sua opera protetta, essendo necessario il mantenimento di un «giusto equilibrio» tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti. Tuttavia, la Corte ha rilevato che un sistema di «prelievo per copie private» risulta compatibile con detto «giusto equilibrio» solamente qualora le apparecchiature, i dispositivi e i supporti di riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private e, conseguentemente, possano causare un pregiudizio all'autore dell'opera protetta.

Nei casi Scarlet e Sabam (cause C-70/10 e 360/10) tuttora pendenti dinanzi la Corte di giustizia, il giudice comunitario dovrà stabilire se le direttive in materia di diritto d'autore e di commercio elettronico consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito e in base ad una norma che si limiti a prevedere che esso possa ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in *abstracto* e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio della maggior parte delle informazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere protette dal diritto d'autore. In data 14 aprile 2011 l'Avvocato generale della Corte di giustizia ha depositato le proprie conclusioni relativamente alla causa Scarlet, ritenendo che un siffatto sistema di filtraggio, volto ad impedire la circolazione di contenuti in violazione del diritto d'autore, comporterebbe il controllo di tutte le comunicazioni diffuse sulla rete di Scarlet, con la conseguenza che un ordine di un giudice in tal senso imporrebbe un obbligo generale di sorveglianza, in contrasto con il disposto dell'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico. Conseguentemente, l'Avvocato generale ha concluso che tali restrizioni potrebbero essere possibili solo ove fossero legislativamente previste in base a criteri equi e trasparenti;

2. La promozione di un'offerta legale sul mercato, l'accesso ai contenuti Premium e l'interoperabilità delle piattaforme (*cfr.* punti da 3.1 a 3.3.3 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sulla promozione di un'offerta legale: La maggior parte dei partecipanti alla consultazione condivide ampiamente l'orientamento dell'Autorità e si dichiara favorevole ad iniziative volte alla promozione dell'offerta legale sul mercato.

Diversi soggetti intervenuti condividono l'analisi dell'Autorità e riconoscono le criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti digitali, quali le modalità di acquisizione e sfruttamento dei contenuti Premium e il sistema delle finestre di programmazione. Alcuni di essi sottolineano in particolare il ruolo svolto dai cosiddetti «walled garden», ovvero le pratiche competitive poste in essere da alcune major che, determinando situazioni di monopolio nel possesso e messa a

disposizione del pubblico di determinati contenuti, innalzano barriere all'ingresso al mercato a scapito di soggetti terzi che potrebbero offrire ai clienti servizi in concorrenza, su tutta la filiera, anche su diverse piattaforme.

Altri soggetti intervenuti, pur dichiarandosi totalmente o parzialmente concordi con l'orientamento dell'Autorità, raccomandano che qualsiasi provvedimento assunto a tale fine non debba comunque in alcun modo ledere le dinamiche concorrenziali che caratterizzano il mercato della distribuzione del prodotto audiovisivo e la libera iniziativa economica dei soggetti interessati, mentre un soggetto rispondente ritiene che l'intervento regolamentare vada sospeso in attesa di una revisione legislativa complessiva della materia.

Vi sono poi altri soggetti che auspicano un intervento regolamentare a promozione di un'offerta legale in primo luogo in quanto strumento di contrasto al dilagare della pirateria e di comportamenti illeciti da parte dei consumatori. Quest'obiettivo è da conseguire, secondo un soggetto rispondente, anche attraverso interventi volti ad orientare il pubblico verso siti che offrono contenuti legali, a scapito di quelli pirata.

Alcuni soggetti chiedono che venga smentita l'equazione tra legalità e gratuità dell'offerta, anche attraverso un eventuale intervento legislativo, ritenendo che il mercato attuale non premierebbe tale strategia distributiva.

Si dichiara favorevole un soggetto, anche se reputa limitativo che, nel riferirsi ai «contenuti digitali», l'Autorità prenda in esame esclusivamente quelli audiovisivi.

Due soggetti ritengono condivisibile l'analisi dell'Autorità ma esprimono perplessità, uno sulla visione delle dinamiche di mercato che da essa traspare, a suo avviso dirigistica ed accademica, l'altro su alcuni elementi non adeguatamente evidenziati, quali il diritto sancito dalla Costituzione ad una libera comunicazione e l'applicazione di una «generale competenza» come normale attività di controllo.

Alcuni soggetti sono favorevoli ad un intervento istituzionale volto ad incoraggiare lo sviluppo dell'offerta legale, soprattutto per arginare i danni causati dalla pirateria, pur rappresentando che in rete esistono già, allo stato attuale, forme ampie e diversificate sia di contenuti legali che di modalità e condizioni di fruizione per gli utenti. Analoghe precisazioni vengono espresse da altri rispondenti alla consultazione. Quest'ultima, pur non condividendo l'analisi svolta dall'Autorità sul punto, riconosce la sussistenza di criticità, in particolare per quanto attiene la garanzia dell'offerta lecita on line.

Alcuni soggetti sono in parziale disaccordo con l'orientamento dell'Autorità. Uno in particolare non ravvisa nella disponibilità di contenuto legale la risposta per diminuire la pirateria, auspicando l'intervento delle autorità italiane affinché l'apertura del mercato al contenuto legale si ottenga principalmente attraverso la lotta alla pervasiva messa a disposizione in rete di prodotti pirata, particolarmente alta nel settore dei videogiochi.

I rimanenti soggetti hanno espresso una posizione più neutrale, ad esempio non rilevando particolari problemi nello sviluppo dell'offerta legale nel settore dell'editoria, e non ritenendo che la risposta a tale quesito sia di competenza delle associazioni industriali.

Sull'accesso ai contenuti Premium: Con riferimento all'accesso ai contenuti Premium e alle finestre di programmazione, in via generale, alcuni soggetti concordano con le ipotesi di sviluppo proposte, al contrario un soggetto non la considera sufficiente. In via propositiva, mentre qualcuno auspica soluzioni tecnologiche che possano favorire lo sviluppo dell'offerta legale, un altro soggetto altro indica il «dialogo» quale misura più efficace per individuare nuove aperture del mercato.

Alcuni rispondenti alla consultazione non condividono l'orientamento dell'Autorità. In particolare un partecipante osserva che la soluzione ipotizzata mette in discussione il principio basilare della cessione in esclusiva dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive e sarebbe tale da provocare l'erosione dei ricavi provenienti dai canali tradizionali, sovvertendo i complessi equilibri raggiunti dal mercato. Altri soggetti concordano con tale evidenza ritenendo che la libertà contrattuale rappresenti il fondamento su cui poggia il settore audiovisivo e, pertanto, debbano essere i titolari dei diritti a gestire la contrattazione delle finestre e delle altre modalità di sfruttamento dei propri diritti anche in ambito di offerta legale sulla rete, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali. Ad avviso di un soggetto non sono necessarie particolari misure per l'apertura del mercato, in quanto, ridotta l'illegalità, sarà il mercato stesso che si orienterà verso la forma e la piattaforma, fisica o digitale, che più soddisferà le esigenze di fruizione.

Con particolare riferimento ai contenuti Premium, un partecipante ritiene che, stante l'attuale assetto regolamentare comunitario e nazionale, l'imposizione di eventuali rimedi o obblighi *ex ante* non possa prescindere da un'analisi delle condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti e suggerisce di introdurre per via legislativa eventuali misure per un più facile accesso. Un altro propone l'eliminazione dell'offerta abusiva attraverso l'oscuramento dei siti che fungono da portali e la limitazione del peer-to-peer con l'adozione di un controllo sulla fruizione privata. Taluni suggeriscono di individuare un quadro normativo e misure in grado di favorire la disponibilità di contenuti pregiati. Per incentivare l'offerta legale di contenuti, qualcuno ritiene che sia necessario promuovere modelli di business alternativi, focalizzati ad esempio sulla pubblicità on line, che siano in grado, da una parte, di remunerare adeguatamente i titolari dei diritti e, dall'altra, di consentire agli utenti di accedere a contenuti di qualità a prezzi competitivi. Un soggetto propone di mettere gli utenti nella condizione di acquistare i diritti loro necessari al riutilizzo di un contenuto (audio/video) mediante una procedura semplificata (solo on line) e di ottenere la certezza giuridica di divenire con ciò licenziatari di tutti i diritti loro necessari. Un altro ritiene che gli attuali meccanismi stiano funzionando correttamente, come testimoniato dal mercato dei video su richiesta (di seguito anche *VOD)*, in crescita nonostante la pirateria. Secondo un partecipante, la forma di apertura al mercato Premium passa attraverso una offerta tecnologica di livello superiore, sia con politiche di cablaggio delle utenze, magari con liberalizzazione dell'ultimo miglio, sia con

un'offerta multimediale di pregio. Altri ritengono che, per aggirare l'ostacolo della fruizione illegittima, occorra avere la disponibilità sul mercato di offerte legali di contenuti Premium a condizioni economicamente interessanti e facilmente fruibili per i consumatori e che garantiscano l'apertura del mercato a tutte le piattaforme.

Con riferimento all'interoperabilità, alcuni si dichiarano favorevoli. Qualcuno auspica un approfondimento in merito, mentre qualcun altro propone di favorire la stessa prevedendo, a livello normativo, benefici fiscali/economici per chi decida di rendere la propria piattaforma interoperabile ed evidenziando, al contempo, come essa debba riguardare anche i pagamenti per la fruizione dei contenuti a gestione dei clienti. Un altro soggetto sottolinea che, accanto a modelli cosiddetti «walled garden», sono in fase avanzata di sviluppo nuovi sistemi di «Universal DRM» basati su tecnologia UltraViolet, che consentiranno la fruizione di un film acquistato su qualsiasi terminale. Un ultimo soggetto ritiene che debba essere il mercato ad individuare le migliori soluzioni, ma non è contraria ad un intervento istituzionale per incoraggiare soluzioni interoperabili e standard comuni.

Sul ruolo di mediazione dell'Autorità: La maggior parte dei rispondenti esprime posizione favorevole al ruolo di mediazione che l'Autorità propone di svolgere tra le parti coinvolte.

Pur condividendo la proposta, alcuni ritengono che il contributo dell'Autorità risulterebbe più efficace qualora essa fosse investita della competenza a decidere su eventuali controversie sorte nell'esecuzione di tali contratti. Un soggetto, in particolare, valuta con favore l'applicazione dei principi generali della disciplina dei diritti secondari di cui all'art. 2 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 30/11/CSP.

Ad avviso di un altro, qualsiasi intervento in materia deve essere successivo a quello mirato a garantire il pieno rispetto dei diritti e non deve modificare settori economici vitali in un momento di seria crisi economica generale. Qualcuno, in aggiunta, ritiene necessari ulteriori interventi di natura regolatoria mentre un altro suggerisce che tale tema debba essere meglio affrontato in seno al tavolo tecnico. Al contempo un partecipante auspica che si eviti ogni tipo di discriminazione nei confronti dei produttori di contenuti e del libero mercato, garantendo reale protezione dagli utilizzi illeciti. Qualcun altro sottolinea come, in particolare, l'intervento dell'Autorità dovrebbe essere mirato a garantire che le piattaforme distributive non pongano condizioni di accesso discriminatorie ai fornitori di contenuto. Un soggetto ritiene che vadano sostenute logiche di carattere scalare che possano favorire lo sviluppo di sistemi analitici e di identificazione certa dei contenuti, mentre un altro auspica una maggiore responsabilizzazione degli ISP. Alcuni suggeriscono una maggiore incisività degli interventi proposti. In particolare, il primo suggerisce di applicare il regime introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 9/2008, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» il quale stabilisce che i diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti debbano essere offerti su base non esclusiva e che il prezzo di acquisto da parte degli operatori attivi su piattaforme emergenti debba essere commisurato al loro effettivo utilizzo, e di ampliare il più possibile l'applicabilità di tale impianto, introducendo meccanismi analoghi di tutela del copyright per i diritti audiovisivi diversi da quelli sportivi (cinema, serie TV, ecc.) disciplinati da tale decreto. Il secondo, di contro, ritiene che l'intervento dell'Autorità non debba limitarsi alla mediazione, ma spingere fattivamente l'industry ad un'apertura concorrenziale della cessione dei diritti di distribuzione dei contenuti. Considera, altresì, necessaria una rivalutazione delle revenues. In via propositiva, un soggetto ritiene che, con riferimento al mercato dei contenuti digitali per la telefonia mobile, sia obbligatorio aggiungere l'ostacolo rappresentato dal limite di prezzo imposto dal Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni (PNN). Un altro suggerisce il ricorso a tariffe differenziate nei service contracts di accesso internet, a seconda della volontà del consumatore di accedere in tempi brevi ai contenuti Premium.

Alcuni partecipanti non concordano con la proposta dell'Autorità. Un soggetto, in particolare, ritiene che interventi in tal senso dell'Autorità fuoriescano dall'ambito di applicazione del decreto Romani, mentre altri non ritengono utile la proposta, preferendo soluzioni di natura precettiva; per altro verso, qualcuno ritiene che essa inciderebbe negativamente sull'autonomia contrattuale e qualcun altro sottolinea che vincoli all'interoperabilità possono nascere da tentativi di altri operatori, più a valle nella filiera commerciale, di imporre formati proprietari al fine di creare o sfruttare posizioni dominanti. Un soggetto è dell'idea che, adottando tale tipologia di intervento, apparirebbe poi sproporzionato imporre procedure obbligatorie e vincolanti soltanto in capo ad alcune categorie di operatori. Un altro, dal suo canto, vede nell'eventuale tavolo tecnico il luogo ideale volto all'individuazione di possibili nuove opportunità. Una soggetto è di posizione contraria poiché ritiene che il compito dell'Autorità sia soltanto quello di controllo, di indirizzo del mercato e, solo in presenza di difformità precise, di sanzione.

Osservazioni dell'Autorità: L'Autorità condivide le riflessioni contenute all'interno della comunicazione della Commissione europea «Sui contenuti creativi on line nel mercato unico» (COM/2007/836) con particolare riferimento all'assunto secondo cui il trasferimento dei servizi di contenuti creativi verso un ambiente on line comporta un cambiamento sistemico. Per poter trarre il massimo beneficio da tali cambiamenti, secondo la Commissione europea, occorre conseguire tre obiettivi: «la garanzia che i contenuti europei contribuiscano nella misura del possibile alla competitività europea e favoriscano la disponibilità e la diffusione dell'ampia diversità della creazione di contenuti europei e del patrimonio linguistico e culturale dell'Europa; aggiornare o chiarire le eventuali disposizioni giuridiche che ostacolano inutilmente la diffusione on line dei contenuti creativi on line nell'UE, riconoscendo nel contempo l'importanza dei diritti d'autore per la creazione; incoraggiare il ruolo attivo degli utilizzatori nella selezione, diffusione e creazione di contenuti».

In tale ottica, l'Autorità reputa molto importante l'attuazione di azioni di sviluppo e incentivazione dell'offerta legale all'interno del mercato italiano dei contenuti

digitali, sulla scia degli esempi di Gran Bretagna, Spagna e Olanda, che sia volta a favorire migliori condizioni di fruizione per i consumatori, un equo compenso e la tutela degli autori su internet.

La Commissione europea riconosce un ruolo centrale alle istituzioni pubbliche nel promuovere i mercati dei contenuti digitali. Nella sua comunicazione «Un'Agenda digitale europea» (COM/2010/245), al punto 2.1.1. «Aprire l'accesso ai contenuti», Questa sottolinea altresì come i consumatori si aspettino di poter accedere ai contenuti on line con la stessa facilità con cui accedono ai contenuti non in linea. Occorre, pertanto, promuovere «la distribuzione digitale di contenuti culturali, giornalistici e creativi, meno costosa e più rapida», la quale consente agli autori e ai fornitori di contenuti di raggiungere un pubblico nuovo e più ampio. Allo stesso tempo «la disponibilità di un'offerta on line legale, ampia e interessante costituirebbe anche una risposta efficace alla pirateria».

L'ultimo rapporto dell'International Intellectual Property Alliance (IIPA) descrive il mercato italiano come un bacino di circa 30 milioni di potenziali clienti, dove tuttavia l'offerta legale di contenuti on line è ostacolata dall'attuale situazione di contesto. Il rapporto, peraltro, evidenzia un aumento delle forme di pirateria che utilizzano reti mobili per la fruizione illecita di musica e videogiochi: questo dato sembra peraltro trovare riscontro nell'analisi condotta da Nextplora (indagine Mobile-Next 2011) che riguarda le modalità di navigazione degli utenti di smartphones, condotta su un campione di cinquemila clienti di telefonia mobile. Dallo studio emerge che l'ultimo biennio ha segnato un forte incremento del download di applicazioni, giochi, loghi e musica via cellulare, che oggi rappresenta una modalità di fruizione diffusa tra 5,2 milioni di utenti. In particolare, il cellulare rappresenta la seconda modalità di ascolto della musica (42%) dopo la radio (67%), ed ha pertanto superato i lettori di CD e DVD (41%) e quelli MP3 (35%). Nel caso dei videogiochi, invece, prevalgono ancora computer e web (42%).

Anche alla luce di quanto è emerso nel corso della consultazione, le linee di azione volte a promuovere una maggiore apertura del mercato come presentate nel documento sottoposto a consultazione non sembrano compatibili con un'azione impositiva *ex ante* da parte dell'Autorità in questo specifico ambito, circoscritta dal perimetro dell'art. 5, comma 1, lettera *f)*, del Testo unico, che impone alle emittenti, anche radiofoniche digitali, e ai fornitori di servizi di media a richiesta, «in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti». Le linee di azione proposte nel documento posto a consultazione sono, pertanto, volte a favorire lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, promuovendo l'eliminazione di ostacoli che ne frenano la naturale evoluzione, stimolando gli operatori a proporre un'offerta di contenuti legali più ricca e competitiva, in un'ottica a vantaggio, altresì, del cittadino/utente. Tali azioni potranno utilmente essere esplicate nell'ambito del tavolo tecnico con la partecipazione di tutti gli attori interessati.

Nel corso delle audizioni svolte durante la consultazione pubblica, non è mancato un proficuo confronto con gli stakeholder, da cui sono emersi numerosi spunti degni di ulteriore riflessione: tra questi, una misura particolarmente efficace ed utile appare quella relativa alla possibilità di prevedere e pubblicizzare adeguatamente una «white list», ovvero una sorta di certificazione di qualità dei siti che offrono contenuti audiovisivi legali. In tal modo si potrebbe offrire un valido contributo alla divulgazione dei siti che offrono contenuti nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, rendendo preferibile la trasmissione legittima dei materiali a scapito dei siti pirata, promuovendo azioni di incentivazioni quali la possibilità per i siti certificati di trasmettere contenuti in HD o avere accesso a contenuti Premium.

Per quanto riguarda la questione dell'interoperabilità delle piattaforme rispetto ai sistemi di pagamento, alla luce di quanto evidenziato da molti operatori in ordine alla difficile implementabilità di meccanismi di tal tipo, soprattutto in considerazione della pendenza del processo di recepimento della direttiva comunitaria sui servizi di pagamento 2007/64/CE che individua le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente operare in tutta l'Unione europea e introduce un nuovo tipo di intermediario (l'istituto di pagamento) con uno statuto giuridico coordinato a livello comunitario, si terrà conto degli approfondimenti in corso presso la Banca d'Italia;

3. Le finestre di distribuzione (*cfr.* punto 3.3.3 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sulla rimodulazione delle finestre: Le posizioni degli operatori intervenuti si dividono in favorevoli a una revisione generale del sistema delle «windows», parzialmente favorevoli, contrari e neutrali, ovvero soggetti che non hanno fornito alcuna risposta ai quesiti.

Diversi soggetti si dichiarano favorevoli ad un ripensamento complessivo del sistema delle finestre di distribuzione e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva, ritenendo che l'eccessiva durata delle finestre sia una delle principali ragioni che inducono a commettere atti di pirateria digitale.

Numerosi soggetti condividono l'auspicio di una rimodulazione delle finestre, tuttavia avanzano alcune osservazioni di merito. In particolare, alcuni raccomandano che siano rispettate le condizioni di libera negoziazione tra le parti interessate e che si tengano in considerazione le specifiche esigenze e interessi dei differenti comparti della filiera dell'industria audiovisiva. Altri ritengono opportuno incentivare forme di licenze di tipo creative commons e realizzare piattaforme di distribuzione on line idonee a consentire l'acquisizione di tutti i diritti necessari alle più ricorrenti forme di utilizzo dei contenuti. Un soggetto è favorevole solo a condizione che siano osservate adeguate tutele nei confronti degli esercenti cinematografici, quali una contestuale e sostanziale riduzione dei canoni di noleggio praticati dai distributori cinematografici per l'utilizzo theatrical delle proprie opere audiovisive e l'imposizione di compensi condivisi tra tutti i soggetti parte della filiera di distribuzione dei contenuti digitali

per le attività di promozione di opere filmiche svolte da parte degli esercenti cinematografici. Un altro, se da un lato accoglie favorevolmente un ripensamento del sistema delle windows, dall'altro non condivide né ritiene giuridicamente praticabile alcun intervento sul contenuto delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva. Un intervenuto, pur ritenendo condivisibile un ripensamento complessivo del sistema delle finestre, e auspicando la messa a disposizione del pubblico attraverso internet dei contenuti audiovisivi contestualmente alla loro messa in circolazione nei circuiti tradizionali a condizioni competitive, non reputa sufficiente un eventuale intervento di mediazione o di moral suasion dell'Autorità, e lamenta la mancanza di proposte di misure prescrittive in materia di concorrenza e tutela dei consumatori nel mercato delle comunicazioni elettroniche. Un soggetto approva l'iniziativa proposta dall'Autorità, purché venga garantito il rispetto di tempistiche massime per la messa a disposizione su piattaforme emergenti dei contenuti Premium, mentre per un altro, per arginare il fenomeno della pirateria ma nel rispetto di tutti i canali di sfruttamento, sarebbe auspicabile una riduzione delle finestre di distribuzione tra cinema e home video oppure un loro abbattimento per tutti i canali distributivi.

Tra i soggetti contrari all'orientamento dell'Autorità alcuni non ritengono praticabile né risolutivo un intervento regolatorio sulle finestre di distribuzione, in quanto ciò costituirebbe una ingerenza impropria da parte dell'Autorità sull'autonomia contrattuale delle parti e sulla libertà delle dinamiche di mercato. Analoga la posizione di un soggetto in particolare, che sottolinea l'importanza della facoltà dei titolari di diritti d'autore di decidere tempi e modalità di sfruttamento delle proprie opere.

Altri soggetti intervenuti non si pronunciano oppure manifestano una posizione di neutralità rispetto alla tematica oggetto del quesito.

Sullo scarto temporale tra i canali distributivi: Diversi soggetti sono pienamente favorevoli ad una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione e concordano nell'attribuire al ritardato rilascio su internet di opere dell'ingegno la causa della diffusione non legale di contenuti. Un soggetto ritiene che non sia da escludere, nella più ampia libertà contrattuale delle parti interessate, un intervento da parte dell'Autorità per contribuire positivamente alla definizione degli accordi necessari. Ciò andrebbe valutato caso per caso e lo propone come argomento per il tavolo tecnico.

Una parte dei soggetti intervenuti è parzialmente favorevole: uno tra questi propone l'adozione di pratiche commerciali e modelli di business virtuosi e comunque idonei ad aumentare l'offerta legale di contenuti on line; un altro, pur reputando utile l'intervento proposto dall'Autorità, non confida nell'accoglimento da parte dei detentori dei diritti di sfruttamento delle opere nei canali tradizionali, senza misure realmente incisive ben diverse da una semplice moral suasion; Altri ancora raccomandano che vengano salvaguardate le dinamiche di mercato.

Diversi soggetti manifestano un'assoluta chiusura all'ipotesi di un intervento di mediazione dell'Autorità per la riduzione dello scarto temporale tra canali tradizionali e innovativi in quanto, oltre a dubitare dell'efficacia di un siffatto intervento contro la pirateria, vi ravvisano altresì una indebita limitazione alla libertà negoziale degli operatori.

Altri soggetti intervenuti non si pronunciano oppure manifestano una posizione di neutralità rispetto alla tematica oggetto del quesito.

Osservazioni dell'Autorità: Appare quanto mai opportuno ribadire, in questa sede, quanto già espresso nel documento sottoposto a consultazione pubblica, e cioè che il contributo che l'Autorità intende offrire all'industria sul tema specifico non ha natura regolamentare, ma si esplicherà in un'attività di promozione e mediazione tra gli interessi contrapposti, affinché i soggetti interessati, ove ne condividano la necessità, avviino una riflessione condivisa, finalizzata a rivedere le tempistiche delle cosiddette finestre di distribuzione.

L'Autorità è infatti ancora persuasa che il fattore «tempo», se non gestito correttamente, rappresenti uno dei principali incentivi alla pirateria multimediale: se un contenuto audiovisivo non è legalmente disponibile per mesi, l'appassionato che vuole disporre subito di una copia è incentivato a procurarsi la medesima sui canali illegali. Viceversa, se lo scarto temporale è ridotto, ed è presente quindi un'offerta legale, tale incentivo è sensibilmente ridotto.

Collocato in tale ottica, sotto forma di moral suasion, l'intervento dell'Autorità appare in linea con il quadro normativo vigente, che ha rimesso la definizione delle finestre di distribuzione alla libera contrattazione tra le parti. Esso infatti non è destinato ad incidere sulla libertà negoziale delle parti. L'Autorità ritiene pertanto di poter legittimamente confermare la posizione espressa nel documento sottoposto a consultazione di operare da organo propulsore di una riflessione di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di ridurre significativamente lo scarto temporale di uscita delle opere cinematografiche tra i diversi canali di distribuzione tradizionali (sale cinematografiche, home video e pay tv) e quelli sorti più di recente con la tecnologia digitale (servizi on demand), così da rendere i secondi realmente competitivi rispetto ai canali non autorizzati, senza intaccare comunque la libertà negoziale né le strategie commerciali delle imprese della catena di valore.

In particolare, l'Autorità intende sottoporre all'attenzione degli stakeholder la possibilità di mettere a disposizione su internet, in tempi rapidi, la versione dell'opera cinematografica in qualità standard, in modo da disincentivare l'accesso a siti che consentano illecitamente la versione in streaming o il download dei file e riservare, ad esempio, le versioni in alta definizione (HD) e quella in tecnologia blu-ray (contraddistinte da un altro target di mercato, costituito principalmente da appassionati dotati di una maggiore disponibilità economica) al mercato dell'home video che fruirebbe a sua volta di una finestra con uno scarto temporale più breve. Agendo in tal modo, i canali di distribuzione già esistenti e quelli di nuova generazione potrebbero adeguatamente integrarsi, assumendo una valenza alternativa e non sostitutiva.

Non si può non considerare, peraltro, il rilevante contributo che potrebbe essere offerto al riguardo dalla diffusione della banda larga in Italia. Come sottolineato di

recente in occasione della relazione annuale dell'Autorità presentata al Parlamento il 14 giugno 2011, il nostro Paese, oltre ad essere ai primi posti a livello mondiale per la pirateria, occupa anche gli ultimi posti del ranking dei Paesi europei sul fronte dell'accesso ad internet. Secondo i dati del Digital Agenda Scoreboard 2011 (il report sui progressi fatti dai paesi membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale), la Commissione europea rileva che l'Italia ha investito bene sul mercato della banda larga mobile, con una crescita che si attesta al 10,2% a fronte di un 7,3% europeo, essendo tra i primi paesi per la penetrazione delle reti ultra-veloci, ma resta indietro per la diffusione della banda larga fissa. Nel nostro Paese, solo il 59% delle famiglie ha una connessione a internet, l'83% di queste è a banda larga, mentre la percentuale degli utenti italiani che usa regolarmente internet, è tra le più basse in Europa, con il 48%. Non a caso l'Agenda digitale europea (COM/2010/245), «si prefigge di tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TLC, in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale delle attività socioeconomiche, che si tratti di creare relazioni d'affari, lavorare, giocare, comunicare o esprimersi liberamente.».

Nei Paesi dove la banda larga è più sviluppata, come l'Olanda, la Germania e il Regno Unito, e il tasso di alfabetizzazione digitale esteso, l'uso consapevole di internet e una maggiore presenza di offerta legale influiscono in maniera sostanziale sul decremento della pirateria on line. Secondo uno studio effettuato sul traffico mondiale, di cui è data evidenza nell'indagine conoscitiva dell'Autorità del febbraio 2010, anche il fenomeno del peer-topeer appare in diminuzione (dal 40% al 19% dell'intero traffico dal 2007 al 2009), al crescere del numero di abbonamenti a banda larga.

La diffusione della banda larga può fungere pertanto da propulsore allo sviluppo del mercato legale dei contenuti digitali audiovisivi e, favorendo l'accessibilità di contenuti anche Premium, agire da deterrente nei confronti della pirateria il cui tasso decresce nei Paesi dove la larga banda è più sviluppata.

L'Autorità ritiene che anche tale tematica possa essere efficacemente affrontata nel corso del tavolo tecnico che s'intende avviare, in modo da addivenire a soluzioni ragionate con tutte le parti interessate e il più possibile condivise;

4. Attività informativa e di «educazione alla legalità» (*cfr.* punto 3.4 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sulla campagna di informazione ed educazione: Con riferimento alle ipotesi di articolazione di una campagna di informazione ed educazione, i partecipanti hanno ritenuto, in via generale, pregevole l'iniziativa e si sono resi disponibili a collaborare.

Alcuni soggetti suggeriscono il ricorso a spot educativi non soltanto dai toni repressivi e intimidatori, ma che veicolino messaggi positivi e accattivanti soprattutto per un pubblico giovane. Un altro suggerisce di inserire le campagne nell'ambito dei programmi più seguiti dai ragazzi e di farle promuovere da personaggi da loro amati, quali ad esempio i protagonisti dei talent show, un altro ancora sottolinea l'importanza di una strategia di comunicazione ben definita e orientata. Qualcuno propone anche l'uso della cartellonistica nei centri commerciali e megastore, mentre qualcun altro ritiene utile che la comunicazione dia altresì una corretta informazione dei rischi tecnici e sanzionatori. Considerando il web quale medium più efficace, inoltre, alcuni pongono l'accento sull'importanza di un diretto coinvolgimento degli ISP, o di favorire il raggiungimento di intese fra gli ISP al fine di stabilire i contenuti dei messaggi. Qualcuno, altresì, suggerisce di estendere alle suddette campagne di informazione il trattamento riservato ai messaggi di utilità sociale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 150/2000 e di disporre sul sito dell'Autorità la pubblicazione di una lista aggiornata dei siti internet che offrono contenuti legali. Dello stesso avviso sono altri partecipanti alla consultazione, che propongono di indicare chiaramente la normativa di riferimento, le iniziative di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di diritto d'autore realizzate nel Paese e in tutta l'area comunitaria, e infine i rischi generati dalla pirateria; una promozione delle forme sperimentali di consumo legale; una campagna informativa mirata sui principali mezzi di comunicazione, intesa principalmente a sensibilizzare l'utenza sul tema del rispetto della legalità e della valorizzazione della creatività.

Per quanto riguarda i costi delle campagne, taluni auspicano che essi siano interamente a carico delle finanze pubbliche. Alcuni ritengono che le campagne debbano essere condotte esclusivamente o prevalentemente sulle reti di comunicazione elettronica interessate dalla pirateria digitale ed in particolare su internet. Di questi, un soggetto in particolare suggerisce di prospettare ai destinatari della campagna stessa non solo i rischi legati ad usi illeciti ma anche, in via promozionale, concrete soluzioni come il ricorso alle offerte di contenuti legali on line. Un altro, altresì, evidenzia l'opportunità che le campagne siano discusse e messe appunto dai principali attori del mercato in questione, ovvero gli ISP, aggregatori di contenuti e i fornitori di contenuti.

Ampliandone l'oggetto, alcuni suggeriscono di focalizzare l'attenzione anche su temi quali la sicurezza del consumatore, oltre che sulla funzionalità del software e dell'hardware utilizzato e sul globale impatto economico negativo della pirateria, evidenziando anche i casi di fishing. Qualcuno sottolinea l'importanza della collocazione temporale della campagna, sia al fine di poter progettare le modalità di intervento nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico, sia per poterne valutare gli effetti. Qualcun altro propone di coinvolgere anche le associazioni di tutela degli utenti e quelle specificamente rivolte alla salvaguardia dei minori, oltre che di evidenziare l'importante distinzione tra le campagne di «consapevolezza» e le strategie per ottenere dei «cambiamenti nelle attitudini».

In un'ottica di collaborazione con l'Autorità, un soggetto si dichiara disposto a valutare la possibilità di sviluppare forme di comunicazione verso l'utenza con riferimenti più specifici alle attività che si intende contrastare e/o vietare e a recepire proposte di tipo pedagogico che l'Autorità stessa intenderà presentare, mentre un altro

chiede di fornire un preventivo parere in sede di tavolo tecnico.

Sui contratti di hosting e caching: Sul tema dei contratti di hosting e caching, la maggior parte dei soggetti intervenuti concorda con l'ipotesi formulata dall'Autorità. Di questi, qualcuno sottolinea la necessità di una maggiore responsabilizzazione degli ISP, qualcun altro ritiene tuttavia che il testo di questa informativa, che deve essere naturalmente standardizzato per tutti gli operatori, debba essere il frutto di un accordo unanime tra gli attori del mercato, da raggiungersi in seno ad un tavolo tecnico permanente.

Alcuni soggetti sottolineano l'importanza di una maggiore responsabilizzazione degli ISP, mentre qualcuno suggerisce di evidenziare il reato che l'utente compie nell'accedere a fruizioni illegali. Un soggetto suggerisce di chiarire anche qual è il ruolo e quali sono i poteri dell'Autorità, possibilmente anche fornendo agli utenti un elenco di associazioni rappresentative dei diritti d'autore sulle varie opere digitali che possono transitare tramite internet, in modo che l'utente abbia conoscenza certa di almeno alcuni dei soggetti titolati allo svolgimento di attività di enforcement nell'ambito del diritto d'autore. Lo stesso rileva infine che sarebbe opportuno anche considerare di rendere le informazioni in questione disponibili e fruibili dall'utente in altri modi e/o luoghi valutando l'inserimento di banner o link particolarmente visibili.

Pur condividendo la proposta dell'Autorità, alcuni soggetti sottolineano che generalmente già tutti (o quasi) i contratti in essere prevedono espressamente il divieto per l'utente di violare diritti di terzi. Tra questi, secondo qualcuno, l'ulteriore integrazione delle condizioni generali di contratto attualmente vigenti, a cui il cliente finale non presta molta attenzione, non stimolerebbe una maggiore presa di coscienza.

Taluni soggetti non ritengono condivisibile la proposta dell'Autorità. Un soggetto in particolare, data la natura essenzialmente all'ingrosso (B2B) di questo tipo di contratti, ritiene preferibile prevedere l'inserimento di eventuali campagne di informazione/formazione nelle carte dei servizi, onde evitare di incorrere nelle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) il quale prevede la possibilità per l'utente di recedere dal contratto senza penali nel caso di modifiche alle condizioni contrattuali. Allo stesso modo, un secondo soggetto sottolinea la difficoltà pratica di modificare i contratti in essere con nuove clausole e propone l'eventualità che le indicazioni possano essere fornite attraverso opportune informative da inserire nelle sezioni dedicate dei siti internet. Un terzo suggerisce la possibile adozione di appositi numeri di emergenza (hot line), che permettano ai cittadini di segnalare contenuti illegali e di informare gli organismi in grado di intervenire (ad esempio, il provider del servizio internet o la Polizia postale).

Qualcuno non ritiene condivisibile la proposta in quanto i contratti rappresentano la cristallizzazione dei diritti e degli obblighi delle parti, non uno strumento di educazione sui temi in oggetto, e non producono effetti sugli utenti finali. Dello stesso avviso è un altro soggetto che ritiene, altresì, l'inserimento come un'implicita assunzione di responsabilità da parte dell'ISP.

Con riferimento alle modalità di pagamento e degli m-payment un soggetto auspica un chiarimento circa il preciso significato della frase «modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment». Un altro soggetto pur condividendo in generale l'opportunità di individuare forme di pagamento come m-payment, fa notare che la disponibilità di piattaforme di m-payment potrebbe essere utilizzata da operatori integrati di servizi fissi e mobili per concentrare l'offerta di contenuti sulle proprie piattaforme di hosting e caching. Suggerisce quindi di prevedere che tutti i fornitori di contenuti e tutti gli operatori di piattaforme di caching ed hosting possano accedere a condizioni eque e non discriminatorie alle piattaforme di m-payment degli operatori integrati nei servizi fissi e mobili. Coglie infine l'occasione per segnalare all'Autorità l'opportunità di avviare una analisi di mercato sugli impatti che le modalità di m-payment generano sulle piattaforme distributive e di pagamento dei contenuti audiovisivi. Un rispondente alla consultazione, considerando la già scarsa propensione in Italia ai pagamenti con carte di credito e altri metodi elettronici, ritiene importante anche un'azione propositiva dell'Autorità per favorire l'adozione di modelli di pagamento innovativi. Lo stesso sottolinea, in aggiunta, che i pagamenti possono basarsi su abbonamenti o tariffe flat incluse nel servizio di connessione dell'operatore che offre il servizio di messa a disposizione di contenuti legali, o, come proposto dall'Autorità, basati su m-payment. Inoltre suggerisce, in considerazione dell'esiguità dei pagamenti stessi, la possibilità per gli operatori di comunicazioni elettroniche e di utenze ADSL/banda larga di far pagare in bolletta ai propri utenti o clienti la fruizione di musica legale.

Alcuni soggetti sono essenzialmente d'accordo sull'azione propositiva dell'Autorità per favorire l'adozione di modelli di pagamento innovativi che semplifichino l'acquisizione dei contenuti sulle piattaforme legali da parte dei consumatori. Di questi qualcuno ritiene più opportuno fare riferimento a «tutte le possibili forme di pagamento», senza indicarne una specifica.

Un soggetto, in particolare, giudica superfluo e limitante il proposto riferimento agli m-payment, poiché quella elettronica è ormai la forma di pagamento più utilizzata dagli utenti; suggerisce, pertanto, al pari di un altro soggetto, di ricorrere all'espressione «qualsiasi forma di pagamento ammessa dalla normativa vigente». Qualcuno ritiene che queste debbano essere comunicate ai consumatori nel corso delle campagne promozionali dei servizi legali organizzate dagli operatori del mercato. Un altro non lo ritiene necessario, essendo i contenuti digitali già fatturabili all'interno del conto telefonico e/o traffico prepagato, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Più articolata la posizione di un soggetto che, con riferimento alle forme di pagamento, ritiene opportuna l'individuazione di modalità semplici e all'avanguardia, a condizione che le piattaforme in cui tali pagamenti avvengono siano interoperabili e che non si costituiscano

posizioni di gate-keeping da parte di soggetti che le gestiscono nei confronti dei fornitori di contenuti, con conseguenti effetti negativi sulla dinamica del prezzo.

Alcuni soggetti sono in disaccordo con la proposta avanzata dall'Autorità. Tra questi qualcuno ritiene che i costi per la fruizione legale dei contenuti non andrebbero attribuiti agli utenti.

A riguardo, qualcun altro chiede che anche per ciò che concerne le forme di pagamento, venga lasciata la massima libertà alla collettività, affinché la libertà del mercato conduca automaticamente alla creazione di nuove forme di pagamento.

Mail informativa: La gran parte dei soggetti intervenuti concorda con l'ipotesi di una mail informativa prospettata dall'Autorità. Tra questi un soggetto solleva dubbi circa la praticabilità della soluzione e propone di richiedere agli hosting provider di impiegare il massimo impegno per la conservazione di informazioni aggiornate e accurate riguardo ai propri utenti. Un altro consiglia di segnalare al titolare della connessione anche la necessità di proteggere tali sistemi da utilizzi impropri e non consentiti. Un altro, ancora, suggerisce che la procedura in esame debba riguardare i casi di primo accesso ad internet da parte degli utenti che abbiano sottoscritto un nuovo contratto e non gli accessi successivi, alcuni considerano più efficace un invio periodico o anche collegato a eventuali e comprovati accertamenti di violazioni che gli ISP sono in grado di verificare agevolmente e di disciplinare anche in via contrattuale con i propri clienti. Un soggetto altresì, propone un accordo con gli ISP per l'invio di avvisi informativi nel caso in cui si rilevi l'accesso a contenuti illegali da parte degli utenti. Mentre per un soggetto, è importante una responsabilizzazione dell'utente, un altro si richiama nuovamente alla necessità di definire una strategia comunicativa orientata non soltanto alla trasmissione di messaggi repressivi, ma anche alla promozione dell'offerta legale.

Un soggetto reputa difficile valutarne l'utilità specifica e ritiene probabile che un uso moderato di questo mezzo possa contribuire a richiamare l'attenzione dell'utenza sulla materia. Un altro suggerisce di prendere in considerazione anche l'eventualità in cui l'effettivo utente sia diverso dall'intestatario dell'abbonamento di connessione. Un partecipante ritiene auspicabile che eventuali comunicazioni siano discusse e concertate tra gli attori del mercato coinvolti nelle campagne informative, nell'ambito del tavolo tecnico.

All'interno dei soggetti contrari alla disposizione, taluni avvalorano la propria posizione con motivazioni a supporto. Qualcuno, a titolo esemplificativo, ritiene che l'Autorità si ponga ad un livello di controllo dell'accesso alla rete che esula dalle sue competenze. Un partecipante ritiene sufficiente la realizzazione della campagna di educazione alla legalità e rappresenta il rischio che tale azione possa risultare fuorviante per il cliente, il quale, ricevendo una simile comunicazione dal proprio operatore, potrebbe essere indotto a ritenere che quest'ultimo eserciti un ruolo di controllo e verifica sulle sue potenziali attività illecite on line. Un altro, infine, considera più efficaci i messaggi recapitati tramite il software di navigazione utilizzato dall'utente (per esempio i «pop-up»).

Osservazioni dell'Autorità: L'Autorità ritiene che promuovere l'educazione alla legalità possa contribuire a favorire la diffusione di un utilizzo informato e consapevole della rete internet. Utilizzo che si rende più necessario a fronte di una fruizione di contenuti on line sempre più addentro alla vita quotidiana dei cittadini.

Le nuove modalità di consumo di contenuti, promosse dalla nascita di ambienti digitali in grado di accogliere qualunque tipo di contenuto accessibile su una molteplicità di dispositivi, dal cosiddetto processo di «rimediazione» dei mezzi di comunicazione tradizionali e elettronici, ovvero il processo di concorrenza e integrazione tra vecchi e nuovi media, concorrono al cambiamento delle nuove forme di comunicazione avallate dalla rete che non cambiano solo il modo con cui gli individui e i gruppi si rapportano tra di loro; ma anche il modo di rapportarsi con le cose, rivoluzionando volumi e standard di fruizione della Società dell'informazione.

La Commissione europea, già nel 2007, nella sua Comunicazione «Un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale» (COM/2007/833), sottolinea come l'alfabetizzazione mediatica costituisca una competenza fondamentale all'interno di suddetta società e riconosce tra le caratteristiche sostanziali della stessa «l'essere consapevoli dei problemi di copyright, essenziali per una "cultura della legalità", specie per le generazioni più giovani nella loro duplice veste di consumatori e produttori di contenuti». Con particolare riferimento alla alfabetizzazione mediatica on line, inoltre, sottolinea come sia indispensabile «sviluppare le competenze in materia di produzione e la creatività digitale e incoraggiare la consapevolezza dei problemi connessi al copyright» oltreché «fare opera di sensibilizzazione sul *modus operandi* dei motori di ricerca ed imparare ad utilizzare meglio i motori stessi».

La percentuale di utenti che fruiscono di contenuti audiovisivi è in costante aumento, ed è altrettanto in crescita il numero degli utenti che utilizzano la rete per accedere a contenuti coperti da copyright senza il consenso dell'autore e senza essere sempre consapevoli di adottare comportamenti in violazione delle regole poste a presidio dello stesso. Tra questi i giovani rappresentano la fascia di popolazione che utilizza in misura più intensa la rete (specialmente nel campo dell'intrattenimento), che ha maggiore dimestichezza con il mezzo e, sovente, una minore disponibilità economica. Di conseguenza, è probabile che essi mostrino una maggiore propensione al consumo di prodotti digitali distribuiti attraverso i canali illegali.

Considerando, inoltre, che il mercato italiano, secondo i dati del citato Digital Agenda Scoreboard del 2011, è sostanzialmente in linea con la media europea anche per quanto riguarda il costante aumento e utilizzo di contenuti on line «user-generated» disponibili sul web, la quota di utenti italiani che caricano contenuti audiovisivi on line è prossima alla media europea (30%) quando l'attività riguarda la creazione di video, mentre è nettamente superiore quando i contenuti user-generated riguardano i contenuti testuali, ad esempio i cosiddetti post. Questo dato trova peraltro riscontro nell'ampia diffusione di social network, dove l'Italia risulta tra i principali mercati

europei, anche per gli accessi da rete mobile. D'altra parte, l'incremento di banda disponibile grazie agli investimenti in banda larga, e il trend positivo nell'espansione degli utenti internet, lasciano presumere che l'importanza degli user-generated content sia destinata a crescere. Ciò significa che tende ad aumentare il numero di soggetti che possono mettere in circolazione illegalmente materiali protetti anche in assenza di finalità lucrative.

La tendenza diffusa all'utilizzo della rete, inoltre, promuove l'affermarsi di scenari prima inediti in cui gli smartphone, i tablet e le chiavette amplificano l'interazione e lo scambio fra individui, ma consumano banda e postulano una connessione always on, un internet ubiquitario. Tutto ciò implica non solo volumi di traffico esponenzialmente crescenti ma anche esigenze di velocità, qualità e affidabilità senza precedenti e postula, quindi, una disponibilità di banda su una scala mal confrontabile con il fabbisogno considerato negli anni addietro.

Ciò premesso e inteso che l'efficacia delle campagne informative è potenziata da una proposta comunicativa diversificata, di qualità, di semplice accesso e comprensione, e attrattiva per i consumatori, la stessa appare massimizzata, a conferma di quanto specificato nel documento sottoposto a consultazione pubblica, nel momento in cui i messaggi sono diffusi su diversi mezzi di comunicazione (canali televisivi, emittenti radiofoniche, stampa specializzata e, naturalmente, siti internet). Al contempo, la probabilità che il messaggio sia effettivamente compreso dai consumatori è maggiore quando è ripetuto su più canali, ma univoco nelle forme verbali prescelte. Ne deriva che un'azione di coordinamento, soprattutto nella predisposizione dei contenuti, nella scelta dei mezzi di comunicazione orientata al target, e nel rispetto delle specificità dei singoli soggetti interessati, agevoli il successo della campagna informativa.

Con riferimento alle campagne di informazione ed educazione, in accoglimento dell'unanime consenso manifestato dai partecipanti alla consultazione sull'efficacia delle misure volte a informare, con modalità più chiare e precise, gli utenti circa la portata della normativa a tutela del diritto d'autore e dei rischi generati dalla pirateria, appare opportuno demandare all'apposito tavolo tecnico l'individuazione delle misure idonee a tale proposito, anche con il coinvolgimento delle istituzioni deputate. In questi termini, un'efficace azione di informazione degli utenti volta a chiarire i confini dei diritti concernenti uno specifico prodotto digitale e a renderli più consapevoli dei costi sociali della pirateria (in termini di deterioramento della qualità oppure di capacità innovativa del settore) può costituire un valido argomento di confronto all'interno del già menzionato tavolo tecnico. Nelle more delle opzioni di scelta del messaggio comunicativo da diffondere, è considerato quale ulteriore beneficio all'efficacia delle campagne informative non tanto il sentimento di criminalizzazione del singolo utente, quanto piuttosto l'enfatizzazione di temi positivi quali i vantaggi in termini di sistema e di sviluppo che il rispetto della normativa sul diritto d'autore consente.

Con riferimento alla proposta avanzata da taluni soggetti di estendere alle suddette campagne di informazione il trattamento riservato ai messaggi di utilità sociale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 150/2000, si ritiene che tale estensione possa essere connessa altresì alle modalità di organizzazione delle campagne istituzionali, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della medesima legge, recante previsioni circa «l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione» oltreché «la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione». Tali prescrizioni, pur riferendosi alla realizzazione dei piani di comunicazione propri delle amministrazioni pubbliche, potrebbero risultare adattabili ai piani di comunicazione a valle delle campagne di educazione alla legalità. Le caratteristiche dei piani sono altresì meglio specificate nella Direttiva di attuazione sulle attività di informazione e comunicazione delle Amministrazioni pubbliche, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica il 7 giugno del 2002, cosiddetta direttiva Frattini, in cui, al punto 3 si evidenzia come il programma debba contenere: «la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on-line, pubblicitaria, ecc.); la descrizione delle singole azioni con l'indicazione dei tempi di realizzazione (calendarizzazione per fasi); la scelta dei mezzi di diffusione e il budget; la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia *ex post*)». In ogni caso, tali opzioni saranno oggetto di un confronto all'interno dei lavori del tavolo tecnico.

La definizione di ulteriori articolazioni all'interno della contrattualistica dei provider non può che essere concertata tra le parti, così come l'individuazione degli strumenti informativi all'utente in materia di uso lecito di internet. Pertanto si ritiene di inserire tali aspetti tra i temi prioritari per il costituendo tavolo tecnico;

5. Provvedimenti a tutela del diritto d'autore (*cfr.* punto 3.5 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sulla rimozione selettiva dei contenuti illegali: Nell'ambito della consultazione pubblica è stata riscontrata una considerevole diversità di opinioni in merito alla proposta avanzata dall'Autorità in materia di rimozione selettiva di contenuti illegali a tutela del diritto d'autore. Le posizioni degli stakeholder che hanno prestato il loro contributo presentano, infatti, considerevoli divergenze, riconducibili alla distanza degli interessi di cui sono portatori.

Analizzando le diverse posizioni, il giudizio di alcuni in merito all'efficacia della procedura appare generalmente favorevole, sebbene siano emerse precise istanze di integrazione e correzione dell'intervento proposto. Altri si sono dimostrati favorevoli in linea di principio all'introduzione di sistemi alternativi di prevenzione e repressione, basati su sanzioni graduali, ragionevoli e proporzionate, nei confronti dei soggetti che pongono in essere violazioni della normativa sul diritto d'autore nelle forme considerate dal documento sottoposto a consultazione pubblica. La procedura di enforcement delineata dall'Autorità incontra il generale apprezzamento da

parte di alcuni partecipanti. D'altro canto, la valutazione da parte di altri del modello procedimentale del notice and take-down è complessivamente sfavorevole, mentre alcuni rispondenti hanno manifestato perplessità, pur apportando numerosi spunti di riflessione. Unanimemente negativa è la valutazione data da alcuni in merito alla procedura di segnalazione e rimozione.

L'analisi delle indicazioni pervenute da parte alcuni soggetti favorevoli all'implementazione della procedura di enforcement evidenzia una richiesta pressoché uniforme di riduzione della tempistica ipotizzata dall'Autorità. Il termine di 48 ore entro il quale il gestore del sito è tenuto a rimuovere i contenuti diffusi in violazione della normativa sul diritto di autore è infatti considerato eccessivo da diversi soggetti, i quali assumono una posizione radicale, alcuni sollecitando la rimozione immediata dei contenuti, altri evidenziando il notevole danno economico che deriva dalla permanenza in rete anche di una sola copia illegale di un film, scaricabile e riproducibile migliaia di volte. A questo proposito alcuni soggetti qualificano congruo un termine di 24 ore.

È da evidenziare l'indicazione pervenuta da alcuni soggetti, che, allo scopo di realizzare una contrazione dei tempi procedurali, suggeriscono di prevedere la contemporaneità della richiesta di rimozione al gestore e all'Autorità. Un soggetto invita l'Autorità ad implementare misure disincentivanti per tentativi dilatori e segnalazioni pretestuose.

Si registra la posizione contrastante di un soggetto che ha manifestato perplessità specifiche in relazione alle tempistiche procedimentali individuate, ritenendole manifestamente non idonee a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, anche a causa della presumibilmente elevata quantità di notificazioni di cui potrebbe essere destinatario il gestore del sito. Allo stesso modo diversi soggetti lamentano l'eccessiva ristrettezza dei tempi procedimentali, che comprometterebbe il corretto instaurarsi del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.

Per quanto riguarda la verifica in contraddittorio fra le parti, un soggetto suggerisce di individuare soluzioni diversificate in base alla complessità del caso, sollevando la necessità di ridurre il temine di cinque giorni «nel caso in cui le violazioni siano invece particolarmente conclamate, come in caso di recidiva».

Voci concordi auspicano altresì la contrazione dei termini procedurali della fase successiva all'ordine di rimozione del materiale trasmesso in violazione della normativa sul diritto d'autore. Molti soggetti ritengono che, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, l'Autorità debba immediatamente ed automaticamente predisporre un intervento sanzionatorio. In particolare alcuni suggeriscono espressamente che all'ordine di rimozione si accompagni l'avvertenza che l'inottemperanza comporterà l'applicazione immediata delle sanzioni.

Dal punto di vista pratico, taluni soggetti segnalano che l'ingente quantità di segnalazioni giornaliere di violazione del copyright di cui l'Autorità verrebbe investita non sarebbe gestibile nei tempi brevi ipotizzati e che richiederebbe di conseguenza una dotazione di risorse umane esperte nella materia, con un notevole incremento di costi.

Ulteriori indicazioni emergono in merito alla necessità di estendere la procedura di segnalazione e rimozione anche ai siti internet che «linkano» a materiale illegale presente altrove, allo scopo di renderne possibile la tempestiva rimozione. Si incontrano su posizioni analoghe diversi soggetti, di cui uno propone di estendere la disciplina a qualsiasi sito distributivo, inclusi quelli di indicizzazione, un altro che espressamente auspica soluzioni idonee al caso in cui i server cui i link rinviano potrebbero essere all'estero, altri ancora, che a loro volta evidenziano la rilevanza del ruolo dei social network, in considerazione del fatto che molti link di collegamento a materiale illegale vengono regolarmente pubblicati sulle pagine individuali degli stessi. In accordo con quanto appena esposto, un soggetto suggerisce di segnalare all'hosting provider e non al gestore o operatore del sito la rimozione del materiale illegale memorizzato nel server.

La rilevanza del ruolo dei social network viene sottolineata anche da un soggetto che sollecita l'adozione di misure specifiche per i motori di ricerca oltre che per i social network, in considerazione del ruolo che entrambi svolgono per la veicolazione di contenuti protetti utilizzati illecitamente.

Rispetto al ruolo del gestore del sito nella valutazione della fondatezza delle richieste del titolare dei diritti, alcuni soggetti hanno manifestato perplessità nei confronti dell'attività di tipo valutativo «paragiudiziale», come definita da un soggetto. Secondo un altro soggetto, non è possibile imporre al gestore del sito un'attività di valutazione che sarebbe, al contrario, di competenza di un organo giudicante. Da parte di alcuni soggetti, di contro, si auspica che l'Autorità stabilisca *ex ante* i requisiti minimi delle notifiche, eventualmente attraverso la predisposizione di «linee guida». Un soggetto sollecita invece la creazione di una «banca dati/casistiche» che consenta una più agevole individuazione di violazioni e reiterazioni degli illeciti.

Altrettanto uniformemente si ripropone l'esigenza di una più accurata definizione dei ruoli soggettivi coinvolti (distinti da alcuni partecipanti in hosting provider, content provider, access provider), rispetto alla quale diversi soggetti ritengono che sia necessario procedere al più presto, per consentire una chiara individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti, in particolare rispetto al *mere conduit*.

Per ciò che concerne la fase sanzionatoria, ad opinione di alcuni soggetti è necessario fornire precisazioni in merito a tempistica, modalità e procedura, mentre solo un soggetto suggerisce di prevedere per la recidiva ulteriori sanzioni, oltre a quelle economiche, in linea con quanto già disposto dal decreto legislativo n. 70/2003 sul commercio elettronico. Sempre in merito alla repressione della recidiva, un soggetto suggerisce di introdurre un meccanismo di inibizione forzata, da parte del gestore del sito, dell'accesso per quegli utenti che caricano ripetutamente contenuti illegali. Viene altresì proposto di inibire l'accesso al sito se è lo stesso gestore che effettua l'upload dei contenuti illegali e la predisposizione per i siti di banner informativi relativi alla normativa vigente in materia di diritto d'autore, da realizzarsi da parte dell'Autorità medesima. Diversi soggetti ritengono poi

che l'inottemperanza all'ordine di rimozione impartito dall'Autorità sia l'unica ipotesi nella quale sia possibile comminare sanzioni agli operatori.

Ulteriori perplessità condivise da un soggetto e, in parte, da un altro, riguardano l'eventuale impugnazione degli ordini di rimozione dell'Autorità dinanzi alla giustizia amministrativa, nonché la esatta e puntuale qualifica dell'ordine di rimozione (provvedimenti di natura sommaria e cautelare o provvedimenti sommari, non reclamabili e dotati di efficacia a tempo determinato), anche allo scopo di valutare il diritto al risarcimento per il danno da rimozione ingiustificata. In merito altri soggetti ritengono necessario introdurre disposizioni di esonero della responsabilità in capo all'operatore che proceda alla rimozione di un contenuto nel caso in cui i presupposti della rimozione stessa si rivelino insussistenti.

Un'ulteriore obiezione mossa da un soggetto è costituita dalla considerazione che l'ordine di rimozione dell'Autorità possa avere ad oggetto contenuti aventi portata informativa o costituenti esercizio del diritto di cronaca, oggetto di tutela costituzionale e come tali non regolamentabili nelle modalità proposte. Al riguardo un altro soggetto segnala l'opportunità di prevedere delle eccezioni e delle limitazioni al copyright a scopo informativo, didattico, educativo, conoscitivo ecc simile alla nozione statunitense di «fair use». Secondo un soggetto occorre individuare strumenti utili a dirimere gli eventuali conflitti tra copyright e diritto di cronaca. Analogamente un soggetto propone l'individuazione di un regime differenziato per i contenuti destinati a studio e ricerca.

Come corollario ad interventi di tipo repressivo, un soggetto propone misure premiali per i comportamenti virtuosi di siti e provider che ottemperino puntualmente alle fondate richieste dei titolari dei diritti e misure disincentivanti per siti scarsamente collaborativi, coordinate con l'istituzione un sistema di certificazione dei siti distributivi secondo un modello simile agli standard ISO, con conseguenti possibili agevolazioni fiscali o misure economiche di sostegno.

Un soggetto suggerisce la predisposizione di misure preventive idonee a identificare anticipatamente i contenuti illegali, impedendone il caricamento, soprattutto nel caso in cui esso avvenga su uno o più siti internet fisicamente stabiliti in Italia. Si otterrebbero, così, risultati ulteriori rispetto alla rimozione, impedendo a priori la circolazione dei contenuti illegali.

Da un soggetto giunge la proposta di riservare l'uso del modello procedimentale di notifica e rimozione nei confronti di soggetti che svolgono una funzione meramente tecnica, operando cioè in posizione di «indifferenza» rispetto ai contenuti. Per i casi in cui si realizzi un lucro diretto derivante dallo sfruttamento dei contenuti illegali (la raccolta pubblicitaria o accesso dietro corrispettivo), anche caricati da terzi, suggerisce invece il ricorso a strumenti di tutela che prescindano dalla preventiva notifica della presunta infrazione, attivabili anche d'ufficio da parte dell'Autorità.

Un altro soggetto condivide l'iniziativa e la auspica, anche in considerazione del fatto che l'Italia è presente nella «Watch list» della Special 301 (documento elaborato dallo US Trade Office per valutare l'efficacia della tutela della proprietà intellettuale nei vari paesi del mondo) proprio a causa dell'impossibilità di implementare una procedura di enforcement.

Un soggetto rileva la necessità di un coordinamento fra la normativa penale che disciplina i reati in materia di copyright (e la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria) e l'intervento dell'Autorità amministrativa attuato attraverso la rimozione selettiva.

Un altro soggetto solleva la necessità di individuare preventivamente una valida e definita modalità di intervento sui siti non presenti sul territorio nazionale che violano la normativa sul diritto d'autore. Secondo questo partecipante, infatti, un intervento che prenda in considerazione solo i siti stabiliti in Italia è del tutto privo di efficacia. Si evidenzia altresì l'obiezione preliminare mossa da un altro soggetto intervenuto, basata sull'esperienza di Paesi esteri, volta ad evidenziare la parzialità dell'efficacia della procedura di notifica e rimozione.

Alcuni soggetti hanno eccepito una valutazione di incompetenza dell'Autorità, in quanto ad essa si riconoscono meri poteri di vigilanza e non anche ordinatori, accertativi o sanzionatori nei confronti degli operatori coinvolti. Viene ribadito, peraltro, che l'Autorità dispone del potere di emanare disposizioni regolamentari volte ad assicurare esclusivamente che i fornitori di servizi di media audiovisivi operino nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in forza dell'art. 32-*bis* del Testo unico. Questa posizione è condivisa da alcuni soggetti, di cui uno rileva l'opportunità di un intervento normativo di rango primario finalizzato anche ad una più puntuale individuazione delle competenze e dei poteri dell'Autorità sulla materia. Sul punto alcuni ipotizzano un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato e un tentativo di espropriazione dei poteri della magistratura.

Alquanto radicata l'opinione che la procedura di notice and take-down sia incompatibile con la normativa italiana, sovranazionale ed europea, condivisa da alcuni soggetti, mentre uno in particolare la reputa del tutto sproporzionata rispetto allo scopo. Un soggetto, inoltre, esprime ulteriori dubbi derivanti dall'incompatibilità con gli accordi TRIPS di una procedura di rimozione suscettibile di applicazione indiscriminata in relazione a qualsivoglia genere di contenuto audiovisivo, ivi inclusi quelli aventi portata informativa e/o costituenti esercizio di diritto di cronaca e/o inserite nell'ambito di testate telematiche regolarmente registrate.

Sull'inibizione dell'accesso ai siti illegali: Dall'analisi dei contributi pervenuti dai soggetti coinvolti nella consultazione pubblica, appare evidente l'attenzione per la misura che comporta l'inibizione all'accesso ai siti che utilizzano contenuti in violazione di legge mediante il blocco del nome di dominio o dell'indirizzo IP. La predisposizione di black list è stata invece frequentemente ritenuta inefficace e di difficile implementazione.

Su questa posizione concordano diversi soggetti di cui uno, in particolare, auspica il blocco amministrativo per quei siti scarsamente collaborativi con i titolari dei diritti e i produttori o con server all'estero e che traggono profitto dall'uso illegittimo dei contenuti; altri soggetti, oltre a concordare chiedono l'applicazione in maniera congiunta del blocco dell'indirizzo IP e del nome di dominio, si-

stema che è stato molto efficace nel caso Piratebay; diversi soggetti suggeriscono l'estensione della misura di inibizione anche ai siti che forniscono unicamente link ad ulteriori contravventori.

Di diverso avviso sono altri soggetti, che riconoscono la validità di entrambe le misure, da usare in maniera complementare. In particolare un soggetto suggerisce un uso congiunto degli interventi, sollecita alcuni chiarimenti dal punto di vista procedurale, chiarendo che è necessario prevedere questo tipo di intervento non solo nei confronti di siti posti all'estero che svolgano unicamente attività illecite, ma anche nei confronti di tutti quei siti che siano primariamente o prevalentemente dediti allo svolgimento di attività illecite.

Secondo il parere di altri soggetti, invece, la misura più adeguata sembra essere quella della predisposizione di una black list, meno invasiva del blocco dell'indirizzo IP o del DNS, riservando a quest'ultima un ruolo residuale per le ipotesi di maggiore gravità.

In contrasto con le proposte dell'Autorità in materia di inibizione dell'accesso ai siti si pongono alcuni soggetti che ritengono entrambe le misure non implementabili per ragioni legate alla presunta incompatibilità delle stesse con la normativa europea per ciò che concerne il ruolo del *mere conduit*. In particolare un soggetto sostiene che la procedura di predisposizione di black list realizzata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non è suscettibile di applicazione analogica. Alcuni soggetti ribadiscono che l'unica modalità giuridicamente accettabile di blocco dei siti dovrebbe necessariamente prevedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Un soggetto ha invece sottolineato come ogni intervento che preveda un ruolo attivo dell'ISP nel meccanismo di controllo e rimozione del contenuto debba essere considerato come *extrema ratio*, ribadendo la necessità di decisa affermazione del principio di irresponsabilità dell'ISP per gli atti di terzi perpetrati attraverso le risorse di rete. La società evidenzia l'opportunità di realizzare un rinvio automatico al sito dell'Autorità quando un utente tenta di collegarsi ad un sito bloccato per violazione del copyright allo scopo di spiegare le ragioni dell'inaccessibilità.

Un soggetto afferma invece che le forme di blocco previste sono aggirabili troppo facilmente con strumenti a disposizione di tutti gli utenti.

Sulle ulteriori misure di contrasto alla pirateria: Alcuni operatori insistono sull'opportunità di predisporre misure di enforcement che abbiano come destinatari i singoli utenti che utilizzano contenuti in violazione delle norme che tutelano il diritto d'autore. In particolare un soggetto sollecita interventi legislativi che consentano di coordinare la normativa in materia di protezione dei dati personali con la necessità di contrastare fenomeni come il peer-to-peer, così come altri soggetti che chiedono l'individuazione di nuove procedure *ad hoc* per il contrasto del medesimo fenomeno. È opinione comune di alcuni soggetti che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina come articolata nei lineamenti di provvedimento dell'Autorità, aumenteranno esponenzialmente anche le violazioni connesse all'utilizzo di strumenti analoghi a quello in esame.

Altri soggetti propongono invece misure di tipo «costruttivo», finalizzate alla realizzazione della riduzione dei costi per la fruizione legale delle opere, come suggerito da un soggetto, da realizzarsi secondo un altro soggetto mediante l'incentivazione di nuovi schemi di licenza, oppure finalizzate al miglioramento della qualità delle opere disponibili attraverso canali legali. Altri soggetti ritengono che ciò costituirebbe un disincentivo implicito all'utilizzo di versioni illegali delle opere medesime, qualitativamente inferiori. Secondo un soggetto è necessario incentivare accordi fra produttori e distributori finalizzati a rendere disponibili con maggiore velocità contenuti di elevata qualità. Anche l'ampliamento dell'offerta legale è oggetto di interesse da parte di alcuni soggetti, che propongono una riduzione delle barriere di tipo contrattuale.

Un soggetto ritiene utile promuovere un intervento legislativo che limiti gli hold-back dei diritti cinematografici per i nuovi media, favorendo così la diffusione legale delle opere stesse a migliori condizioni, mentre molteplici suggerimenti riguardano l'introduzione di nuovi «strumenti», anche tecnologici, che favoriscano l'azione di contrasto da parte dell'Autorità. Secondo un altro sarebbe utile la predisposizione di una sezione specializzata del Registro degli operatori di comunicazione che costituisca una white list di siti che rendono fruibili legalmente contenuti protetti, creando una piattaforma on line riservata ai detentori dei diritti che faciliti l'utilizzo degli strumenti di enforcement e renda tracciabili le segnalazioni.

Un soggetto suggerisce l'implementazione di strumenti tecnologici di «filtraggio preventivo» dei contenuti sul modello del Content ID utilizzato da Google, mentre secondo un altro soggetto sarebbe utile, previo intervento del Garante per la protezione dei dati personali, consentire il ricorso a software che permettano allo stesso detentore del copyright di rilevare l'indirizzo IP dell'utente che fruisce dei contenuti in violazione del diritto d'autore. Un soggetto rileva la necessità di creare forme di conciliazione obbligatoria con tempi concordati per dirimere le controversie fra titolari dei diritti e utilizzatori dei contenuti.

Secondo un altro soggetto sarebbe utile porre in essere misure idonee a favorire la collaborazione tra titolari dei diritti ed ISP nell'attività di repressione degli illeciti. Sul punto suggerisce di consentire ai titolari di diritti l'utilizzo di software e tecnologie in grado di rilevare gli indirizzi IP degli utenti che abbiano commesso violazioni.

Giunge da un soggetto l'istanza finalizzata a realizzare un coinvolgimento del responsabile delle transazioni finanziarie e il servizio internet utilizzato per le inserzioni pubblicitarie, come proposto nel disegno di legge statunitense S. 3.804 «Combating Online Infringement and Counterfeits act» - Atto per la lotta agli illeciti on line e alla contraffazione» (ora S. 968 «Preventing real on line threats to economic creativy and theft of intellectual property act - Protect IP Act» presentato il 12 maggio 2011) al fine di sospendere i profitti illeciti dei siti illegali e quindi la loro sostenibilità, mentre un altro soggetto sollecita la responsabilizzazione degli ISP ed il consolidamento del concetto di gestore del sito «consapevole».

Un soggetto suggerisce, inoltre, un sistema di notifiche informative indirizzate all'utente che utilizzi illegalmente contenuti protetti da copyright posto in essere da parte sia degli ISP che dell'Autorità.

Osservazioni dell'Autorità: Con riferimento alle perplessità manifestate in ordine alla predisposizione di una «black list» di siti internet che mettano a disposizione contenuti protetti, si rappresenta che una misura simile è già attuata da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riferimento ai siti di gioco non autorizzati, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge finanziaria 2006, con lo scopo di contrastare le truffe on line connesse al gioco d'azzardo.

Con riferimento all'attività istruttoria svolta dall'Autorità si fa presente che, nei casi di siti internet, anche con server collocati all'estero, la verifica dell'attività degli stessi come intesa unicamente a favorire lo scambio non autorizzato di materiale protetto da copyright, e quindi strutturalmente illegale, o che rinviano a siti esterni di hosting mediante appositi link, potrebbe essere effettuata anche attraverso l'identificazione di una serie di figure sintomatiche, quali ad esempio la lingua dei contenuti caricati sul sito o dei banner pubblicitari da esso ospitati o anche l'individuazione di quelle attività finalizzate a migliorare sensibilmente la visibilità del sito stesso. Per migliorare la propria visibilità all'interno dei motori di ricerca e quindi per incrementare il volume di traffico che un sito web riceve dagli stessi, infatti, i siti web si possono avvalere di servizi specializzati tra cui si annoverano le tecniche SEO (Search Engine Optimization), ricomprese all'interno di una strategia più complessa del marketing dei motori di ricerca, il SEM (Search Engine Marketing). Poiché la grande maggioranza degli utenti di internet utilizza i motori di ricerca come strumenti per reperire informazioni e dati e una quota enorme di traffico web transita attraverso le ricerche effettuate da tali motori, il posizionamento nei motori di ricerca rappresenta uno dei principali fattori di successo per un sito web, poiché aumenta la visibilità dello stesso. Tali servizi ottimizzano tutti gli elementi che compongono un sito web (dominio, layout, grafica, contenuti, tecnologie di interazione) e si riferiscono alle attività di promozione, divulgazione, condivisione e socializzazione all'interno del web.

A titolo esemplificativo, una delle tecniche di SEO più diffusa, e ricompresa nella categoria delle SEO OffPage, è la link popularity ovvero la presenza su altri siti di link diretti al sito in questione. La link popularity si ottiene attraverso diversi espedienti tra i quali la pratica del back-link, ovvero il link presente su un sito esterno e che rimanda ad una determinata pagina web interna al sito web che si vuole ottimizzare. Affinché il back-link funzioni, è importante che l'anchor text (che indica con il testo l'oggetto principale della pagina linkata) di questi link sia una parola chiave contenuta nella pagina di destinazione e che diversi back-link provenienti da diversi siti ma puntanti alla stessa pagina abbiano lo stesso anchor text. La link popularity aumenta anche grazie alla esposizione dei back-link all'interno delle diverse modalità di divulgazione di informazioni e contenuti presenti nel web e nel web 2.0. In particolare, attraverso questi ultimi, oltre ad aumentare la popolarità dei back-link è possibile anche monitorare quali sono gli interessi del momento per orientare al meglio l'offerta sul proprio sito.

Con riguardo alle obiezioni sollevate in merito all'eventuale ordine di rimozione selettiva emanato dall'Autorità, si rileva che questo non è sottoposto ad esecuzione forzata, ma, in caso di inottemperanza, dà luogo unicamente all'avvio di un procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio con tutte le garanzie previste dalla legge n. 689/1981, che culminerà, qualora la violazione dell'ordine impartito e non eseguito venga riscontrata ed accertata, all'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità.

Ove sussistano le condizioni per disporre la rimozione selettiva di contenuti diffusi in violazione del diritto d'autore, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una prima fase dinanzi al fornitore di servizi, al quale presentare una segnalazione in cui il soggetto che si reputi leso evidenzia le proprie ragioni, al fine di ottenere la rimozione del contenuto. Al fine di consentire il massimo livello di contraddittorio, si ritiene altresì di prevedere la possibilità, per il soggetto che aveva caricato il contenuto rimosso, di opporsi a tale misura qualora la ritenga ingiustificata. Nel caso in cui le procedure dinanzi al fornitore di servizi non vadano a buon fine, il soggetto interessato potrà investire della questione l'Autorità, il cui intervento è previsto solo a condizione che sia stata esperita la prima fase della procedura, la quale si pone pertanto come condizione di procedibilità. Nell'ambito di questa seconda fase della procedura, si reputa opportuno delineare alcuni passaggi volti a contenere il più possibile l'intervento autoritativo/impositivo, cercando, invece, la collaborazione dei soggetti coinvolti; in quest'ottica è prevista la facoltà di adeguamento spontaneo per il soggetto responsabile della violazione. Solo quando la questione non si risolva in tal modo, viene investito l'organo di vertice dell'Autorità, il quale può adottare un ordine di rimozione selettiva di contenuti illegali.

Naturalmente sono fatti salvi i casi in cui l'Autorità acquisisca la notizia di una fattispecie che integri gli estremi di un reato, nel qual caso essa è tenuta ad inoltrare la segnalazione alla Guardia di finanza o alla Polizia postale per il seguito di competenza.

La proposta di inserire l'istituto denominato counter notice, ovvero una «contronotifica» che l'uploader può effettuare nei confronti del fornitore di servizi che abbia rimosso un contenuto da lui caricato, a seguito della procedura di notice and take down è stata recepita nello schema di regolamento, in quanto si ritiene che essa si raccordi con un corretto bilanciamento degli interessi in gioco e fosse contenuta in nuce nel documento sottoposto a consultazione.

In ordine alla richiesta di prevedere un sistema di «fair use», occorre tenere conto che esso impone di verificare la sussistenza dei seguenti requisiti: 1) l'oggetto dell'uso e la natura di questo, in particolare se commerciale ovvero didattico e senza scopo lucrativo, 2) la natura dell'opera protetta, 3) la quantità e l'importanza della parte utilizzata in relazione all'opera protetta nel suo insieme e 4) le conseguenze derivanti dall'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta. Gli articoli 65 e 70 della legge n. 633/1941 già prevedono un sistema di eccezioni al diritto d'autore che dovranno orientare l'Autorità nella sua attività istruttoria e che va letto anche alla luce delle norme in materia di libertà di esercizio del diritto di cronaca,

commento e discussione. Tenuto conto che l'Autorità è competente ai sensi dell'art. 32-*quater* del Testo unico in ordine ai brevi estratti di attualità, come attuato dal regolamento dell'Autorità adottato con delibera n. 667/10/CONS, e dell'art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in ordine alla cronaca sportiva, come attuato dai regolamenti adottati dall'Autorità con delibere nn. 405/09/CONS e 406/09/CONS, da tale quadro normativo emerge una sostanziale sovrapponibilità tra la nozione di libertà di cronaca e «fair use» ai fini dell'esercizio delle competenze dell'Autorità, essendo previsti: 1) il limite connesso al fine esclusivamente informativo, 2) il limite del diritto esclusivo dell'opera protetta, 3) i limiti quanto a durata minima e embargo orario rispetto all'opera protetta e 4) il limite della salvaguardia del valore dell'opera protetta. Al fine di corroborare tale assunto, si reputa opportuno inserire un espresso riferimento agli articoli 65 e 70 della legge sul diritto d'autore all'interno dello schema di regolamento.

Per quanto concerne la presunta incompatibilità con gli accordi TRIPS, si evidenzia come questi stabiliscano un triplice vaglio al superamento del quale la conformità delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore è sottoposta. Le eccezioni e limitazioni alla tutela del diritto d'autore: 1) devono trovare infatti applicazione solo in determinati casi speciali, 2) non devono porsi in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e 3) non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (cosiddetti three step test). La legge n. 633/1941 prevede, all'art. 65 e all'art. 70, la possibilità di porre alcune eccezioni alla tutela del diritto d'autore, giustificate da ragioni precise, compatibilmente con gli interessi dei titolari dei diritti.

La procedura prevista dall'Autorità si pone perfettamente in linea con quanto disposto dalla citata normativa perché, se da un lato mira a garantire adeguata protezione ai titolari dei diritti, dall'altro si preoccupa di salvaguardare posizioni giuridiche meritevoli di tutela. In esso si prevedono infatti alcune eccezioni alla tutela dei contenuti protetti, conformemente all'Accordo TRIPS e alla legge sul diritto d'autore, proprio per garantire esigenze della collettività, quali l'informazione e la libertà di discussione, di commento, cronaca e critica;

6. Le licenze collettive estese (punto 3.6 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Sul possibile ricorso ad accordi volontari: La regolamentazione di accordi collettivi di licenza, con la connessa portata obbligatoria nei confronti anche dei soggetti non direttamente coinvolti nella contrattazione degli stessi, ha ottenuto un riscontro positivo da parte di alcuni soggetti, che pongono comunque un problema di rappresentatività per gli enti di gestione dei diritti, mentre un altro soggetto sottolinea che l'operazione non deve essere limitata alla fruizione di contenuti in streaming.

Anche un altro soggetto ritiene adeguato lo strumento individuato dall'Autorità per intervenire nella materia a livello nazionale, suggerendo comunque una riflessione più approfondita sull'utilizzabilità dello schema concettuale delle licenze collettive estese per creare alcuni obblighi in capo agli ISP.

Un soggetto ritiene che gli accordi volontariamente conclusi fra gli organismi rappresentativi dei titolari dei diritti e gli utilizzatori siano adeguati per garantire il soddisfacimento della richiesta di offerta legale e a garantire l'accesso alla cultura ed all'informazione, soprattutto se coordinata con misure di enforcement, segnalando tuttavia che lo stesso ente, per il caso specifico delle emittenti radio, utilizza il sistema delle blanket licenses, vincolanti per le sole opere in titolarità degli associati ad un determinato ente, e non quello delle licenze collettive estese. Per alcuni soggetti, invece, il modello risulta applicabile a quei contenuti per i quali non sia agevole risalire ai titolari dei relativi diritti, come le opere orfane.

Alcuni manifestano la loro contrarietà al modello proposto dall'Autorità per una serie di ragioni. Fra le motivazioni condivise quella avanzata da diversi soggetti, secondo i quali la realizzazione di accordi collettivi di licenza comporterebbe un'inaccettabile limitazione della libertà per i titolari dei diritti di partecipare volontariamente alla negoziazione di eventuali licenze individuali, nonché una posizione privilegiata per le major e per i titolari di diritti su opere di maggior successo, escludendo di fatto i titolari di diritti su produzioni nuove o indipendenti, come sostenuto da un soggetto. Secondo un altro soggetto, la soluzione proposta è da evitare in quanto, limitando la libertà contrattuale, costringe i titolari dei diritti a donare una porzione del valore delle loro opere ad altre entità commerciali sul mercato, con conseguente forfetizzazione obbligata del valore stesso.

Un certo numero di soggetti, motiva il diniego espresso rispetto alla proposta dell'Autorità con la scarsa chiarezza della stessa, mentre un altro soggetto obietta la difficoltà di verificare se gli utenti che abbiano acquistato un account senza licenza rispettino le condizioni contrattuali pattuite, in considerazione del principio sancito dall'art. 15 della Costituzione e precisato dall'art. 123 del Codice per la protezione dei dati personali. A tal proposito, giudicando non opportuna l'imposizione di un «filtro» da apporre al canale web di comunicazione libero, un soggetto suggerisce di approntare appositi canali di comunicazione, evidenziando in tal modo le carenze infrastrutturali che rendono una tale scelta di difficile attuazione.

Alcuni soggetti evidenziano come non sia possibile affrontare unitariamente la problematica delle licenze collettive estese a causa delle diverse modalità di consumo per i diversi prodotti, rilevando come per il settore dei contenuti audiovisivi e dei videogiochi questo tipo di accordi sia inappropriato, anche a causa della molteplicità della natura dei diritti di utilizzazione e sfruttamento che ineriscono in via generale ai contenuti audiovisivi, nonché dell'assenza di enti di gestione collettiva e di riscossione dei compensi dovuti. In accordo con quanto appena riportato, un soggetto ritiene che il ricorso agli accordi collettivi realizzerebbe una grave disparità di trattamento a danno proprio degli artisti musicali, ai quali non è riconosciuto un diritto irrinunciabile ad un equo compenso per qualsiasi tipo di sfruttamento delle loro opere, come invece accade per le opere cinematografiche e assimilate.

Un altro soggetto argomenta nel dettaglio alcune opinioni relative allo strumento proposto. Secondo l'associazione la realizzazione del modello prospettato dall'Auto-

rità comporta l'imposizione di una «tassa di scopo» per gli ISP, estranea all'ambito regolamentare dell'Autorità. Un intervento di tal genere, destinato a regolare gli usi non commerciali delle opere protette on line, e non invece quelli commerciali, risulterebbe del tutto nuovo per l'ordinamento italiano e non potrebbe prescindere da una riforma più generale del diritto d'autore. Su tale punto, pertanto, un soggetto manifesta la sua contrarietà sottolineando come in realtà il ricorso a licenze collettive, pur non risolvendo il problema della pirateria, penalizza gli utenti di internet che non commettono violazioni del diritto d'autore. Nel merito, vengono evidenziate criticità quali la rilevanza marginale dell'intervento, in quanto tali licenze non solo non proteggerebbero l'utente finale da eventuali azioni penali o risarcitorie, ma i maggiori produttori mondiali dei contenuti audiovisivi non sarebbero interessati ad aderirvi; inoltre, un tale strumento rischierebbe di promuovere gli illeciti, poiché gli utenti non professionali difficilmente sarebbero a conoscenza dell'opt-out delle «major», l'imposizione di un corrispettivo aggiuntivo a carico degli utenti attribuirebbe a questi il diritto di recedere dal contratto con l'ISP e gli ISP che non abbiano partecipato agli accordi conclusi sarebbero privati della possibilità di negoziare accordi di licenza individuali.

Un altro soggetto concorda per quanto riguarda l'iniquità dell'attribuzione di un costo collegato ad ogni contratto di accesso alla rete, posto anche a carico di chi non ha mai fatto ricorso a contenuti in violazione della normativa vigente. Secondo alcuni soggetti, detto costo fisso, che formalmente remunera il file sharing legale, genererebbe peraltro un ulteriore assottigliamento delle risorse che gli utenti destinano ad altre modalità di acquisto di contenuti digitali, con conseguente penalizzazione dello sviluppo di piattaforme legali e «dequalificazione» del valore stesso delle opere creative, come evidenziato da altri soggetti. Quest'ultima afferma che allo scambio di file fra privati andrebbe comunque attribuito un valore «economico» di scarsa rilevanza, con conseguente adozione di tariffe «adeguate» all'uso non commerciale che prescindono dal valore economico del business collegato agli stessi software che rendono possibile il file sharing. Ancora secondo un soggetto, il pregiudizio che gli accordi collettivi di licenza arrecherebbero al mercato dei servizi legali produrrebbe, come ulteriore conseguenza, un decremento degli investimenti degli operatori disponibili a sostenere modelli di business legale, con conseguente impoverimento delle risorse finanziarie indispensabili per la produzione e lo sviluppo di nuovi contenuti culturali.

Concordano poi in merito alle difficoltà gestionali e amministrative che deriverebbero dall'adozione di accordi collettivi di licenza alcuni soggetti, in particolar modo con riferimento al problema della determinazione della parte di compenso spettante a ciascuna categoria di aventi diritto.

Alcuni soggetti sono nettamente contrari alla proposta sostenendo che si realizzerebbe un sistema anarchico più che libero, mentre altri suggeriscono di adottare misure che favoriscano la concorrenza.

Ulteriori obiezioni sono state mosse da un soggetto che evidenzia la difficoltà di individuare gli enti da coinvolgere nella contrattazione, perplessità evidenziata anche da un altro soggetto, nonché la necessità di concordare nuovamente le condizioni economiche per il pagamento dei diritti d'autore sui contenuti, visto che attualmente i criteri in uso non si conciliano con la sostenibilità del business. Viene rilevata peraltro l'assenza di norme specifiche dedicate ai nuovi modelli di distribuzione dei contenuti che prevedano modalità di accesso agli stessi attraverso abbonamenti, secondo formule forfettarie, attraverso crediti spendibili in modo frazionato o, ancora, a fronte di scambi di servizi/attività con gli utenti.

Secondo alcuni soggetti non è possibile imporre limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti ricorrendo ad una fonte normativa regolamentare, mentre un soggetto, giudica superfluo un intervento inteso a regolare il modello delle licenze collettive estese, in quanto, a titolo esemplificativo, la normativa e il contratto di servizio già prevedono per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, obblighi specifici in relazione alla diffusione della propria offerta. La medesima perplessità in merito alla fonte normativa utilizzata è condivisa da un altro soggetto.

Sul percorso procedurale alla base degli eventuali accordi volontari: In merito alla procedura individuata dall'Autorità per l'implementazione delle licenze collettive estese, numerosi soggetti esprimono un giudizio positivo. Un soggetto apprezza in particolar modo l'ipotesi di istituzione di un fondo a carico degli ISP a sostegno dell'industria dei contenuti.

Anche per offrire un contributo in termini di contenuti, un soggetto ha richiamato le modalità tecniche di gestione definite nel progetto Arrow, ricordando che le tecnologie per la gestione dei diritti in fase di implementazione sono state interamente sviluppate in Italia, grazie alla collaborazione tra diversi soggetti e che il progetto citato è stato indicato come modello di gestione dei diritti per le biblioteche digitali europee da risoluzioni della Commissione e del Parlamento europeo.

Alcuni soggetti sottolineano come un intervento in tal senso costituirebbe una inaccettabile compressione della libertà negoziale delle parti e degli operatori non giustificata dalle esigenze di tutela del copyright, mentre un altro obietta che la determinazione di un pagamento à forfait è in conflitto con la facoltà di libera fruizione della rete.

Fra le posizioni dissenzienti è da registrare quella di un soggetto, secondo cui il modello proposto non corrisponde de facto a quello delle licenze collettive estese, ma a quello delle licenze obbligatorie, pertanto l'ammissibilità dello stesso è subordinato ai limiti entro i quali le medesime licenze obbligatorie sono consentite dalle convenzioni internazionali. Un altro soggetto, più semplicemente, sollecita un maggior coinvolgimento degli ISP nel rimuovere i contenuti illegali.

Più articolata la posizione di un altro soggetto che, assumendo preventivamente l'incompatibilità degli accordi collettivi di licenza con la normativa vigente in materia di diritto d'autore a livello internazionale e comunitario, contesta la possibilità di opt out riconosciuta al singolo titolare di diritti anche in relazione all'esclusione di una sola modalità di utilizzo ed evidenzia l'eccessiva indeterminatezza del concetto di «utilizzo non commerciale».

Tra i soggetti che sono sostanzialmente contrari, uno in particolare segnala le proprie perplessità essenzialmente in merito al coinvolgimento di alcuni specifici soggetti che avrebbero dimostrato scarsa capacità di gestione di situazioni analoghe in passato. Anche un altro soggetto evidenzia dei dubbi sul percorso procedurale, eccessivamente formale, mentre ritiene opportuno lasciare spazio all'iniziativa alla libera autonomia delle parti.

Un soggetto ricorda che l'attività degli ISP deve limitarsi a fornire la connettività agli utenti, escludendo ogni altro eventuale intervento.

Osservazioni dell'Autorità: In via di premessa generale, i benefici legati agli accordi collettivi di licenza riguardano l'ampliamento del repertorio di opere protette fruibili legalmente e possono avere un impatto positivo sullo sviluppo dell'offerta legale in conseguenza dell'acquisizione di un'autorizzazione preventiva e generalizzata circa taluni utilizzi on line di una gamma ampia di contenuti. L'estensione degli effetti degli accordi di licenze collettive dovrebbe altresì favorire un equilibrato bilanciamento del diritto fondamentale degli autori alla tutela dei loro interessi morali e materiali con quello degli utenti all'accesso alla cultura e all'informazione attraverso reti di comunicazione elettronica.

Anche la Commissione europea riconosce, all'interno della già citata Comunicazione «Sui contenuti creativi on line nel mercato unico» tra le problematiche che ostacolano lo sviluppo del mercato dei contenuti on line, e che richiedono un intervento a livello dell'UE, l'adozione di licenze multiterritoriali per i contenuti creativi, e nella citata Comunicazione «Un'Agenda digitale europea», propone soluzioni più agevoli, più uniformi e tecnologicamente neutre per le licenze transfrontaliere e paneuropee nel settore audiovisivo al fine di stimolare la creatività e aiutare i produttori e i distributori di contenuti, a vantaggio dei cittadini europei.

L'esperienza di applicazione dello strumento proposto, soprattutto nei paesi scandinavi, dimostra che si tratta di un sistema particolarmente indicato nel settore librario e che presenta potenzialità in merito all'esigenza di favorire lo sviluppo delle biblioteche digitali. D'altra parte, anche su tale considerazione si fondano gli argomenti contrari. In particolare, si segnala che le licenze collettive presentano efficacia differenziata in rapporto a diversi settori (biblioteche vs. cinema) e modalità di utilizzo (file sharing vs streaming).

Esigenze di approfondimento emergono anche in merito alla valutazione della linea di azione riguardante l'introduzione di offerte di accesso a internet mediante la formula del contratto «munito di licenza». In particolare, la consultazione pubblica ha evidenziato rischi legati alla regolamentazione diretta delle condizioni generali di offerta per i contratti di accesso a internet, in quanto un meccanismo come quello ipotizzato potrebbe impropriamente tradursi nell'imposizione, secondo alcuni soggetti, di una tassa di scopo. A fronte di benefici legati alla possibilità di introdurre forme innovative di remunerazione degli utilizzi di opere protette in internet, nonché elementi di trasparenza e cooperazione tra gli attori della catena del valore, soprattutto a vantaggio dei consumatori e dello sviluppo dell'offerta legale, il problema posto riguarda l'esigenza di approfondire i rischi di alterazione delle dinamiche di prezzo nel mercato retail dei servizi a banda larga.

L'azione proposta ha costituito oggetto di posizioni discordanti tra gli attori del mercato. Dal momento che il meccanismo ipotizzato nelle linee di provvedimento si fonda sull'adesione volontaria degli attori della catena del valore agli accordi collettivi sugli utilizzi di contenuti digitali protetti, ne consegue che l'efficacia dello strumento proposto è fortemente condizionata al grado di adesione volontaria di siffatti soggetti. Inoltre, la rilevanza e peculiarità dei rischi evidenziati nella fase di consultazione pubblica suggeriscono l'opportunità di approfondimento in relazione al potenziale impatto delle azioni proposte e di eventuali soluzioni alternative che possono essere adottate dagli attori del mercato attraverso l'autoregolamentazione. Al riguardo, un'attività di approfondimento appare utile anche al fine di esaminare l'evoluzione tecnologica del settore e l'impatto sulla neutralità della rete, tenendo conto delle tendenze attuali e dei possibili scenari di mercato.

Stante la divergenza delle posizioni tra le categorie di soggetti interessati, diviene centrale, con riferimento anche alla tematica degli accordi collettivi di licenza, il ruolo del tavolo tecnico proposto dall'Autorità nella delibera n. 668/10/CONS, in modo da favorire un confronto tra i partecipanti e, attraverso un ruolo di mediazione dell'Autorità, avanzare proposte che tengano conto di un equo bilanciamento degli interessi in gioco;

7. Attività di risoluzione delle controversie (*cfr.* punto 3.7 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Alcuni soggetti accolgono con favore lo svolgimento di un ruolo di risoluzione delle controversie da parte dell'Autorità, ritenendolo uno strumento utile ad evitare cause giudiziarie sia tra operatori che tra operatori e utenti, in coerenza con le competenze già attribuite all'Autorità dalla sua legge istitutiva.

Altri soggetti si dichiarano favorevoli purché vengano rispettate precise condizioni. Alcuni tra questi, pur ritenendo pregevole un'iniziativa di risoluzione delle eventuali controversie da parte dell'Autorità, sottolineano la necessità che le parti possano avvalersene in via non obbligatoria, bensì su base volontaria e facoltativa. Alcuni soggetti sono parzialmente favorevoli, ravvisando l'utilità di un intervento di mediazione di natura amministrativa, purché questo non pretenda di sostituirsi alla tutela giurisdizionale dei diritti spettante alla Magistratura ordinaria. Un soggetto propone di impostare il ruolo dell'Autorità in tale ambito come un ruolo di istanza di secondo grado adibile dal soggetto che si ritiene danneggiato ingiustamente dalla rimozione del contenuto/sito, mentre altri propongono di approfondire la tematica in sede di tavolo tecnico. Un intervenuto si attesta su una posizione di neutralità, non ritenendo che nell'attuale contesto del settore editoriale vi sia la necessità di un mediatore nel dialogo con gli utenti.

Altri soggetti rispondenti si dichiarano fermamente contrari, convinti che l'adozione di un siffatto ruolo di mediazione da parte dell'Autorità contrasti con i poteri

dell'Autorità giudiziaria ordinaria, unica competente alla tutela giurisdizionale dei diritti e alla risoluzione delle controversie.

Osservazioni dell'Autorità: Al riguardo, si rappresenta che l'Autorità ha ritenuto di non predisporre nello schema di regolamento posto in consultazione procedure di risoluzione delle controversie in quanto nelle materie in cui tale strumento sarebbe stato impiegato, ad esempio relativamente a tariffe, condizioni di concessione delle licenze, affidamento dei diritti on line finalizzato alla loro gestione e al ritiro dei diritti on line, è apparsa sufficiente l'istituzione di un tavolo tecnico. In tal modo si consente comunque l'intervento dell'Autorità di supporto ai privati nell'esercizio dell'autonomia contrattuale. Inoltre, le diverse fasi del procedimento delineato nello schema di Regolamento consentono già un ampio contraddittorio tra le parti sia nella fase dinanzi al prestatore di servizi, sia in quella dinanzi all'Autorità, permettendo, così, di risolvere i conflitti in un momento precedente a quello della soltanto eventuale sanzione;

8. Istituzione presso l'Autorità di un tavolo tecnico (*cfr.* punto 3.8 dell'allegato *B* alla delibera n. 668/10/CONS).

Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

La maggior parte dei soggetti intervenuti si dichiara favorevole all'iniziativa e si candida a prendervi parte.

Tra i soggetti che hanno sottolineato l'utilità della creazione di un tavolo tecnico, alcuni raccomandano di garantire un adeguato coordinamento con gli altri organismi attualmente esistenti che esaminano le tematiche relative al copyright, ovvero quelli istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito MIBAC) e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un soggetto manifesta la necessità di garantire che l'attivazione dei lavori di un eventuale tavolo tecnico non pregiudichi in alcun modo l'avvio rapido ed effettivo di una regolamentazione in materia di contrasto alla pirateria on line. Mentre un soggetto auspica la presenza di stakeholder del web aperto, un altro richiama la necessità di rappresentare equamente nella sua composizione i diversi soggetti portatori di interessi e un altro ancora è favorevole, purché vengano rispettati i limiti, le competenze e gli ambiti sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale e attribuiti all'Autorità.

Al contrario, diversi soggetti ritengono che l'istituzione di un tavolo tecnico possa comportare il rischio di sovrapposizioni con il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (di seguito CCPDA) attivato presso il MIBAC, istituito dall'art. 190 della legge n. 633/1941. I citati soggetti lamentano che il frazionarsi delle sedi di confronto non consentirebbe di focalizzare le problematiche e allontanerebbe la possibilità di pervenire a soluzioni condivise. Un soggetto rispondente, al riguardo, si candida alla partecipazione al tavolo tecnico esclusivamente nella misura in cui questo sia paritario e diverso dal Comitato sul diritto d'autore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altri propongono, in alternativa, di costituire in seno al citato CCPDA una commissione speciale composta da tecnici Agcom, che con le proprie competenze potrebbero apportare un significativo contributo ai lavori del Comitato, declinandoli con maggiore efficacia e specificità in ambito digitale. Un soggetto propone l'estensione delle tematiche del tavolo anche ai contenuti mobili.

Osservazioni dell'Autorità: Sul punto, in considerazione del fatto che il documento posto in consultazione si limitava a citare quale possibile argomento del tavolo tecnico le problematiche applicative del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e l'efficace implementazione delle misure previste, nel corso delle audizioni è stata colta l'occasione per acquisire ulteriori dettagli in ordine alle tematiche di maggiore interesse. In esito a tali interlocuzioni, sono stati individuati i seguenti possibili temi, fermo restando il carattere del tutto aperto dell'elenco al quale si è pervenuti.

I temi rispetto ai quali è emersa una sostanziale condivisione nella volontà di adesione al tavolo sono:

modulistica per le segnalazioni (elementi anagrafici minimi, oneri probatori, lunghezza massima del testo, ecc.);

profili tecnici relativi all'enforcement del regolamento;

promozione dell'offerta legale (ad esempio attraverso white list);

uniformità delle clausole contrattuali degli ISP in ordine all'uso lecito di internet;

educazione alla legalità (individuazione delle modalità di intervento riguardanti le possibili attività di informazione e formazione destinate ai consumatori sui temi della fruizione di contenuti in rete).

Non è invece apparsa unanime la volontà di discutere dei seguenti temi, pur avendo tutti i soggetti intervenuti rappresentato la volontà di partecipare al tavolo qualora venisse istituito:

possibile riduzione delle finestre di distribuzione;

accesso ai contenuti Premium (ad esempio incoraggiando la riduzione della durata delle esclusive o della loro portata rispetto alle piattaforme trasmissive);

licenze collettive estese;

Ritenuto opportuno, stanti la particolare rilevanza e complessità tecnica della materia oggetto di regolamentazione e la conseguente necessità di approfondire adeguatamente gli aspetti relativi alla protezione del diritto d'autore connessi ai servizi di media audiovisivi, di sottoporre ad ulteriore consultazione pubblica lo schema di regolamento i materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

A tale scopo, lo schema di regolamento che si pone in consultazione si propone, da un lato, di favorire lo sviluppo dell'offerta legale, dall'altro di disciplinare l'attività di accertamento, prevenzione e cessazione delle forme di violazione del diritto d'autore nei settori di competenza dell'Autorità. Sono escluse dall'ambito dell'emananda disciplina le applicazioni con le quali gli utenti possono scambiare contenuti direttamente con altri utenti attraverso reti di comunicazione elettronica.

Nell'esercizio delle attività previste dallo schema di regolamento l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di espressione del pensiero, di cronaca, di

commento, critica e discussione, ispirandosi ai principi fondamentali sanciti dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e alle eccezioni previste dalla legge sul diritto d'autore.

Al fine di promuovere l'offerta legale, l'Autorità ritiene utile coinvolgere tutti gli stakeholder attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico, le cui modalità di funzionamento sono delineate nell'ambito dell'articolato; ad esso è altresì demandata la definizione di alcuni aspetti operativi del procedimento posto a tutela del diritto d'autore.

Inoltre, sotto il profilo procedimentale, appare opportuno prevedere una prima fase in cui il titolare del diritto potrà richiedere direttamente al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico la rimozione del contenuto protetto, fatte salve le garanzie di contraddittorio con il cosiddetto uploader. Solo a seguito di tale fase preliminare sarà possibile invocare l'intervento dell'Autorità, che potrà attivarsi su segnalazione del titolare del diritto in caso di mancata rimozione, o dell'uploader che lamenti, per contro, l'illegittima rimozione del contenuto.

La direzione competente, ove ne ravvisi gli estremi, potrà invitare il gestore del sito o il fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico all'adeguamento spontaneo alla normativa rilevante che si assume violata. Nell'ipotesi in cui tale invito dovesse rimanere inevaso, la direzione investirà della questione l'organo collegiale competente che, al termine di un procedimento che fa salve le garanzie di contraddittorio tra le parti, potrà ordinare la rimozione dei contenuti illegali. Nel caso di soggetti localizzati all'estero, previo richiamo, potrà richiedere la rimozione dei contenuti illegali destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d'autore. Nel caso in cui il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza.

Al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell'Autorità e sul rapporto tra l'intervento amministrativo e i preminenti poteri dell'Autorità giudiziaria, non si è ritenuto di includere negli interventi di propria competenza la misura dell'inibizione dell'accesso ai siti, sia italiani che esteri. Inoltre, resta inteso che, qualora il soggetto decida di adire la via giudiziaria, l'Autorità non darà al procedimento alcun seguito;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Ritenuto congruo il termine di sessanta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

Vista la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, d'intesa con il Servizio giuridico;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui all'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale, recante «Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica».

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato *B* alla presente delibera.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito internet dell'Autorità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «Legge sul diritto d'autore»: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

c) «Testo unico»: il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) «Decreto sul commercio elettronico»: il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno»;

e) «Servizio di media audiovisivo o radiofonico»: un servizio quale quello definito dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del testo unico;

f) «Programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

g) «Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale

della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e/o radiofonico e ne determina le modalità di organizzazione in un palinsesto cronologico o in un catalogo nel caso di servizi a richiesta; sono escluse dalla definizione di «fornitore di servizi di media» le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

h) «Prestatore di servizi»: il fornitore di servizi di *mere conduit, di caching o di hosting, come definito agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

i) «Gestore del sito internet»: il soggetto che sulla rete internet presiede alla gestione di contenuti, anche caricati da terzi, e all'organizzazione dei medesimi anche attraverso un loro sfruttamento economico;

j) «Fornitori di servizi»: i soggetti di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)*, del presente comma;

k) «Reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

l) «Contenuto»: ogni contenuto sonoro, audiovisivo, giornalistico ed editoriale coperto da copyright diffuso su reti di comunicazione elettronica;

m) «Titolare del diritto»: ogni soggetto titolare di diritto o licenza di sfruttamento o di utilizzo esclusivo con riferimento al contenuto di cui alla lettera *l)*, legittimato alla segnalazione in proprio o attraverso associazioni di gestione collettiva o di categoria;

n) «Uploader»: ogni persona fisica o giuridica che rende disponibile al pubblico contenuti su reti di comunicazione elettronica;

o) «Direzione»: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità;

p) «Organo collegiale»: la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 4-*bis*, come aggiunto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 248/2000 esercita le funzioni di vigilanza e accertamento ai sensi dell'art. 182-*bis* della legge n. 633/1941 e quelle di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003.

Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e, in particolare, quelle finalizzate allo sviluppo dell'offerta legale di contenuti e della loro corretta fruizione nonché quelle relative alla vigilanza, accertamento e cessazione delle violazioni del diritto d'autore, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della legge sul diritto d'autore.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di espressione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione.

3. L'Autorità promuove l'adozione da parte dei fornitori dei servizi di codici di condotta sul rispetto del diritto d'autore nell'ambito delle attività del tavolo tecnico di cui al capo II.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le applicazioni con le quali gli utenti possono scambiare contenuti direttamente con altri utenti attraverso reti di comunicazione elettronica.

Capo II

PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA LEGALE E TAVOLO TECNICO

Art. 3.
Sviluppo e promozione dell'offerta legale

1. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di contenuti accessibili agli utenti, incoraggia lo sviluppo e la promozione di offerte commerciali innovative e competitive e la creazione di un mercato aperto dell'accesso ai contenuti a tutela degli utenti e della concorrenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità predispone un'apposita sezione sul proprio sito internet per promuovere la conoscibilità e l'accesso ai servizi che consentono la fruizione legale di contenuti protetti dal diritto d'autore.

3. Ai fini dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità si avvale del tavolo tecnico sul diritto d'autore istituito presso la Direzione.

Art. 4.
Costituzione e compiti del tavolo tecnico

1. Impregiudicata la competenza di altri organismi istituiti sulla materia presso altre amministrazioni dello Stato, il tavolo tecnico sul diritto d'autore ha il compito di agevolare il raggiungimento di accordi tra produttori, distributori, fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, fornitori di servizi della società dell'informazione e di proporre soluzioni all'organo collegiale ed è composto da:

a) rappresentanti dei consumatori, associazioni, produttori, distributori, fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, fornitori di servizi della società dell'informazione anche per mezzo delle proprie associazioni di categoria che hanno presentato richiesta di adesione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, nel numero massimo di due rappresentanti per ciascun soggetto;

b) rappresentanti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Polizia postale, della Guardia di finanza;

c) rappresentanti dell'Autorità come individuati con separata determina del Segretario generale su proposta del Direttore della Direzione.

2. Il tavolo tecnico elabora soluzioni ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promozione dell'offerta legale tramite l'individuazione delle misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla rimozione delle barriere normative e commerciali;

b) adeguamento delle condizioni contrattuali dei fornitori di servizi alle procedure di cui agli articoli 6 e 7;

c) predisposizione di codici di condotta dei fornitori di servizi;

d) promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione;

e) promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali in ordine alle nuove modalità di fruizione favorendo l'accesso ai contenuti Premium;

f) individuazione di criteri e procedure per l'adozione di accordi collettivi di licenza;

g) realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti;

h) creazione di un osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e la riduzione dei prezzi dell'offerta legale di contenuti digitali.

Art. 5.
Modalità di funzionamento del tavolo tecnico

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera il tavolo tecnico è istituito con separata delibera del Consiglio, definendone la pianificazione, l'articolazione e il monitoraggio delle attività. Il tavolo opera anche attraverso appositi Tavoli tematici, costituiti al suo interno, finalizzati alla trattazione di aspetti e problemi caratterizzati da specificità ed autonomia.

2. Il tavolo tecnico si avvale di una segreteria costituita all'interno della Direzione, alla quale sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, nonché collaborare alla predisposizione degli atti.

3. I lavori del tavolo tecnico sono pubblici ed ai risultati viene data la massima diffusione.

Capo III

MISURE A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

SEZIONE I
IL PROCEDIMENTO DINANZI AL FORNITORE DI SERVIZI

Art. 6.
Procedura di notifica di violazione del diritto d'autore (notice and take-down)

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che uno specifico contenuto violi un diritto d'autore o di copyright di cui è titolare e che non sia stato diffuso nei limiti delle eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della legge sul diritto d'autore, può inviare, anche attraverso organismi associativi, una richiesta di rimozione del contenuto al gestore del sito su cui lo stesso è disponibile o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo abbia messo a disposizione del pubblico secondo la procedura di cui alla presente sezione, salvo che questi non abbia già adottato un'apposita procedura finalizzata alla rimozione di contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d'autore (notice and take-down). La segnalazione va trasmessa utilizzando il modulo redatto secondo il facsimile di cui all'allegato 1 al presente regolamento e reso disponibile sul sito dell'Autorità, al quale poter accedere attraverso un link messo a disposizione sul sito del gestore del sito o del fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico.

2. Nei casi in cui il contenuto oggetto della segnalazione sia stato caricato da terzi, il soggetto a cui sia stata trasmessa la richiesta di cui al comma 1, ove possibile, ne dà notizia all'uploader, il quale ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

3. Trascorsi quattro giorni dalla richiesta di cui al comma 1, senza che il contenuto sia stato rimosso, il soggetto segnalante di cui al comma 1 può trasmettere la richiesta all'Autorità che provvede secondo quanto previsto alla sezione II del presente capo, impregiudicato il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Art. 7.
Opposizione alla rimozione selettiva (counter notice)

1. Nei casi in cui il contenuto sia stato caricato da terzi, l'uploader, ove ritenga che esso sia stato rimosso ingiustificatamente, può presentare opposizione alla rimozione del contenuto utilizzando il modulo redatto secondo il facsimile di cui all'allegato 2 al presente regolamento e reso disponibile in un'apposita pagina web del gestore del sito o del fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico.

2. Il soggetto a cui sia stata trasmessa l'opposizione, ove possibile, ne dà notizia al segnalante di cui all'art. 6, che ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

3. Il gestore del sito o il fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico, se del caso, provvede al ripristino del contenuto segnalato entro quattro giorni dall'opposizione di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per il segnalante di cui all'art. 6 di trasmettere una richiesta di rimozione all'Autorità che provvede secondo quanto previsto alla sezione II del presente capo, impregiudicato il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

SEZIONE II
IL PROCEDIMENTO DINANZI ALL'AUTORITÀ

Art. 8.
Segnalazione all'Autorità

1. In caso di mancata rimozione del contenuto ai sensi dell'art. 6, il titolare del diritto d'autore o di copyright, entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 3, anche attraverso organismi associativi, può investire della questione l'Autorità, inviando una circostanziata segnalazione, utilizzando, a pena di inammissibilità, il facsimile di cui all'allegato 3 al presente regolamento e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità alla sezione dedicata alla tutela del diritto d'autore.

2. In caso di mancato ripristino del contenuto ai sensi dell'art. 7, l'uploader, entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7, comma 3, può investire della questione l'Autorità, inviando una circostanziata segnalazione, utilizzando, a pena di inammissibilità, il facsimile di cui all'allegato 4 al presente regolamento e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità alla sezione dedicata alla tutela del diritto d'autore.

3. Il deferimento della questione all'Autorità non può essere promosso qualora non si sia conclusa la procedura dinanzi al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico di cui alla sezione I del presente capo nei termini ivi indicati o se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

4. Qualora nel corso del procedimento di cui alla presente Sezione sia adita l'Autorità giudiziaria, la parte che l' ha adita ne informa tempestivamente l'Autorità, che archivia gli atti.

Art. 9.
Attività istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione di cui all'art. 8, la Direzione ne verifica la completezza ai fini dell'ammissibilità, l'avvenuto esperimento della procedura di cui alla sezione I del presente capo ai fini della procedibilità e che non siano decorsi i termini di decadenza di cui all'art. 8, commi 1 e 2.

2. Qualora non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti di cui al comma precedente, la Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione.

3. Soddisfatti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Direzione, analizzati tutti gli elementi utili acquisiti compatibilmente con la celerità della procedura, ove ravvisi la fondatezza della pretesa sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto della segnalazione e ove non risultino soddisfatte le eccezioni di cui agli articoli 65 o 70 della legge sul diritto d'autore secondo i criteri di cui all'art. 10, notifica l'avvio del procedimento al gestore del sito o al fornitore di servizi di media audiovisivo o radiofonico.

4. La comunicazione di avvio del procedimento istruttorio contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali scritti difensivi attraverso l'invio all'indirizzo di posta certificata dell'Autorità entro il termine di quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione di avvio e, infine, del termine di conclusione del procedimento istruttorio.

5. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può chiedere ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ai soggetti che ne siano in possesso, informazioni e documenti utili all'istruttoria da produrre nel termine di 5 giorni dalla richiesta.

6. Ove la Direzione accerti l'infondatezza della segnalazione, dispone l'archiviazione del procedimento istruttorio.

Art. 10.
Criteri di valutazione delle eccezioni degli articoli 65 e 70 della legge n. 633/1941

1. Le eccezioni di cui all'art. 9, comma 3, sono valutate dall'Autorità tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'uso didattico e scientifico;

b) l'esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell'attualità;

c) l'assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro;

d) l'occasionalità della diffusione, la quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all'opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell'opera.

2. L'impiego di contenuti protetti per le finalità di cui al precedente comma è accompagnato dalle informazioni relative alla paternità dell'opera, ove reperibili.

Art. 11.
Avvio del procedimento e adeguamento spontaneo

1. Qualora non sia stata disposta l'archiviazione in via amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 6, la Direzione, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento istruttorio, trasmette al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento le risultanze istruttorie, nelle quali è fatta menzione della possibilità di procedere all'adeguamento spontaneo entro il termine di quarantotto ore dalla notifica delle medesime, con l'avviso che, in caso di mancato adeguamento, la Direzione trasmetterà gli atti all'organo collegiale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, ai sensi dei successivi articoli 13 e 14.

2. Le risultanze istruttorie di cui al comma 1 sono notificate all'indirizzo di posta elettronica indicato nella segnalazione di cui all'art. 8. Ove il destinatario delle risultanze istruttorie si determini all'adeguamento, ne darà comunicazione alla Direzione contestualmente e comunque non oltre le quarantotto ore.

3. A seguito dell'intervenuto adeguamento, la Direzione provvede all'archiviazione in via amministrativa e periodicamente trasmette all'organo collegiale un'informativa relativa ai procedimenti archiviati ai sensi del presente comma.

4. In caso di mancato adeguamento spontaneo o di mancata comunicazione ai sensi del comma 2, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale ai sensi dell'art. 12.

5. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di venti giorni decorrenti dalla notifica delle risultanze istruttorie di cui al comma 1. I termini sono sospesi per non più di quindici giorni nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori di cui al precedente comma.

Art. 12.
Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti

1. La Direzione trasmette all'organo collegiale la proposta per l'adozione del provvedimento finale, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta della Direzione, adotta i provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti alla Direzione specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di quindici giorni del termine di cui all'art. 11, comma 5.

Art. 13.
Provvedimenti nei confronti di soggetti localizzati in Italia

1. L'organo collegiale può ordinare ai gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto residente o stabilito in Italia,la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore;

2. L'organo collegiale può ordinare ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'organo collegiale può altresì ordinare di dare evidenza di tale circostanza con le modalità all'uopo individuate in presenza di reiterata violazione accertata dall'Autorità.

Art. 14.
Provvedimenti dell'Autorità nei confronti di soggetti localizzati all'estero

1. L'organo collegiale può adottare nei confronti dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia e che diffondano contenuti in violazione del diritto d'autore, la cui fruizione è destinata al pubblico italiano, i seguenti provvedimenti:

a) richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d'autore;

b) ove la violazione persista nonostante il richiamo di cui alla lettera *a)* oltre quindici giorni dal richiamo medesimo, richiedere la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore;

c) ove la violazione persista nonostante la richiesta di rimozione di cui alla lettera *b)* nei termini ivi indicati, segnalare il caso all'Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

2. L'organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Capo IV

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Art. 15.
Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la concreta attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.

2. Qualora il soggetto destinatario delle misure di cui all'art. 13 non ottemperi all'ordine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 16.
Disposizioni finali

1. I fornitori di servizi adeguano le proprie condizioni contrattuali alle prescrizioni del presente regolamento e rendono edotti i propri utenti della possibilità che vengano attuate le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento stesso.

ALLEGATO 1

al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

FACSIMILE DI *NOTICE*

a) Dati generali del contenuto
Titolo
Url
b) Descrizione della violazione del *copyright*
MAX 50 caratteri
c) Dettagli dell'opera dell'opera di cui si ritiene che sia violato il *copyright*
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza
d) Dati di contatto
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
e) Dichiarazione di veridicità

ALLEGATO 2
al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

FACSIMILE DI *COUNTER NOTICE*

a) Dati generali del contenuto
Titolo
Url originaria
b) Motivazioni a supporto della legalità del contenuto caricato
MAX 50 caratteri
c) Dati di contatto
Denominazione
Indirizzo
Persona da contattare
Telefono
E-mail
d) Dichiarazione di veridicità

ALLEGATO 3

al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica

FACSIMILE

SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ PER MANCATA RIMOZIONE

Dati generali del contenuto
Titolo
Url
a) Indicazione del gestore del sito/fornitore di servizi di media audiovisivi
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
b) Descrizione della violazione del *copyright* (parziale, integrale…).
MAX 50 caratteri
c) Dettagli dell’opera dell'opera di cui si ritiene che sia violato il *copyright*
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza
d) Dati di contatto
Nome società/associazione
Indirizzo
Persona da contattare
Telefono
E-mail
ALLEGATI
Documentazione relativa alla procedura di *notice* and *take down*
Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul contenuto oggetto della segnalazione
Dichiarazione di veridicità

ALLEGATO 4
al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

FACSIMILE DI SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ PER MANCATO RIPRISTINO

a) Dati generali del contenuto
Titolo
Url originaria
b) Indicazione del gestore del sito/fornitore di servizi di media audiovisivi
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
c) Indicazioni del soggetto che ha richiesto la rimozione del contenuto
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
d) Dettagli dell'opera dell'opera di cui si ritiene che non sia violato il *copyright*
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza

e) Motivazioni a supporto della legalità del contenuto caricato
MAX 50 caratteri
f) Dati di contatto
Denominazione
Indirizzo
Persona da contattare
Telefono
E-mail
ALLEGATI
Documentazione relativa alla procedura di *notice and take down*
Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul contenuto oggetto della segnalazione
Dichiarazione di veridicità

ALLEGATO *B*
alla delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite durante la «Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica», indetta con delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, intende acquisire, tramite ulteriore consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con riferimento alle specifiche proposte avanzate nel testo della consultazione di cui all'allegato *A* della presente delibera. In particolare i soggetti legittimati all'intervento sono gli operatori del settore anche in forma associativa, i soggetti istituzionali e le associazioni rappresentative degli utenti e consumatori.

Le comunicazioni potranno essere redatte sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera n. 398/11/CONS nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, via Isonzo n. 21/b - 00198 Roma.

Si precisa che la trasmissione in formato elettronico al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata è sostitutivo dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo: dic@agcom.it

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, nonché all'indirizzo di posta elettronica: dic@agcom.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato, escluso il giorno di arrivo dell'istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le modalità di svolgimento dell'audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a discrezione dell'Autorità, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modifiche, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti potranno altresì allegare alla documentazione inviata l'indicazione dei contenuti da sottrarre all'accesso e alla pubblicazione.

Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo: www.agcom.it

11A09566

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 1° giugno 2011.

Scioglimento della cooperativa sociale «Wheelsport Soc. Coop. sociale Onlus», senza nomina del commissario liquidatore, in Bolzano.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «Wheelsport Onlus», con sede a Bolzano, via Dalmazia, 62 (c.f. 02567780214) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 1° giugno 2011

L'assessore: BIZZO

11A09266

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 13 maggio 2011.

Nomina del commissario straordinario per la gestione del comune di Olbia. (Decreto n. 15/E).

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Atteso che nel Comune di Olbia (provincia di Olbia Tempio), a causa delle dimissioni presentate contestualmente e con le modalità previste dell'art. 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2011, si è determinata una grave situazione di crisi;

Atteso che, con deliberazione della giunta regionale n. 9/6 del 22 febbraio 2011, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Olbia e la nomina quale commissario straordinario del dott. Mariano Mariani;

Atteso che, con decreto del Presidente della Regione n. 26 del 28 febbraio 2011, il dott. Mariano Mariani è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Olbia fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Atteso che il dott. Mariano Mariani, con nota in data 13 maggio 2011, ha comunicato le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di commissario straordinario del Comune di Olbia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 24/1 del 13 maggio 2011, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale, preso atto delle dimissioni comunicate dal dott. Mariano Mariani dal predetto incarico, si dispone la nomina, quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Olbia fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, dell'ing. Piero Berritta, direttore del servizio per il monitoraggio e la valutazione della programmazione unitaria della direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Piero Berritta, direttore del servizio per il monitoraggio e la valutazione della programmazione unitaria della direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale; è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Olbia fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 13 maggio 2011

Il Presidente: CAPPELLACCI

11A09265

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 571 del 6 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX Spray 50mcg suspension dalla Spagna con numero di autorizzazione 61905 CN 663526-1, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: FARMA 1000 S.R.L. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo.

Codice AIC: 041091012 (in base 10) 175ZY4 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni erogazione dosata contiene:

principio attivo: Mometasone Furoato monoidrato 50 mcg;

eccipienti: Cellulosa dispersibile (cellulosa microcristallina e caramellosa sodica), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Nasonex spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di età. Nasonex spray nasale è indicato anche nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con Nasonex spray nasale può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

Nasonex spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT s.r.l., via Luigi Galvani 1, 20040 Burago Molgora (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo.

Codice AIC: 041091012 Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erogazione 50 mcg/spruzzo.

Codice AIC: 041091012 RR– medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08869

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 572 del 6 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN Film coated tablet (3+0,03) mg/TAB 21 Tab.. dalla Grecia con numero di autorizzazione 23022/17-04-2008, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone 47 G - 16152 Genova.

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice AIC: 041090010 (in base 10) 175YYU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Drospirenone mg 3.00 e Etinilestradiolo mg 0.030;

eccipienti: Lattosio monoidrato; amido di mais; amido pregelatinizzato; polivinilpirrolidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.

Confezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 – 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., via Vittorio Locchi, 112 – 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice AIC: 041090010; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice AIC: 041090010; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08870

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 570 del 6 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON Film coated tablet (450+50) mg/TAB 30 Tab. dalla Grecia con numero di autorizzazione 69370/05/06-11-2006, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: PHARMACY VALUE s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in vicolo del Piede,15 - 00153 Roma.

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 041093016 (in base 10) 1761WS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg , flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina DE SALUTE S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); WELCOME PHARMA Via Campobello 1, 00040 Pomezia (Roma).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 041093016; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 041093016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08872

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Extroplex»

Estratto determinazione V&A PC n. 23 del 14 giugno 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società PROFARMA S.R.L., con sede in via Farfisa, 18- Camerano, Ancona, con codice fiscale 01163660432:

Specialità medicinale EXTROPLEX.

Confezione AIC n. 039094014\M - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

039094026\M - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

è ora trasferita alla società:

FARMA GROUP S.r.l., con sede in via Strampelli n. 18, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, con codice fiscale 02063950444.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08873

Trasferimento di titolarità dei medicinali per uso umano «Altosalic, Asmanex, Clarinase, Clarityn, Narinex, Nasonex, Taloxa».

Estratto determinazione V&A PC n. 22 del 14 giugno 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società SCHERING-PLOUGH S.p.a., con sede in via Fratelli Cervi snc Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - Segrate, Milano, con codice fiscale 00889060158:

Specialità medicinale ALTOSALIC

Confezione AIC n. 037780018\M - «1mg/g + 50mg/g unguento» 1 tubo AL da 15 g

037780020\M - «1mg/g + 50mg/g unguento» 1 tubo AL da 25 g

037780032\M - «1mg/g + 50mg/g unguento» 1 tubo AL da 45 g

037780044\M - «1mg/g + 50mg/g unguento» 1 tubo AL da 50 g

Specialità medicinale ASMANEX

Confezione AIC n. 036685016\M - «200 mcg polvere per inalazione» inalatore twisthaler da 30 dosi

036685028\M - «200 mcg polvere per inalazione» inalatore twisthaler da 60 dosi

036685030\M - «400 mcg polvere per inalazione» inalatore twisthaler da 14 dosi

036685042\M - «400 mcg polvere per inalazione» inalatore twisthaler da 30 dosi

036685055\M - «400 mcg polvere per inalazione» inalatore twisthaler da 60 dosi

Specialità medicinale CLARINASE

Confezione AIC n. 028108049 - «120 mg + 5 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse

Specialità medicinale CLARITYN

Confezione AIC n. 027075011 - «10 mg compresse» 20 compresse

027075023 - «1mg/ml sciroppo» flacone da 100 ml

027075050 - «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse

027075062 - «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi in blister

027075086 - «10 mg compresse» 7 compresse

027075098 - «10 mg compresse» 5 compresse

027075100 - «10 mg compresse» 10 compresse

Specialità medicinale NARINEX

Confezione AIC n. 035166014\M - 100 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166026\M - 50 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166038\M - 30 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166040\M - 28 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166053\M - 20 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166065\M - 14 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166077\M - 10 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166089\M - 7 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

035166091\M - 1 cpr a rilascio prolungato in blister ACLAR/PE/PVC/AL da 240/10 mg

Specialità medicinale NASONEX

Confezione AIC n. 033330010\M - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo

033330022\M - spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo

Specialità medicinale TALOXA

Confezione AIC n. 030822011\M - 1 flac. sospensione OS 230 ml 600 mg/5 ml

030822023\M - 40 compresse 400 mg

030822035\M - 40 compresse 600 mg

sono ora trasferite alla società:

MSD ITALIA S.r.l., con sede in via Vitorchiano 151, Roma, con codice fiscale 00422760587.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08874

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Eristrol»

Estratto determinazione V&A PC n. 24 del 14 giugno 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società PROGEN S.r.l., con sede in via Farfisa, 18 - Camerano, Ancona, con codice fiscale 01458270426:

Specialità medicinale ERISTROL.

Confezione AIC n. 039547017\M - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

è ora trasferita alla società:

FARMA GROUP S.r.l., con sede in via Strampelli, 18 - San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, con codice fiscale 02063950444.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adesitrin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 835 dell'8 giugno 2011

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100 - Latina - Italia

Medicinale: ADESITRIN.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.6, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026068015 - «5 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici

AIC n. 026068027 - «10 mg cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici

AIC n. 026068039 - «15 mg cerotti transdermici» 15 cerotti trans dermici.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standards terms, la denominazione delle confezioni come di seguito indicate:

AIC n. 026068015 - «5 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici

AIC n. 026068027 - «10 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici

AIC n. 026068039 - «15 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti trans dermici.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Serevent»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 836 dell'8 giugno 2011

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 Verona - Italia.

Medicinale: SEREVENT.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 027890110 - «25 mcg/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 120 erogazioni

AIC n. 027890146 - «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 60 dosi.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardirene»

Estratto determinazione V&A.N/V N. 839 dell'8 giugno 2011

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (Milano) Italia

Medicinale: CARDIRENE.

Variazione AIC: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Cardirene

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 028717015 - «160 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

AIC N. 028717027 - «300 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

AIC N. 028717039 - «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

AIC N. 028717041 - «75 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica regolare per modifica stampati Prot. AIFA/V&A/PC/P/1398 del 10 gennaio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 27 gennaio 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hidonac»

Estratto determinazione V&A.N/V N. 838 dell'8 giugno 2011

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10, 20091 - Bresso - Milano (Mlano) Italia.

Medicinale: HIDONAC.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 032268017 - «5 g/25 ml soluzione per infusione» 1 flacone 25 ml

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arial»

Estratto determinazione V&A.N/V N. 837 dell'8 giugno 2011

Titolare AIC: Dompe' Farmaceutici SPA (codice fiscale 00791570153) con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 12/A, 20122 - Milano (Milano) Italia

Medicinale: ARIAL.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 027891124 - «50 mcg polvere per inalazioni» inalatore da 60 dosi

AIC N. 027891136 - «25 mcg/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standards terms, la denominazione delle confezione come di seguito indicata:

AIC N. 027891124 - «50 mcg polvere per inalazioni» inalatore da 60 dosi

varia in:

AIC N. 027891124 - «50 mcg polvere per inalazioni» inalatore diskus da 60 dosi

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08898

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flexbumin».

Estratto determinazione V&A.PC/II/432 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: FLEXBUMIN.

Confezioni:relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Baxter S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0714/001/II/011.

Tipo di modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: Introduzione di un sito alternativo Baxter AG (localizzato in Industriestrasse 131 A-1221 Vienna, Austria) per la produzione della Frazione V, con il processo produttivo PW NG, per il prodotto Flexbumin 200 g/l.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benadon»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 875 del 16 giugno 2011

Medicinale: BENADON.

Titolare A.I.C.: Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130 – 20156 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta adeguamento agli standard Terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 001340025 - «300 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 001340052 - IM IV 6 F 2 ml 300 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 001340052 - IM IV 6 F 2 ml 300 mg;

varia in:

A.I.C. n. 001340052 - «300 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09264

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon tablet (150+20)mcg/Tab 21 Tab»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 575 del 16 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Mercilon tablet (150+20)mcg/Tab 21 Tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 65812/08/12-02-2009, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone 47 G - 16152 Genova.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice AIC: 041150018 (in base 10) 177TL2 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: desogestrel 0,150 mg ed etinilestradiolo 0,020 mg.

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, biossido di silicio colloidale anidro, l-alfa-tocoferolo, lattosio monoidrato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Emotec S.r.l., Via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice AIC: 041150018; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice AIC: 041150018; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09380

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 569 del 6 giugno 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON Film coated tablet (450+50) mg/TAB 30 Tab. dalla Grecia con numero di autorizzazione 69370/05/06-11-2006, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: San Giorgio Pharma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Perrone 47 G - 16152 Genova.

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 041092014 (in base 10) 1760XG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg , flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa, macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Confezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Emotec S.r.l., via Statale Sud, 60 – 41036 Medolla (MO); Pharma Partners S.r.l., Via Vittorio Locchi, 112 - 50100 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 041092014; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Daflon «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice AIC: 041092014; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08871

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della modifica all'articolo 9, comma 1, dello Statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2011, è approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 454/99, la modifica dell'art. 9, comma 1, dello statuto del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A. -.

Per la consultazione del testo integrale della modifica all'art. 9, comma 1, dello statuto si rinvia al sito internet: www.entecra.it

11A08970

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Sale Marino di Trapani»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Sale Marino di Trapani» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio per la Valorizzazione del Sale Marino di Trapani, sito in Molo Ronciglio 91100 Trapani e acquisiti inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALE MARINO DI TRAPANI»

Art. 1.

(Denominazione)

L'Indicazione Geografica Protetta «SALE MARINO DI TRAPANI» è riservata esclusivamente al Sale Marino prodotto nelle saline dei comuni di Trapani, Paceco e Marsala, situate nella zona delimitata all'art. 3 del presente disciplinare e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

(Descrizione del prodotto)

I parametri chimici di riferimento per il «SALE MARINO DI TRAPANI» sono indicati nella tabella che segue.

PARAMETRI	**UNITA' DI MISURA**	**Sale Marino di Trapani**
Residuo insolubile	%	< 0,2
Umidità residua	%	< 8
Cloruro di sodio (su sostanza secca)	%	>97,0
Magnesio	%	< 0,70
Potassio	%	< 0,30
Calcio	%	< 0,40
Solfati	%	< 1,5
Ferro	Mg / Kg (ppm)	< 20
Piombo	Mg / Kg (ppm)	< 1,5
Zinco	Mg / Kg (ppm)	< 1
Rame	Mg / Kg (ppm)	< 1
Cromo	Mg / Kg (ppm)	< 0,15
Mercurio	Mg / Kg (ppm)	< 0,05
Cadmio	Mg / Kg (ppm)	< 0,15
Arsenico	Mg / Kg (ppm)	< 0,1
Iodio	Mg / Kg (ppm)	> 0,70

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate secondo i metodi indicati nella norma Codex Alimentarius STAN 150-1985.

Il «SALE MARINO DI TRAPANI» deve presentare, altresì, all'aspetto le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

colore: bianco;

cristalli consistenti;

granulometria mista;

assenza di additivi, sbiancanti, conservanti e/o antiagglomeranti.

Art. 3.

(Zona di produzione)

La zona geografica di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «SALE MARINO DI TRAPANI» comprende i territori dei Comuni di Trapani, Paceco e Marsala (Provincia di Trapani). Più in particolare tale area geografica ricomprende le saline della fascia costiera ("La Via del Sale") delimitata a Sud dall'abitato della città di Marsala, a Nord da quello della città di Trapani, ad ovest dal mar Mediterraneo (includendo le Isole dello Stagnone di Marsala: Isola Grande, Isola di Mothia, Isola Santa Maria), ad Est dalla strada statale 115 (S.S. 115).

Art. 4.

(Prova dell'origine)

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla medesima struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denunzia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle strutture di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

(Metodo di ottenimento)

Il «SALE MARINO DI TRAPANI» viene prodotto con il metodo della precipitazione frazionata dei composti e degli elementi contenuti nell'acqua marina, per evaporazione dell'acqua di mare in ordini successivi di vasche a concentrazione crescente, in modo tale da ridurre la presenza dei composti indesiderati, quali ad esempio solfati (solfato di calcio/gesso in particolare) e carbonati. La «coltivazione» della salina ha periodicità annuale. Ha inizio ad aprile con la prima immissione di acqua nelle vasche di prima entrata, chiamate localmente vasche «fridde», procede per l'intero periodo estivo culminando in uno o due raccolti tra la seconda metà di luglio e la prima metà di settembre. Un terzo raccolto nel mese di ottobre è possibile solo in caso di prolungata siccità.

A) IL METODO DI PRODUZIONE.

Il «SALE MARINO DI TRAPANI» viene prodotto all'interno di saline costituite da un sistema di vasi comunicanti alimentati dal mare e da un fitto sistema di canali interni delimitati da argini realizzati in conci di tufo e/o in terra e talvolta in legno. Dette saline possono avvantaggiarsi della possibilità di utilizzare le acque pulitissime della Riserva delle Isole Egadi che comprende Favignana, Levanzo e Marettimo, proprio di fronte al litorale su cui insiste tutto il bacino di produzione del «SALE MARINO DI TRAPANI».

La superficie delle saline si divide in quattro grandi ordini di vasche comunicanti: 1) le vasche «fridde» o di prima entrata; 2) le vasche intermedie di «coltivo»o di servizio; 3) le vasche intermedie «caure» o evaporanti; 4) le vasche «salanti» o «cristallizzanti».

1) L'area delle vasche «fridde» o di prima entrata è la zona a contatto con il mare alimentata tramite la gestione di «chiuse» in legno ad opera dei tecnici salinari oppure tramite pompe idrovore o mulini a vento. In tale area, che non deve rappresentare una frazione inferiore al 20% dell'intera superficie della salina, l'acqua viene immessa ad una concentrazione salina tipica dell'acqua marina (3,5-4%) per raggiungere una densità non superiore al 6% (5-6°Bè).

2) L'area «dei vasi di coltivo» o vasche di servizio deve rappresentare una frazione non superiore al 40% dell'intera superficie della salina ed è formata da poche vasche alimentate dalle «fridde» tramite mulini a vento (oggi in gran parte sostituiti da piccoli motori) o pompe idrovore. In tali vasche l'acqua, che viene immessa ad una concentrazione di 5-6°Bè, deve raggiungere una concentrazione compresa tra 9 e 12°Bè. Oltre agli eventuali metalli pesanti (normalmente presenti solo in tracce nell'acqua marina), in queste vasche possono cominciare a precipitare i carbonati.

3) L'area delle vasche «caure» o evaporanti, che non deve rappresentare una frazione inferiore al 20% dell'intera superficie della salina, è costituita da un fitto reticolo di vasche consecutive o collegate per mezzo di canali di distribuzione. In questo ordine di vasche, le acque raggiungono una densità non superiore a 26°Bè ed ha luogo la precipitazione dei carbonati e dei solfati (tra cui il solfato di calcio, c.d. gesso).

4) L'area delle vasche «salanti» o «cristallizzanti» costituisce l'ultimo anello della catena evaporante o di trasformazione delle acque marine. Essa è costituita da numerose vasche che ricoprono non più del 20% dell'intera superficie della salina. Le vasche cristallizzanti sono alimentate, durante la fase cristallizzante, esclusivamente con acqua satura di cloruro di sodio con una concentrazione sempre superiore a 26°Bè.

Tutto il processo di produzione del «SALE MARINO DI TRAPANI» è scandito dal sapiente intervento dei tecnici salinari o «curatoli» che stabiliscono il momento in cui cominciare a immettere l'acqua «fresca» nell'area delle vasche «fridde» e quando alimentare le vasche successive stabilendo il percorso da far seguire alle acque, per ottimizzare il processo evaporativo in funzione delle condizioni climatiche presenti (temperatura, umidità) e previste (piogge, venti dominanti). Essi controllano altresì che siano rispettati i livelli di concentrazione dell'acqua nelle varie fasi della produzione.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL SISTEMA DEI BACINI DI PRODUZIONE DI UNA SALINA TRAPANESE			
Fasi della produzione	**Vasche**	**Densità acqua (°Bè)**	**Precipitato**
1	"fridde" o di prima entrata	3,5÷6	Metalli pesanti
2	di "coltivo" o di servizio	6÷12	Metalli/Carbonati/ Solfati
3	"caure" o evaporanti	12÷26	Carbonati/Solfati
4	"Salanti" o cristallizzanti	>26	Cloruri

B) LA RACCOLTA.

Il «SALE MARINO DI TRAPANI» viene raccolto manualmente (i.e. con utensili da lavoro non meccanizzati), ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti meccanici.

La raccolta manuale viene effettuata anche 3 volte nell'arco della stessa stagione di produzione, tra la prima metà di luglio e la prima metà di settembre a secondo dell'andamento climatico e della disponibilità di mano d'opera specializzata. Il sale viene raccolto manualmente e accumulato - grazie all'utilizzo di nastri trasportatori - a bordo della stessa vasca da cui proviene. Esso viene poi conservato (ove necessario, mediante la copertura invernale con coppi di terracotta) affinché lentamente e naturalmente possa liberarsi dell'umidità residua (stagionatura). In questo caso la crosta superiore di ogni cumulo, a contatto delle tegole, viene eliminata per la profondità di 1-2 centimetri ("scrostatura") prima del trasporto allo stabilimento di condizionamento e confezionamento.

Raccolta meccanica: viene effettuata solo una volta all'anno o a cicli pluriennali con l'ausilio di apposite macchine di raccolta, che entrano in vasca al termine della stagione produttiva (settembre/ottobre) e asportano la crosta di sale accumulatasi nel corso di tutta la stagione o, nel corso di più di una stagione. Il sale così raccolto può essere accumulato sull'argine e proseguire con la stessa sorte di quello raccolto manualmente, o essere avviato direttamente alla prima fase di condizionamento, il «lavaggio in controcorrente di acqua satura».

C) LA LAVORAZIONE.

Il «SALE MARINO DI TRAPANI» viene lavorato senza nessuna aggiunta di additivi né di agenti sbiancanti o antiagglomeranti.

Il ciclo di lavorazione può prevedere una o più delle seguenti fasi:

lavaggio in controcorrente di acqua satura di sale, proveniente dalle vasche delle saline della medesima zona di produzione;

centrifugazione;

macinazione meccanica in mulini di pietra locale (macine dei tradizionali mulini a vento) o in mulini a rullo di acciaio INOX;

essiccazione in forni a letto fluido a temperatura < 250°C;

vagliatura meccanica per la selezione di intervalli granulometrici definiti.

Il sale che non viene lavato né centrifugato viene definito sale integrale.

Tutte le fasi della produzione del «SALE MARINO DI TRAPANI», dalla «coltivazione» delle saline alla raccolta e lavorazione del sale, devono avvenire nella zona geografica definita al precedente articolo 3.

Art. 6

(Legame con l'ambiente)

Il «SALE MARINO di Trapani» ha una forte «reputazione» tanto sul territorio nazionale che sul piano internazionale, sia a livello commerciale che a livello di consumi.

Tanto le caratteristiche oggettive (climatiche e orografiche) dell'area, che le caratteristiche soggettive (materiali utilizzati, composizione dei suoli e acqua di alimentazione) delle saline trapanesi contribuiscono al qualificare il «SALE MARINO DI TRAPANI»:

la bassa piovosità dell'area (mediamente inferiore a 500mm annui), la sua elevata ventosità, e gli alti livelli di insolazione tipici delle fasce costiere meridionali del Mediterraneo dove essa insiste costituiscono precondizioni essenziali per un rendimento elevato nella produzione di sale marino;

l'orografia dei terreni prospicienti la costa, bassi e in qualche caso addirittura in leggerissima depressione rispetto al livello medio del mare, insieme alla natura dei suoli, di elevata impermeabilità, contribuisce a rendere l'area vocata alla produzione di sale marino, consentendo l'efficacia e l'economicità dell'installazione e dell'alimentazione di impianti produttivi (determinante, nell'evoluzione secolare del comparto produttivo, è risultata a tal proposito la presenza e l'accessibilità di una zona portuale naturale importante come il Porto di Trapani);

i materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti produttivi, rigorosamente locali, conferiscono unicità alle saline trapanesi rispetto agli altri siti: la pavimentazione delle vasche cristallizzanti è realizzata con il materiale proveniente dalla precipitazione frazionata nei diversi bacini della salina stessa, in massima parte solfato di calcio (gesso), con il risultato di aumentare l'impermeabilità, di costituire un substrato naturale facilmente lavorabile al fine di levigare il suolo dove il sale viene raccolto e non miscibile al cloruro di sodio, prodotto della precipitazione finale;

gli argini della salina sono realizzati in terra e pietrame locale e soprattutto, in massima parte con pietra tufacea, anch'essa facilmente lavorabile e molto diffusa nell'area a differenza del legno, utilizzato nella maggioranza degli altri siti produttivi;

la posizione geografica, in un'area con presenza insignificante di immissioni di acqua dolce e forti correnti (il canale di Sicilia, che qui raggiunge la sua minima larghezza, è l'unico diaframma, a parte lo stretto di Messina, tra i due grandi lobi del Mediterraneo occidentale e dell'area ionico-egea del Mediterraneo orientale) garantisce la qualità, la costanza del grado di salinità e un elevato tasso di ricambio all'acqua di alimentazione, anche in termini di riduzione dell'effetto inquinante inevitabilmente correlato all'antropizzazione delle aree costiere.

A ciò si aggiunga l'effetto della componente biologica (presenza di un batterio denominato Halobacterium trapanicum) che conferisce specificità locale alla produzione del sale marino.

Oltre a tali caratteristiche che rendono possibile la produzione del «SALE MARINO DI TRAPANI», a legare indissolubilmente detto prodotto al territorio di origine è la secolare tradizione di coltivazione e raccolta dei tecnici salinari che da generazioni tramandano da padre in figlio la c.d. «arte di far sale» per cui i trapanesi sono noti da secoli. La «dignità sociale» del curatolo è quella di un tecnico specializzato comparabile con quella di un agricoltore di grande capacità. Il tecnico salinaro è una figura tradizionale «centrale» nella conduzione della salina. Ogni unità produttiva (il cui taglio dimensionale è compreso tra un minimo di 5 Ha e un massimo di 60 Ha, nel comprensorio trapanese) è condotta da un «curatolo» che la «coltiva».

A conferma della lunga tradizione di coltivazione e raccolta del «SALE MARINO DI TRAPANI» valgono le notizie storiche relative alla commercializzazione di tale prodotto che risale a tremila anni fa, quando i fenici misero al centro della loro economia il c.d. «oro bianco». La prima vera testimonianza di una salina a Trapani si ha grazie al geografo arabo Al-Abu 'Abd Allah Muhammad, maggiormente noto come Idrisi o Edrisi, che nel suo «Libro per lo svago di chi ama percorrere le regioni», scritto per il re normanno Ruggero II nel 1154, racconta: «Proprio davanti alla porta della città si trova una salina…». Per secoli le saline furono il biglietto da visita che consentì a Trapani di farsi conoscere in tutta Europa, costituirono il suo vanto, l'orgoglio di un territorio naturalmente idoneo alla coltura del sale grazie a un clima favorevole caratterizzato da una forte irradiazione solare, frequente ventilazione e da poche piogge. I dati statistici e commerciali (Mondini 1999) confermano la reputazione nei secoli XVI e XVII del sale marino trapanese. Dopo il 1572, a seguito della conquista turca dell'Isola di Cipro, la Serenissima e il Ducato di Milano scelgono come mercato di approvvigionamento Trapani preferendolo alle più vicine Barletta e Valona. Nel secolo XX il sale di Trapani conquista stabilmente i mercati scandinavi della industria ittico-conserviera.

La «reputazione» del «SALE MARINO DI TRAPANI» è rimasta in vita fino ai giorni nostri, ed anzi, grazie alla creazione della «Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone» e della«Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco» è aumentata. Contestualmente a questi due eventi, infatti, si è diffuso sempre più la richiesta del «SALE MARINO DI TRAPANI», non solo per la qualità intrinseca del prodotto già consolidata sul piano commerciale, ma anche per l'immagine del territorio da cui esso proviene, protetto e monitorato dal punto di vista ambientale (sotto la qualifica di zona SIC-ZPS ottenuta da parte dell'Unione europea) a garanzia di un sale integralmente naturale, i cui unici ingredienti sono Mare, Sole, Vento. La «Via del Sale», definita come la via costiera che delimita l'area di produzione congiungendo la città di Trapani, a Nord, con la città di Marsala, a Sud, attraversando il territorio del comune di Paceco è stata insignita, nel 1995, della candidatura italiana al I Gran Premio del Turismo Ambientale, promosso dalla Unione Europea.

La reputazione di Trapani come sito produttivo di alta qualità e purezza è variamente documentata in letteratura: sono riferimenti indispensabili le pubblicazioni recenti: «Saline di Sicilia» (Bufalino 1988), «Le Saline della Provincia di Trapani» (Mondini 1999), per un excursus storico-economico sulle saline del comprensorio trapanese, e ancora«Sale: una biografia» (Kurlansky 2003), «Il sale e le Saline» (De Gasperis 1900), «Une Histoire du Sel» (Bergier 1982).

Non a caso, infatti, le industrie alimentari più raffinate e attente come alcuni importanti prosciuttifici emiliani (Kurlansky 2003), i caseifici di Ragusa ed industrie conserviere siciliane e campane, scelgono di utilizzare il «SALE MARINO DI TRAPANI» nei rispettivi processi di produzione, per le sue caratteristiche di purezza, particolarmente apprezzate già dagli inizi del '900 dalle industrie conserviere del Nord Europa.

Art. 7.

(Controlli)

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. In particolare, l'Organismo designato ai controlli è la Camera di Commercio di Trapani, con sede in Corso Italia n. 26, 91100-Trapani, tel. 0923.876213/275 - fax: 0923.876275.

Art. 8.

(Etichettatura)

Il «SALE MARINO DI TRAPANI» IGP viene immesso al consumo in appositi imballaggi per uso alimentare con un sigillo di garanzia non riutilizzabile e di capacità: 1000 kg, 25kg, 10 kg, 5 kg, 2kg, 1 kg, 750gr, 500gr, 250gr, 120gr., 100gr.

Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull'etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l'indicazione «IGP SALE MARINO DI TRAPANI» che figurerà con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinta dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

L'indicazione «IGP-SALE MARINO DI TRAPANI» è inserita all'interno di un'etichetta trasparente (trasparenza 100%) di forma rettangolare. Il carattere della dicitura è Arial, maiuscolo, grassetto, con dimensione minima 10; il colore bianco (rosso 255, verde 255, blu 255) oppure nero (rosso 0, verde 0, blu 0).

IGP - SALE MARINO DI TRAPANI

IGP - SALE MARINO DI TRAPANI

11A09488

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-163) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00